

DIRITTO NON CRIMINE

PER LA MADRE TERRA
LA GIUSTIZIA SOCIALE
CLIMATICA E AMBIENTALE

A CURA DELLA *RETE IN DIFESA* DI E *OSSERVATORIO REPRESSIONE*



CON IL CONTRIBUTO DI

LUDOVICO BASILI, FRANCESCO MARTONE, MICHEL FORST, AMNESTY INTERNATIONAL, LEGAL TEAM ITALIA, PAOLA BEVERE, ALESSANDRO GARIGLIO, ALESSANDRO GIANNI (GREENPEACE ITALIA), FRIDAYS FOR FUTURE, EXTINCTION REBELLION, ULTIMA GENERAZIONE, CASE ITALIA [COALITION AGAINST SLAPPS IN EUROPE], OSSERVATORIO DEI BALCANI TRANSEUROPA ANDREA DI PIETRO, LIVIO PEPINO [CONTROSSERVATORIO VALSUSA]

DIRITTO NON CRIMINE

PER LA MADRE TERRA. LA GIUSTIZIA SOCIALE CLIMATICA E AMBIENTALE

A CURA DELLA *RETE IN DIFESA DI E OSSERVATORIO REPRESSIONE*

CON IL CONTRIBUTO DI

LUDOVICO BASILI, FRANCESCO MARTONE, MICHEL FORST, AMNESTY INTERNATIONAL, LEGAL TEAM ITALIA, PAOLA BEVERE, ALESSANDRO GARIGLIO, ALESSANDRO GIANNÌ (GREENPEACE ITALIA), FRIDAYS FOR FUTURE, EXTINCTION REBELLION, ULTIMA GENERAZIONE, CASE ITALIA [COALITION AGAINST SLAPPS IN EUROPE], OSSERVATORIO DEI BALCANI TRANSEUROPA ANDREA DI PIETRO, LIVIO PEPINO [CONTROSSERVATORIO VALSUSA]

RINGRAZIAMENTI

LAETITIA BATTISTI, ESTER BAREL, GIACOMO BAGGIO,
SERGIO BONAFONI, FRANCESCA CAPRINI, MICHEL FORST,
ANNALISA GRATTERI, LUCIE GRAYL,
SIELKE KELLER, CATERINA LUZZI CONTI, ARTURO SALERNI,

*Alle attiviste e agli attivisti ambientali perché
tentano di afferrarci per un braccio mentre
stiamo precipitando*

SOMMARIO

PRESENTAZIONE LUDOVICO BASILI, FRANCESCO MARTONE	7
PREFAZIONE MICHEL FORST RELATORE SPECIALE ONU SUI DIFENSORI DELL'AMBIENTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS	11
 IN DIFESA DELLA MADRE TERRA E DEL CLIMA FRANCESCO MARTONE	13
 MOVIMENTO NOTAV LIVIO PEPINO PRESIDENTE CONTROSSERVATORIO VALSUSA	35
 L'EGEMONIA DELLA SICUREZZA OSSERVATORIO REPRESSIONE	43
 ILDIRITTO DI PROTESTA PACIFICA IN EUROPA L'ANALISI DI AMNESTY INTERNATIONAL [A CURA DI] MARIAPAOLA BOSELLI RICERCATRICE E CAMPAIGNER, AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA	45
 PER MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE [A CURA DI] LEGAL TEAM ITALIA	55
 LE CONSEGUENZE PENALI PER GLI ATTIVISTI E NON SOLO AVVOCATO PAOLA BEVERE	59
 LA LUNGA MARCIA DELLA REPRESSIONE AVVOCATO ALESSANDRO GARIGLIO ALESSANDRO GIANNÌ DIRETTORE DELLE CAMPAGNE GREENPEACE	71
 EXTINCTION REBELLION [A CURA DI] EXTINCTION REBELLION	75



ULTIMA GENERAZIONE [A CURA DI] ULTIMA GENERAZIONE	79
FRIDAYS FOR FUTURE [A CURA DI] FRIDAYS FOR FUTURE	83
MOVIMENTO NOTAP 'IL CONTRASTO AL GASDOTTO TAP IN SALENTO AVVOCATO ELENA PAPADIA	89
CONCLUSIONI IL CASO ITALIA LIVIO PEPINO PRESIDENTE CONTROSSERVATORIO VALSUSA	97
RACCOMANDAZIONI	101
APPENDICE COSA SONO LE SLAPPS? A CURA OSSERVATORIO DEI BALCANI TRANSEUROPA PER CASE [COALITION AGAINST SLAPPS IN EUROPE]	105
COVA CONTRO AVVOCATO ANDREA DI PIETRO	111



FOTO ROSA JIJON

PRESENTAZIONE

FRANCESCO MARTONE RETE IN DIFESA DI
LUDOVICO BASILI OSSERVATORIO REPRESSIONE

Questo rapporto è il risultato di un lavoro collettivo coordinato dalla Rete In Difesa di e da Osservatorio Repressione. È il prodotto di un gruppo di lavoro informale promosso dalla Rete all'indomani della visita accademica di Michel Forst, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i difensori dell'ambiente nell'ambito della Convenzione di Aarhus Michel Forst in Italia nell'aprile dello scorso anno.

Da allora, legali, avvocati di movimenti quali No TAP e No TAV, rappresentanti di organizzazioni tra le quali Greenpeace Italia, Amnesty International Italia, Associazione Yaku, A Sud, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ultima Generazione, Osservatorio Repressione, Per il Clima fuori dal Fossile, Controsservatorio Valsusa, Legal Team Italia, CASE Italia Osservatorio dei Balcani Transeuropa, si sono incontrati periodicamente per scambiare esperienze e pratiche di supporto legale ad attivisti ed attiviste per l'ambiente e la giustizia climatica. Nel corso degli incontri sono state confermate le preoccupazioni già espresse dalle varie organizzazioni e dalla comunità internazionale riguardo leggi, provvedimenti e processi contro attivisti ed attiviste che praticano la disobbedienza civile e l'azione diretta nonviolenta, spesso etichettati come criminali, eco-vandali o nemici dell'ordine pubblico. La torsione repressiva vissuta da queste realtà in Italia è il riflesso di un fenomeno che da tempo persiste e si aggrava a livello internazionale e negli ultimi anni in Europa, in modo particolare.

Nel caso dell'Italia, disposizioni normative adottate ad-hoc per contrastare, reprimere o dissuadere associazioni e movimenti dal praticare il loro legittimo diritto a difendere l'ambiente ed il clima, risultano in gravi restrizioni – se non violazioni – degli impegni internazionali riguardo il rispetto delle libertà civili, di espressione, associazione, manifestazione e la tutela ed il rispetto dell'operato di chi difende dei difensori dei i diritti umani e dell'ambiente. Negli ultimi mesi, infatti, il paese ha vissuto un'impennata di azioni legali e amministrative contro individui e gruppi che si sono spesi per la giustizia climatica, inclusi arresti, multe e misure preventive – come fogli di via e DASPO. Tutto ciò stride con l'urgenza dimostrata dai fatti e dall'aggravarsi dell'emergenza climatica che sottende una più ampia crisi di si-

stema, nella quale l'avanzamento della frontiera estrattiva fossile, il degrado progressivo degli indicatori di salute del pianeta, l'aumento delle diseguglianze sociali, va di pari passo con la restrizione progressiva degli spazi di agibilità civica, di protesta e di mobilitazione. I dati parlano chiaro. Senza una netta e radicale inversione di tendenza il Pianeta e l'umanità tutta soffriranno sempre più le conseguenze della crescita delle temperature su scala globale. Nonostante l'evidenza scientifica, però, gli impegni presi dagli stati risultano inefficaci, limitati se non contraddittori e dannosi. Secondo recenti stime piuttosto che diminuire l'estrazione di combustibili fossili aumenterà entro il 2030 rendendo così impossibile il perseguimento degli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura globale sottoscritti nella conferenza delle Nazioni Unite ONU sul clima di Parigi nel 2015. In questo contesto, l'operato di chi si impegna per mobilitare l'opinione pubblica, denunciare ritardi ed incongruenze del paese nelle azioni di mitigazione e adattamento e compensazione degli effetti dei cambiamenti climatici risulta di importanza vitale come anche riconosciuto in vari consessi internazionali.

Inoltre, va ribadito come l'Italia sia tenuta a rispettare e tutelare le attività di chi difende i diritti umani anche al suo interno. E difensori dei diritti umani, secondo la definizione contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (che lo scorso anno ha celebrato il suo 25esimo anniversario), sono coloro che, a titolo individuale o collettivo, si impegnano per il rispetto dei diritti dell'ambiente attraverso pratiche non-violente. Pertanto, oggi gli attivisti e le attiviste, spesso descritti dai media,





da taluna stampa e dai decisori politici come eco-vandali o ecoterroristi (addirittura è stato approvato un disegno di legge ad hoc che inasprisce le pene pecuniarie e di detenzione per attivisti ed attiviste che svolgono azioni dirette nonviolente in musei, o monumenti), stanno operando assolutamente in linea con gli standard internazionalmente riconosciuti riguardo la tutela e promozione dei diritti umani. Giova ricordare, al riguardo, come i procedimenti giudiziari intrapresi verso chi esercita il proprio diritto a manifestare trovano sempre il loro input in segnalazioni degli organismi di polizia, e sembrano rispondere più a direttive e decisioni di carattere squisitamente politico che a necessità di tutela dell'ordine pubblico o di repressione dei reati. Prova ne è che, se in molti casi le procure e poi i giudicanti hanno acriticamente fatto proprie le ricostruzioni degli organi di polizia, in molti altri, in specie a fronte di condotte non violente e/o di ipotesi di reato piuttosto "fantasiose", le accuse sono cadute in dibattimento (se non già davanti al P.M., con richiesta di archiviazione).

La gran mole di precedenti aperti e lo spropositato numero di persone sotto indagine (insieme all'introduzione di reati e di circostanze aggravanti specificamente modellati sulle proteste ambientaliste e ai reiterati aumenti delle pene previste per blocco stradale, da ultimo anche nella bozza del "Decreto Sicurezza" al vaglio del Parlamento) hanno comunque prodotto, indipendentemente dall'esito dei procedimenti, quello che viene definito chilling effect ossia un disincentivo ad agire. Ulteriormente aggravato da sanzioni pecuniarie spropositate che di fatto, assieme alle alte spese legali, mirano ad azzoppare la capacità di iniziativa delle associazioni e movimenti,

di fatto pregiudicando il diritto alla libertà associazione. Nel corso del nostro lavoro di analisi e elaborazione collettiva abbiamo potuto trovare ulteriore conferma del fatto che sotto un profilo strettamente giuridico, negli ultimi anni si sia in primo luogo assistito a un irrigidimento della normativa sanzionatoria, con l'innalzamento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie penali e/o di circostanze aggravanti che introducono trattamenti sanzionatori irragionevoli rispetto alle condotte concretamente tenute. Queste modifiche hanno, di fatto, costruito un diritto penale speciale per gli attivisti, e per gli attivisti ambientali in particolare, che contrasta sia con il principio di generalità ed astrattezza delle norme penali sia con i principi in materia di libertà di manifestazione del pensiero e di diritto di protesta sancite dalla Costituzione e dal diritto internazionale.

Le conclusioni del nostro lavoro di indagine e ricerca sono chiare: l'Italia, il governo, il Parlamento attraverso le loro iniziative, le narrazioni, le leggi mirate a contrastare, delegittimare, criminalizzare, denigrare chi protegge la Madre Terra e il clima violano o pregiudicano sistematicamente gli impegni presi a livello internazionale per quanto concerne i diritti umani, la difesa dei diritti umani e dell'ambiente, il diritto alla libertà di espressione e di associazione



PREFAZIONE

MICHEL FORST

RELATORE SPECIALE ONU SUI DIFENSORI

DELL'AMBIENTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS

Quando venni eletto, primo caso nella storia, Relatore Speciale dell'ONU sui Difensori dell'Ambiente nel giugno 2022 avevo certamente immaginato che l'attivismo climatico sarebbe diventato rapidamente uno dei temi importanti al centro del mio mandato.

Il mio compito è quello di proteggere chi difende l'ambiente da ogni forma di molestia, intimidazione o persecuzione, ed era piuttosto ovvio fin dall'inizio che ci sarebbe stato ancora molto da fare perlomeno per migliorare il modo con il quale gli stati trattavano le proteste ambientaliste dirompenti.

A quel tempo, movimenti quali Ultima Generazione, Just Stop Oil, o Extinction Rebellion, per citarne alcuni, stavano già conducendo varie campagne di disobbedienza civile, occupando le prime pagine dei giornali in Europa ed oltre, ed innescando accese discussioni sulla legittimità di tali forme di protesta e sull'adeguatezza delle risposte da parte dei governi. Ebbene sì, avevo previsto che questo tema sarebbe rapidamente diventato uno dei temi centrali del mio lavoro.

Ciò che non avevo previsto, tuttavia, era l'entità e la gravità della repressione in corso contro movimenti ed attivisti ambientalisti. Non avevo anticipato che il livello di repressione potesse raggiungere, solo dopo un anno dalla mia nomina, una situazione nella quale in Italia ad attivisti ambientalisti venisse ripetutamente vietata la presenza in città dove vivono, studiano o lavorano per il solo fatto di aver partecipato a proteste pacifiche o aver distribuito volantini. Non avevo previsto una tale proliferazione di leggi mirate specificamente a impedire ad attivisti ambientalisti di protestare pacificamente. Quando, come nel caso dell'Italia, le leggi introducono un rischio assolutamente fuori proporzione di essere messi in carcere per un periodo fino a sei mesi per aver spruzzato vernice lavabile sulla base di una statua, il risultato che ne consegue è quello di inibire in maniera significativa l'esercizio del diritto alla protesta, che si ripercuote su chiunque si senta profondamente e legittimamente preoccupato per i cambiamenti climatici e l'assenza di iniziativa da parte dei governi.

Sono profondamente preoccupato e rattristato nell'osservare una tale erosione dello spazio di iniziativa civica e tali minacce ai difensori e difen-

sore dell'ambiente in ogni parte del mondo, E l'Italia non è un'eccezione. I movimenti e gli attivisti ed attiviste per il clima chiedono ai governi di rispettare gli impegni vincolanti da loro sottoscritti con l'Accordo di Parigi. E credo che ciò che preoccupa i governi, ciò che li porta a cercare di qualificare i movimenti per il clima come organizzazioni criminali ad esempio in Austria, Francia, Germania o Spagna, non è tanto la presunta illegalità delle loro attività, pretesto usato per giustificare la repressione, quanto il volume della loro voce. È il fatto che si fanno sentire, si sentono e sono ascoltati. È il fatto che raggruppano persone intorno ad una visione della società e della relazione con l'ambiente che richiede un cambiamento radicale, ripensando i nostri modelli economici.

Questa visione che i difensori e difensore dell'ambiente cercano di rappresentare è in linea con gli avvertimenti degli scienziati sulla catastrofe incombente e sull'urgenza di agire. I tentativi di mettere il bavaglio alla voce di chi difende l'ambiente attraverso misure restrittive dello spazio civico e delle libertà fondamentali, non sminuiranno tale urgenza. A questo punto l'unica risposta ragionevole alla disobbedienza civile pacifica ed ambientalista è che le autorità, i mezzi di comunicazione ed il pubblico prendano atto di quando sia importante per tutti noi ascoltare quello che i difensori dell'ambiente hanno da dire.

IN DIFESA DELLA MADRE TERRA E DEL CLIMA

FRANCESCO MARTONE





DAI MOVIMENTI PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA
E CONTRO L'ESTRATTIVISMO FOSSILE, ALLA REPRESSIONE
E RESTRINGIMENTO DEGLI SPAZI DI RESISTENZA
E AGIBILITÀ DEMOCRATICA PER CHI DIFENDE L'AMBIENTE E LA TERRA

STRUMENTI INTERNAZIONALI CHE RICONOSCONO
E PROTEGGONO I DIFENSORI DELL'AMBIENTE.
GLI STANDARD INTERNAZIONALI E GLI OBBLIGHI PER I PAESI RICCHI



1] I MOVIMENTI PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA E CONTRO L'ESTRATTIVISMO FOSSILE

«Keep the oil under the soil, the coal in the hole». Lasciamo il petrolio ed il carbone sottoterra, urlavano gli attivisti di mezzo mondo a Parigi poco prima dell'inizio della Ventunesima Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici, la Cop21 svoltasi nella capitale francese a fine 2015. Allora a migliaia scesero in piazza sfidando le restrizioni imposte dal governo di allora all'indomani della strage del Bataclan¹.

L'idea di mantenere il petrolio sottoterra nacque in Ecuador, paese assai dipendente dall'oro nero. «Yasunizzare», dal nome del parco Yasuni, riserva biologica sotto la quale si trovano importanti giacimenti petroliferi, significava lasciare il petrolio sottoterra, optare per un'altra via, quella del riconoscimento del debito ecologico, e della promozione di energie alternative. Quel petrolio non estratto avrebbe rappresentato un patrimonio in termini di emissioni evitate e di protezione della biodiversità, in cambio del quale la comunità internazionale si sarebbe impegnata a versare contributi su un fondo internazionale per la tutela di Yasuni e la promozione di energie rinnovabili. Solo la forza di un movimento plurale di associazioni ambientaliste,

comunità indigene e movimenti sociali riuscì nel 2024 ad ottenere un risultato storico approvando un referendum a sostegno dell'iniziativa dopo anni di ostacoli burocratici e repressione. Era stato detto a Parigi e fatto seppur simbolicamente: «tracciare una linea rossa, oltre la quale sarebbe scattata la disobbedienza civile di massa, per tutelare un bene prezioso, l'equilibrio dell'ecosistema, e la salute delle generazioni a venire». È il riconoscimento del diritto alla resistenza civile nonviolenta per tutelare i «commons» che ispirerà migliaia e migliaia di attivisti che in ogni parte del mondo si mobilitarono dopo per un'intera settimana a maggio nell'azione globale «Break Free from Fossil Fuel». Vennero organizzate azioni dirette nonviolente presso siti di estrazione ed infrastrutture petrolifere ed in sostegno a fonti energetiche pulite in Australia, Brasile, Canada, Germania, Indonesia, Israele/Palestina, Nigeria, Filippine, Sudafrica, Spagna, Turchia, e Stati Uniti.

Lasciare il petrolio sottoterra significa mettere sé stessi tra la Terra ed il cielo, prendere posizione dalla parte del cielo e della Terra, e produrre «dal basso» uno shock necessario per invertire la rotta. Come sottolinea in un importante articolo la rivista *Nature*, «per provare a contenere l'aumento della



temperatura globale entro 2 gradi centigradi ai livelli preindustriali sarebbe urgente rinunciare ad un terzo delle riserve petrolifere, la metà di quelle di gas e l'80 per cento del carbone entro il 2050». (si noti bene che a Parigi ci si è impegnati «in linea di massima» a contenere l'aumento della temperatura a 1,5 gradi). Invece le imprese transnazionali del settore continuano a investire cifre ingenti nella ricerca e prospezione, spendendo ogni anno qualcosa come 800 miliardi di dollari alla ricerca di nuovi giacimenti contro i 100 miliardi impegnati dalla comunità internazionale in sostegno al Fondo Verde per il Clima. A questo va poi aggiunto che in totale contrasto con gli impegni presi a livello internazionale, si prevede che nei prossimi anni l'estrazione di combustibili fossili, invece di diminuire aumenterà dismisura, addirittura raddoppiando entro il 2030. Secondo le allarmanti stime del *Production Gap Report 2023* dell'UNEP nel 2030 verranno estratti circa il 110% in più di combustibili fossili nel 2030 di quanto sarebbe imperativo per contenere l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, e il 69% in più rispetto a quanto sarebbe compatibile con la soglia dei 2°C. Il rapporto richiede inoltre una riduzione di almeno il 75% della produzione di petrolio e gas entro il 2050, rispetto ai livelli del 2020².

In questo contesto, Parigi rappresentò uno spartiacque, un evento catalizzatore che riunì attorno ad obiettivi comuni movimenti di ogni parte del mondo. Quella che prima veniva considerata una questione specifica del cosiddetto Sud del mondo con le sue zone di sacrificio e la resistenza di decine di movimenti e comunità locali ed indigene divenne patrimonio e piattaforma comune con i movimenti del cosiddetto Nord del mondo, già attivi prima di Parigi e che nella convergenza di quei giorni trovano nuova spinta e svilupparono nuove pratiche di resistenza transnazionale. «Non protestiamo, proteggiamo la Madre Terra» urlavano i manifestanti riuniti in presidio permanente per bloccare una pipeline che avrebbe attraversato le terre sacre di Standing Rock, «siamo la natura che si difende» replicavano dai territori indigeni dell'Amazzonia ecuadoriana. Nasce così *Blockadia*, come la chiamò a suo tempo Naomi Klein, la nuova comune globale per la giustizia climatica³, dal Salento in resistenza contro la Transadriatic Pipeline (TAP) o la Val Di Susa, come in Amazzonia, a Standing Rock come nelle foreste canadesi, nella foresta di Hambach in Germania sede di un presidio contro l'espansione di una megaminiera di carbone. Nascono i movimenti di Fridays for the Future, sulla spinta delle iniziative di Greta Thunberg, fioriscono in ogni parte del mondo gli scioperi globali per il clima, Code Rood in Olanda blocca i terminali di carbone, Ende Gelaende in Germania. Dalla cassetta degli attrezzi di un accademico inglese Roger Hallam prende forma il movimento Extinction Rebellion. Seguito poi da Ultima Generazione, Just stop oil ed altre sigle che si riunirono poi nel 2024 a Milano per il World Conference on Climate Justice⁴, dalle mille altre realtà che ogni anno a New York a settembre marciano in occasione delle riunioni annuali dell'ONU. E poi dal movimento globale per un Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili.



Queste sono solo alcune delle iniziative e movimenti che oggi praticano una diversità di strategie e tattiche verso lo stesso obiettivo della giustizia climatica ed ambientale. In Canada la resistenza della First Nation Wet'su-wet'en alla costruzione della Coastal GasLink pipeline (costruita dall'italiana Bonatti) venne repressa con forza dalle Giubbe Rosse in assetto militare anti-insurrezione. Uno schema che si era già presentato nel caso della resistenza di Standing Rock contro la Dakota Access Pipeline (DAPL), dove le forze di polizia si erano presentate in puro stile paramilitare. Le strategie di repressione e criminalizzazione divenute ormai transnazionali, dal *lawfare*, alla restrizione della libertà di movimento, all'uso indiscriminato delle SLAPPS (o querele temerarie) alla delegittimazione, ai casi estremi di omicidio, divengono così destino comune di quei movimenti che, nella sfiducia ormai conclamata verso le decisioni dei governi e delle istituzioni internazionali, e nella legittima opposizione verso le proposte avanzate dai mercati e dalle imprese, praticano un netto salto di qualità nelle tattiche di mobilitazione e resistenza⁵. Il ruolo chiave di questi movimenti nel contrastare il cambiamento climatico e nel contribuire alla protezione dei cicli climatici è evidente dai dati prodotti dall'Atlante della giustizia ambientale, che ha mappato le iniziative e le azioni contro l'estrazione e l'uso dei combustibili fossili e le false soluzioni al cambiamento climatico, per un totale di 160 casi di mobilitazioni contro l'estrazione, la raffinazione o la liquefazione di petrolio e gas in 46 Paesi⁶. Dati pubblicati dall'organizzazione Oilchange e dall'Indigenous Environmental Network

sull'impatto della resistenza dei popoli indigeni a 20 progetti di estrazione e trasporto di combustibili fossili in Canada e negli Stati Uniti dal 2011 al 2021 dimostrano che queste azioni e blocchi hanno fermato o ritardato l'inquinamento da gas serra per un equivalente di almeno il 25% delle emissioni annuali di Stati Uniti e Canada⁷. Altri dati mostrano come movimenti di resistenza territoriale contro progetti di estrazione o infrastrutturali nel settore fossile ed energetico siano riusciti a ottenere la cancellazione, il rinvio o la sospensione di un quarto del numero di progetti presi in considerazione⁸. Le tattiche e strategie seguite dai movimenti per la giustizia climatica sono diverse a seconda degli obiettivi e delle pratiche e questa diversità definisce e determina anche per contro le modalità di repressione, criminalizzazione o delegittimazione. Chi protegge territori dall'avanzata della frontiera estrattivistica e dalle infrastrutture del capitalismo fossile privilegia tattiche e pratiche quali presidi, occupazioni, azioni dirette nonviolente, blocchi stradali, accampamenti permanenti o temporanei *in situ*, che spesso applicano modalità cosiddette prefigurative. Praticano cioè resistenza dal basso, ma anche autogestione, autogoverno, mutualismo, come nel caso della Zone a Défendre di Notre Dames des Landes, o i presidi nella foresta di Hambach⁹.

Altri movimenti preferiscono agire nelle città, per sensibilizzare i decisori politici e l'opinione pubblica su prese di posizione più generali quali l'adozione di misure volte a contrastare l'emergenza climatica, il sostegno a politiche di decarbonizzazione, la creazione di fondi di risarcimento per gli effetti dei mutamenti climatici. Le tattiche in quel caso sono in parte differenti: dalle azioni dimostrative nei musei, o su monumenti o siti, a blocchi stradali temporanei, a azioni dirette nonviolente ad alto impatto simbolico o visivo¹⁰. La maggior parte delle iniziative consistono in azioni nonviolente, tra cui proteste, e azioni dirette, petizioni (per il 58% dei casi), campagne pubbliche (57%), proteste di piazza (56%), mediattivismo. Forme di boicottaggio e di sciopero sono tattiche di non-cooperazione, particolarmente seguite in contesti urbani ma a livello globale rappresenterebbero solo il 10% dei casi¹¹. Lo studio di 57 casi empirici di movimenti sociali che contestavano progetti di combustibili fossili in 29 paesi mostra come movimenti di resistenza ai combustibili fossili creano di fatto importanti spazi politici per il perseguimento degli obiettivi di mitigazione. Mentre strategie multiple, assieme a disobbedienza civile e cause legali sono efficaci per ottenere il rinvio di progetti, le azioni dirette e tattiche di confronto diretto sembrerebbero essere più efficaci nel contribuire a ridurre le emissioni¹².

2] REPRESSIONE E RESTRINGIMENTO DEGLI SPAZI DI RESISTENZA ED AGIBILITÀ DEMOCRATICA PER CHI DIFENDE L'AMBIENTE E LA TERRA

«Esiste un nesso indissolubile [...] tra l'attuale fase del capitalismo estrattivista, la sua espansione, la distruzione dell'ambiente della Madre Terra in ogni parte del Pianeta, la repressione e la securitizzazione dello spazio pubblico, e la criminalizzazione di chi difende la terra, della famiglia umana presente e futura¹³».

Il circolo vizioso tra estrattivismo e *climate change* crea nuove geografie di repressione e di diniego progressivo degli spazi di agibilità democratica, evidenziando ancora una volta il nesso indissolubile tra clima e diritti umani. Non a caso, la curva crescente degli omicidi di difensori dell'ambiente procede di pari passo con l'avanzata della frontiera estrattivista, che si impone attraverso la forza, quella degli stati, quella delle imprese, quella del mercato. I dati più recenti di organizzazioni come Global Witness¹⁴ almeno 2000 difensori dell'ambiente sono stati uccisi tra il 2012 ed il 2022, 1390 dalla data degli accordi di Parigi sul clima. La maggior parte dei 177 attivisti ed attiviste uccise nel 2022 erano in America Latina, (Colombia 60, seguita da Brasile, Messico, Honduras e Filippine) 34% erano indigeni.

Secondo la Global Analysis 2022 di Frontline Defenders, chi difende la terra, i diritti ambientali e dei popoli indigeni, rappresenta quasi la metà (48%) del totale degli omicidi (401) di difensori e difensore dei diritti umani¹⁵. Le principali minacce ai difensori dell'ambiente sono rappresentate da: arresti e detenzioni (16.8% degli attacchi), azioni legali (15.4%), violenza fisica (13%) minacce di morte (12.5%). Dagli ultimi dati di Global Witness e FrontLine Defenders non si evince direttamente qual sia la distribuzione dei casi per settore (estrattivo, forestale, infrastrutture, sfruttamento delle risorse). Per avere una idea di massima però valgono i dati raccolti dal Business and Human Rights Resource Center di Ginevra¹⁶, che studia le responsabilità del settore privato nella delegittimazione, e negli attacchi ai difensori dell'ambiente. Nel 2022 sono stati registrati almeno 550 attacchi a difensori dei diritti umani attivi nel denunciare gli impatti delle attività del settore privato, $\frac{3}{4}$ dei quali difensori del clima, dell'ambiente e dei territori, $\frac{1}{5}$ difensori indigeni. Il settore più pericoloso per i difensori risulta essere quello minerario, (30% degli attacchi) settore che è più in ritardo di altri nel prendere misure volte a proteggere i difensori dei diritti umani. Questi dati sono solo la punta dell'iceberg, ai quali vanno aggiunte le statistiche sui conflitti ambientali che vedono vittime comunità e difensori dell'ambiente e della terra.

Dei 2803 casi di conflitti ambientali documentati fino a settembre 2019 dall'Atlante per la Giustizia Ambientale (EJ-Atlas)¹⁷ 96 riguardano il land-grabbing e 901 sono connessi a estrazione di risorse o uso intensivo e pre-datorio della terra. Il settore estrattivo è quello che presenta maggior rischi per i difensori della terra. Ed i principali produttori di minerali essenziali per la transizione energetica non hanno ancora preso alcuna iniziativa per proteggere i difensori. Secondo gli autori dell'EJ-Atlas, uno su quattro di 649 casi registrati di conflitti su risorse energetiche ha subito cancellazioni o ritardi dovuti a proteste, e campagne di advocacy. $\frac{1}{3}$ dei casi presenta violazioni o minacce a difensori dei diritti umani. I settori a «rischio» sono: bio-masse, pipelines, idroelettrico, estrazione di carbone. 160 sono i casi registrati in 46 paesi di mobilitazione contro estrazione di gas e petrolio, raffinazione o liquefazione.

MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE, DELEGITTIMAZIONE E ATTACCO AI DIFENSORI DELL'AMBIENTE¹⁸

LIBERTÀ DI RIUNIONE PACIFICA

DIVIETO DI PROTESTA: le autorità statali applicano divieti di protesta arbitrari, imposti senza una chiara autorizzazione legale o un'adeguata giustificazione.

CRIMINALIZZAZIONE: delle proteste pacifiche: le autorità statali e gli organi preposti all'applicazione della legge impongono sanzioni penali o detengono arbitrariamente i manifestanti che esercitano il loro diritto alla libertà di protestare senza alcuna giustificazione.

CAMPAGNE DIFFAMATORIE e intimidazioni nei confronti dei manifestanti pacifici: i manifestanti ne sono vittime criminalizzazione e diffamazione. La loro detenzione o procedimento penale è arbitraria o fabbricato. Sono soggetti a pubblica vergogna da parte delle autorità pubbliche

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

CAMPAGNE INTIMIDATORIE e diffamatorie contro attivisti: i media etichettano le organizzazioni della società civile e gli attivisti ambientali come «ecoterroristi», «ecoidioti», «estremisti» e «criminali verdi», «anti-sviluppo» e «finanziati dall'estero».

INCITAMENTO ALL'ODIO E TROLLING: gli attivisti climatici affrontano discorsi di odio online e abusi verbali, compresi commenti misogini o razzisti, spesso provenienti da agitatori di estrema destra su Facebook e Twitter.

DIRITTO ALLA PRIVACY

ECESSIVA SORVEGLIANZA STATALE: le autorità statali intercettano, accedono e archiviano informazioni private sugli attivisti climatici senza controllo giurisdizionale, in particolare per coloro che sono impegnati in cause civili o azioni di disobbedienza contro i cambiamenti climatici o per partecipare a conferenze sul clima.

STRATEGIE DI SORVEGLIANZA DIGITALE sempre più sofisticate usate dai governi, dallo spyware al phishing.

SORVEGLIANZA DA PARTE DI SOCIETÀ PRIVATE: alcune società internazionali e aziende energetiche impiegano società di sicurezza private per spiare i manifestanti ambientalisti percepiti come una minaccia alle loro attività.

3] I DIFENSORI DELL'AMBIENTE E GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI CHE LI RICONOSCONO E PROTEGGONO

Non esiste una definizione ufficiale per *Environmental Rights Defenders* o Difensori dei diritti ambientali, ma ci si può rifare alla definizione generale di Difensori dei Diritti Umani o Human Rights Defenders (HRDs) contenuta nella Dichiarazione ONU sui Difensori dei Diritti Umani, (1988) votata anche dal nostro paese, secondo la quale è difensore dei diritti umani chi: «lavora a livello individuale o insieme ad altri, per promuovere e proteggere i diritti umani, in modo nonviolento. Chi si oppone a regimi dittatoriali chi lotta contro le discriminazioni e le ingiustizie, chi documenta abusi sui diritti umani, chi difende l'ambiente».

Nel suo rapporto prodotto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul tema dei difensori dell'ambiente nel 2016, il relatore speciale ONU sui Difensori di Diritti Umani Michel Forst utilizzò questa definizione: «*individui o gruppi che, nella loro capacità personale o professionale ed in maniera pacifica, lottano per proteggere e promuovere i diritti. Umani relativi all'ambiente, inclusi l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna. I diritti ambientali e quelli alla terra sono interconnessi e spesso indivisibili*¹⁹».

Difensori dei diritti umani all'ambiente e dell'ambiente sono attivisti ambientalisti a titolo individuale e collettivo, associazioni ed organizzazioni ambientaliste, funzionari pubblici che si occupano di protezione ambientale, giornalisti e ricercatori che espongono problematiche ambientali, rappresentanti di comunità locali o popoli indigeni che proteggono la loro terra dall'impatto negativo di attività economiche o estrattive.

Il Relatore Speciale ONU sui Difensori dei Diritti Umani aveva anche sottolineato le corresponsabilità tra apparati dello stato e attori non-statali, quali imprese, compagnie di sicurezza privata, organizzazioni criminali, riaffermando che: «*è obbligo dello Stato quello di rispettare il diritto di ognuno ed ognuna alla protezione dell'ambiente e per proteggere chi difende l'ambiente. Il settore privato ha l'obbligo di adottare pratiche e strumenti volti a prevenire e sancire ogni forma di violenza nei confronti dei difensori dell'ambiente*²⁰».

Nel 2017 Michel Forst presentò il suo rapporto sui difensori dei diritti umani e le imprese nel quale sottolineava le responsabilità di imprese del settore minerario, agribusiness, petrolio gas e carbone, e costruzione di impianti idroelettrici dove sottolinea le corresponsabilità del settore privato nelle violazioni dei diritti di chi protegge la terra e difende l'ambiente:

«*Questa analisi è particolarmente vera per i difensori del territorio e dell'ambiente, dove le radici del conflitto si trovano spesso nell'esclusione delle comunità potenzialmente colpite dalle decisioni riguardanti la loro terra e le risorse naturali. Solo garantendo il diritto di tali comunità a dare o negare il proprio consenso libero, preventivo e informato, come previsto negli accordi internazionali, si potranno evitare queste origini di conflitto. Sfortunatamente, le consultazioni sui progetti imprenditoriali spesso hanno luogo solo dopo che le decisioni chiave sono già state prese*

e vengono utilizzate semplicemente per fase di “approvazione”. Inoltre, la documentazione falsa viene talvolta utilizzata per espropriare illegalmente i difensori della loro terra, il che facilita la vendita della terra alle imprese²¹».

Nel 2020 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sui difensori dei diritti umani che segue quella adottata all’unanimità nel marzo 2019 dal Consiglio ONU sui Diritti Umani nella quale si ribadiscono alcune direttrici di lavoro per assicurare la protezione dei difensori dell’ambiente²². Oltre a esprimere preoccupazione per l’aumento degli attacchi ai difensori dell’ambiente e a fare pressione sulle imprese affinché adottino meccanismi di “due diligence” per assicurare il rispetto dei diritti umani ed il coinvolgimento dei difensori nei meccanismi di consultazione e decisionali, la risoluzione esorta gli Stati membri a affrontare le cause degli attacchi ai difensori, in particolare le donne e i popoli indigeni²³.

Nel 2021 il Gruppo di lavoro ONU su imprese e diritti umani ha adottato delle linee guida sul ruolo e le responsabilità degli stati e del settore privato nella promozione e protezione dei difensori dei diritti umani²⁴. Agli stati spetta il dovere di proteggere i diritti umani, attraverso l’adozione di politiche, leggi e regolamenti che prevengano, puniscano e possano risarcire ogni forma di minaccia e attacchi contro i difensori dei diritti umani impegnati su temi relativi alle attività delle imprese. Inoltre, dovrebbero, tra le altre cose, dare priorità alla protezione dei difensori dei diritti umani. Alle imprese la responsabilità di sviluppare politiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti dei difensori dei diritti umani, di tenere conto degli impatti negativi delle loro attività sui difensori dei diritti umani sostenere i difensori dei diritti umani in pubblico ed in privato.



Anche l’Agenzia ONU sull’Ambiente (UNEP) ha adottato nel 2018 una sua politica sui difensori dell’ambiente creando un meccanismo di risposta rapida a loro sostegno, lanciando un’iniziativa assieme ad altre agenzie specializzate ONU, la *Environmental Rights Initiative* e nel 2023 una serie di linee guida al riguardo²⁵.

L’agenzia ha poi concluso un accordo con l’Ufficio dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani per cooperare nel settore della protezione dei difensori dell’ambiente e per assicurare la loro partecipazione nei processi decisionali relativi all’ambiente. L’Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) dell’Unione Europea assieme all’OSCE-ODHIR hanno creato nel 2023 un gruppo di contatto informale sui difensori dei diritti umani tra varie Istituzioni europee e organismi intergovernativi. La FRA è responsabile per l’applicazione ed il rispetto di diritti sanciti nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali²⁶.

4] STANDARD ED IMPEGNI INTERNAZIONALI: IN MATERIA DI DIFENSORI DELL’AMBIENTE

L’azione dei difensori dell’ambiente rientra nell’ambito della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti adottata dall’Assemblea Generale nel 1999²⁷. I principali nove diritti stabiliti da questa Dichiarazione sono:

IL DIRITTO AD **ESSERE TUTELATO** (ARTICOLO 2, ARTICOLO 9, ARTICOLO 12)

IL DIRITTO ALLA **LIBERTÀ DI RIUNIONE** (ARTICOLO 5 BIS, ARTICOLO 12)

IL DIRITTO ALLA **LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE** [ARTICOLO 5, LETTERA B)]

IL DIRITTO DI ACCESSO E **DI COMUNICAZIONE** CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
[ARTICOLO 5 QUATER, 9, PARAGRAFO 4]

IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ **DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE** (ARTICOLO 6)

IL DIRITTO **DI PROTESTARE** (ARTICOLO 5 BIS)

IL DIRITTO DI SVILUPPARE E DISCUTERE NUOVE IDEE
SUI **DIRITTI UMANI** (ARTICOLO 7)

IL DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO (ARTICOLO 9)

DIRITTO DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI (ARTICOLO 13)

Per vigilare sul rispetto di questi obblighi relativi ai difensori dei diritti umani, è stata creata la figura del Relatore Speciale ONU sui difensori dei diritti umani, attualmente l'irlandese Mary Lawlor, che ha identificato nella tutela dei difensori dell'ambiente una delle priorità del suo mandato²⁸. Altri Relatori Speciali ONU competenti in materia sono il Relatore Speciale su Ambiente e Diritti Umani ed il Relatore Speciale ONU su Clima e Diritti Umani.

Il tema del rapporto tra le attività ed iniziative dei movimenti per la giustizia climatica ed il legittimo esercizio del diritto alla libertà di riunione ed alla libertà di associazione è stato trattato da una specifica comunicazione del Relatore Speciale ONU sul diritto alla libertà di associazione e riunione.³⁰ Interessante sottolineare tra le altre raccomandazioni e considerazioni quelle relative ai blocchi stradali, che devono essere tollerati per non togliere significato al diritto alla libertà di assemblea pacifica.

La relatrice speciale si riferisce, cosa poi ripresa anche nel rapporto sulla criminalizzazione dei difensori del clima a cura di Michel Forst pubblicato nel febbraio 2024 a quanto stabilito dal Consiglio Onu dei Diritti Umani secondo il quale, «ci si aspetta che soggetti privati e la società in generale accettino qualche forma di limitazione delle loro attività nell'esercizio di tale diritto. Ogni forma di pena prevista per "interruzione del traffico" o altre attività pubbliche di protesta va definita chiaramente per assicurare il rispetto dei diritti umani e per prevenire forme ingiuste di interferenza con il diritto alla libertà di assemblea pacifica». In sintesi, secondo la Relatrice ONU, il blocco stradale è una forma legittima di protesta. Inoltre, la stessa sottolinea come sia importante che gli Stati riconoscano e assicurino gli spazi di agibilità necessari per la disobbedienza civile e campagne di azione diretta nonviolenta.

A tal fine dovrebbero avere cura di non imporre restrizioni a queste forme di protesta pacifica, e esercitare cautela nel decidere riguardo a arresti, denunce, detenzioni preventive, condanne o comminazione di multe contro attivisti climatici impegnati in tali azioni. Infine la Relatrice raccomanda anche agli Stati di proteggere chi esercita il proprio diritto alla libertà di espressione da tattiche di intimidazione quali le querele temerarie (SLAPPs).

In quanto membro dell'OSCE, il nostro paese è anche tenuto ad applicare al suo interno le linee guida dell'OSCE-ODHIR sui difensori dei diritti umani, che traducono di fatto la Dichiarazione Universale ONU di cui sopra³¹. Negli anni scorsi l'OSCE-ODHIR ha svolto due missioni in Italia per verificare lo stato di applicazione delle linee guida rispetto ai difensori dei diritti umani nel paese, l'ultima nel 2020³².

Altri strumenti e convenzioni internazionali rilevanti applicabili ai difensori dell'ambiente³³, ed alle quali l'Italia ha aderito ed è parte sono:

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (ICCPR) DELLE NAZIONI UNITE

ARTICOLO 19: Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione; questo diritto include libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, indipendentemente dalle frontiere territoriali frontiere, oralmente, per iscritto o in stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

ARTICOLO 21: È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. Non può essere posta alcuna restrizione sull'esercizio di tale diritto diverse da quelle imposte in conformità alla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la tutela della salute o della morale pubblica o la tutela dei diritti e libertà degli altri.

ARTICOLO 25: Ogni cittadino ha il diritto e l'opportunità, [...]:
(a) Partecipare alla gestione della cosa pubblica, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (UDHR) DELLE NAZIONI UNITE

ARTICOLO 19: Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e le idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

ARTICOLO 20: Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.

ARTICOLO 21: Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti.

TABELLA DI MARCIA DI GINEVRA (A/HRC/RES/40/11) (GENEVA ROADMAP)

ARTICOLO 3: sollecita tutti gli Stati ad adottare le misure necessarie per garantire i diritti, la protezione e sicurezza di tutte le persone, compresi i difensori dei diritti umani ambientali, che esercitano, tra l'altro, i diritti alla libertà di opinione, espressione, riunione pacifica e associazione, online e offline, che sono essenziali per la promozione e la tutela dei diritti umani e della tutela dei diritti umani protezione e conservazione dell'ambiente.

**UNIONE EUROPEA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA**

ARTICOLO 12: LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione tutti i livelli, in particolare in materia politica, sindacale e civica, il che implica il diritto di ognuno di formare e aderire a sindacati per la propria tutela interessi.

CONSIGLIO D'EUROPA - CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU)

ARTICOLO 10: Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto includerà la libertà di avere opinioni e ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica e senza riguardo alle frontiere.

ARTICOLO 11: Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione con altri, compreso il diritto di formare e aderire a sindacati per il tutela dei suoi interessi.



A livello di Consiglio d'Europa, varie sono le iniziative svolte riguardo la situazione dei difensori dei diritti umani ed in particolare di quelli ambientali. La Commissaria per i Diritti Umani Dunja Mijatović ha preso posizione netta sull'urgenza di assicurare che in tutto i paesi membri venga garantito un clima favorevole per chi difende i diritti umani. In particolare richiama l'attenzione sull'importanza delle proteste e delle mobilitazioni: «*Le proteste e le campagne pubbliche sono tra gli strumenti di difesa ambientale più efficaci – e anzi indispensabili – per sensibilizzare l'opinione pubblica e realizzare il cambiamento. Gli Stati dovrebbero rispettare la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in relazione alle questioni ambientali e proteggere l'esercizio di tali diritti dalle interferenze, anche da parte di attori non statali* [traduzione dell'autore]³⁴».

Sempre per quanto riguarda l'Europa, è rilevante la Convenzione di Aarhus sulla partecipazione, l'accesso all'informazione, e l'accesso alla giustizia³⁵. In questo contesto l'articolo 3 (8) della Convenzione riconosce il ruolo ed i diritti di chi lavora per l'applicazione di tali diritti e difende l'ambiente: «*Ogni parte assicurerà che le persone che esercitano i loro diritti in conformità con il dettato di questa Convenzione, non verranno penalizzate, perseguitate o intimidite in alcuna maniera a causa del loro impegno*».

Al fine di assicurarne il rispetto è stato creato un «meccanismo di risposta rapida» in sostegno ai difensori dell'ambiente in Europa. Questa funzione è svolta da un relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente³⁶, con facoltà di indagine, e di pressione sui governi dei paesi firmatari della Convenzione, in casi relativi alle violazioni dei diritti di chi difende l'ambiente (criminalizzazione, persecuzione, delegittimazione da parte di Stati o in caso di omissione da parte degli stessi)³⁷. Il mandato del relatore si estende anche a livello extraterritoriale al di fuori dell'Europa per quanto concerne le attività di imprese europee all'estero e loro impatto sui diritti dei difensori dell'ambiente. Attualmente il relatore speciale è Michel Forst già Relatore Speciale ONU per i Difensori dei Diritti Umani che nell'aprile 2023³⁸ ha effettuato una visita accademica in Italia per incontrare associazioni e movimenti ed acquisire informazioni di prima mano su casi di criminalizzazione e repressione. Da questa ed altre visite in paesi europei è poi stato prodotto un dossier contenente dati sulla situazione dei difensori del clima in Europa, considerazioni relative ai loro diritti umani ed una serie di raccomandazioni agli stati³⁹.

Nel corso degli incontri e consultazioni svolte in vari paesi europei dal Relatore Speciale sono state registrate molteplici modalità di repressione o intimidazione, che vanno dalla delegittimazione o diffamazione a mezzo stampa o da parte di politici, all'uso di legislazione antiterrorismo o leggi ad hoc (come nel caso del decreto *ecovandali* in Italia) situazioni registrate anche in Germania, Spagna, Danimarca e Inghilterra, abusi ed arresti indiscriminati da parte delle forze di polizia (Francia, Spagna, Danimarca, Portogallo Italia), brutalità della polizia ed abusi delle autorità nel corso di proteste (Portogallo, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Finlandia, Olanda), abusi su

attivisti/e in stato di custodia (Polonia, Germania, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia), inasprimento delle pene (Spagna, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Svezia), criminalizzazione di movimenti quali Letze Generation (Austria, Germania) o Soulevements de la Terre (Francia), detenzione preventiva e sentenze sproporzionate.

Questa torsione repressiva contro attivisti che usano modalità di disobbedienza civile pacifica in Europa rappresenta per Forst «una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani. L'emergenza ambientale che stiamo affrontando collettivamente, e che gli scienziati documentano da decenni, non può essere affrontata se coloro che lanciano l'allarme e esortano all'azione vengono criminalizzati per tale ragione. L'unica risposta legittima all'attivismo ambientale pacifico e alla disobbedienza civile a questo punto è che le autorità, i media e il pubblico si rendano conto di quanto sia essenziale per tutti noi ascoltare ciò che hanno da dire i difensori dell'ambiente».

Il relatore speciale ONU ricorda anche che nel suo Commento generale n. 37 (2020) sul diritto di riunione pacifica, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha specificamente ricordato che non equivale a violenza. «la disobbedienza civile collettiva o le campagne di azione diretta possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 a condizione che non siano violente».

Inoltre, gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e proteggere il diritto di



impegnarsi nella disobbedienza civile pacifica, indipendentemente dal fatto che avvenga all'aperto, al chiuso, online o in spazi pubblici o privati.

In conclusione Forst formula alcune raccomandazioni agli stati membri della Convenzione di Aarhus sulla democrazia ambientale tra le quali il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla libertà di espressione, assemblea, ed associazione per quanto riguarda le modalità con le quali vengono trattate le iniziative di protesta e disobbedienza civile relative a questioni ambientali, e l'impegno a non utilizzare misure previste per la lotta al terrorismo o al crimine organizzato.

Gli Stati membri dovranno anche intraprendere iniziative immediate per contrastare la narrazione che definisce i difensori dell'ambiente e i movimenti come criminali, e non utilizzare la crescita del numero di azioni di disobbedienza civile come pretesto per restringere gli spazi di agibilità civica e l'esercizio delle libertà fondamentali.



NOTE

¹<https://comune-info.net/dalla-parte-del-cielo/>

²<https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023#:~:text=Top%20fossil%20fuel%20producers%20plan,consistent%20with%202%C>.

³<https://www.resilience.org/stories/2017-11-17/this-is-blockadia/>

⁴<https://www.wccj.online>

⁵<https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2023/01/21/lutzi-vive/>

⁶ Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects Leah Temper, Sofia Avila, Daniela Del Bene, Jennifer Gobby, Nicolas Kosoy, Philippe Le Billon, Joan Martinez-Alier, Patricia Perkins, Brototi Roy, Arnim Scheidel, *Environmenta Research Letters*, 15 (2020) 123004 <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc197>

⁷ *Indigenous Resistance against carbon*, Oilchange International and Indigenous Environmental Network, August 2021 <https://www.ienearth.org/indigenous-resistance-against-carbon/>

⁸ Vedi nota 4

⁹ 15 <https://roarmag.org/magazine/social-ecology-climate-movement/> interessante anche il dibattito sulle pratiche di resistenza dei movimenti per la giustizia climatica innescato dalla pubblicazione di *How to blow up a pipeline* di Andreas Malm (2021?) si legga al riguardo: <https://roarmag.org/essays/climate-blankism/>

¹⁰ B.K.Sovacool, A.Dunlap, *Anarchy, War or Revolt? Radical perspectives for climate protection, insurgency and civil disobedience in a low carbon era* su *Energy and Social Science* 86 (2022) 102416 nel saggio si analizzano 20 diverse tattiche di azione diretta, disobbedienza civile, e nonviolenza, attraverso lo studio comparato di dati relativi a proteste, movimenti sociali, forme di auto-organizzazione.

¹¹ Arnim Scheidel, Daniela Del Bene, Juan Liua, Grettel Navasa, Sara Mingorra, Federico Demaria, Sofia Avila, Brototi Roy, Irmak Ertor, Leah Temper, Joan Martinez-Alier: *Environmental conflicts and defenders: A global overview* su *Global Environmental Change* 63 (2020) 102104 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020301424>

¹² May Aye Thiri, Sergio Villamayor-Tomas, Arnim Scheidel, Federico Demaria *How social movements contribute to staying within the global carbon budget. Evidence from a qualitative meta-analysis of case studies* *Ecological Economics* 195 (2002) 107356

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800922000180>

¹³ Dichiarazione finale del Convegno internazionale *Policing extractivism: security, accumulation, pacification – Vivere e studiare i conflitti in difesa della Terra*, a cura del Movimento No TAP, Associazione Bianca Guidetti Serra, Transnational Institute, Cedeuam-UniSalento, (Lecce, Borgagne, Melendugno, Ottobre 2018) <https://www.terredifrontiera.info/guerra-terra/>

¹⁴ <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/>

¹⁵ FrontLine Defenders, *Global Analysis 2022*; aprile 2023

¹⁶ <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/hrds-2022/>

¹⁷ <https://ejatlas.org>

¹⁸ International Center for Not-for Profit Law, *International standards protecting the climate and its defenders, Key standards that protect environmental activists' civic freedoms and mecha-*

nisms to use to enforce these rights. <https://ecnl.org/handbook-climate-international-standards>

¹⁹ <https://www.escr-net.org/resources/they-spoke-truth-power-and-were-murdered-cold-blood-analysis-situation-environmental-human>

²⁰ Interessante notare che ad esempio Eni ha adottato una politica sui diritti. Umani e sui difensori dei diritti umani che prevede un approccio di tolleranza zero verso minacce ed intimidazioni o uso della legge contro chi difende l'ambiente, «Eni proibisce e si impegna ad impedire qualsiasi ritorsione contro lavoratori e altri stakeholder che abbiano segnalato criticità in materia di diritti umani né tollera o favorisce minacce, intimidazioni, ritorsioni e attacchi (fisici o legali) contro difensori dei diritti umani e altri stakeholder in relazione alle proprie attività». <https://www.eni.com/assets/documents/Dichiarazione-Eni-DUITA.pdf>.

Tuttavia sembra dimenticare questo suo impegno quando minaccia querele temerarie contro chi di fatto opera come *whistleblower* per denunciare le incongruenze del suo operato. E l'impatto sui diritti umani quali la salute o l'ambiente. Si veda il caso della SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation) contro Greenpeace e Re:Common trattato di seguito in questo dossier. Lo stesso dicasi per altre imprese italiane, quali Danieli che ha lanciato una querela temeraria contro promotori ed aderenti ad una petizione volta a denunciare l'impatto ambientale di un suo progetto di acciaieria in Friuli, <https://friuliseria.it/piu-vendetta-che-giustizia-il-gruppo-danieli-e-il-suo-presidente-benedetti-si-sente-diffamato-dal-lattivista-anti-acciaieria-chiesti-100-mila-euro-di-danni/> O della raffineria API a Falconara che adotta misure simili contro un attivista ambientale. <https://www.anconatoday.it/cronaca/api-raffineria-falconara-diffamazione-roberto-cenci-processo-michelle-hunziker-antonio-ricci-striscia-notizia.htm>

²¹ <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/220/75/pdf/n1722075.pdf?token=ov068C2WpSS63FP8LQ&fe=true>

²² Per una rassegna delle iniziative internazionali a tutela dei difensori dell'ambiente e per una analisi dettagliata del lavoro del Consiglio ONU sui Diritti Umani e sulle responsabilità del settore privato: <https://www.zerotoleranceinitiative.org/enough>. Per quanto riguarda le strategie di protezione dei difensori dell'ambiente si veda anche <https://environment-rights.org>

²³ «Tutti gli stati devono fare di più per affrontare le cause degli attacchi. Ciò include una forte protezione legale dei diritti umani, compresi i diritti alla terra, del lavoro e dei popoli indigeni, e leggi che riconoscano il ruolo dei difensori, dando mandato... alle istituzioni finanziarie... di creare adeguati... meccanismi..., introducendo meccanismi obbligatori di "due diligence sui diritti umani" aziendale, che riconoscano i rischi per i difensori. I Principi Guida delle Nazioni Unite... forniscono già un quadro chiaro per proteggere... i difensori nel contesto degli affari... [Essi] chiariscono che quando gli stati vengono meno al loro dovere, le aziende hanno comunque la responsabilità di prevenire e affrontare gli attacchi contro difensori legati alle proprie operazioni e rapporti commerciali» [Traduzione dell'autore]. (Statement, UN Special Rapporteur HRDs and WG on Business and HRs, December 2019).

²⁴ https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/Formatted-version-of-the-guidance-EN_0.pdf Un riferimento esplicito a queste linee guida sono anche incluse nel Secondo Piano di Azione Nazionale per le imprese ed i diritti umani per l'Italia <https://cidu.esteri.it/attivita/secondo-piano-dazione-nazionale-su-impresa-e-diritti-umani-2021-2026/>

²⁵ <https://www.unep.org/resources/policy-and-strategy/united-nations-guidance-note-environmental-human-rights-defenders>

²⁶ <http://fra.europa.eu/en/publication/2023/civic-space-2023-update?page=2#read-online>

- ²⁷ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione_delle_NU_sui_Difensori_DU.pdf
- ²⁸ <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders>
- ²⁹ <https://www.ohchr.org/en/specialprocedures/sr-climate-chang>
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment>
- ³⁰ <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a76222-exercise-rights-free-peaceful-assembly-and-association>
- ³¹ https://www.osce.org/files/f/documents/b/0/384705_1.pdf
- ³² <https://www.osce.org/odihr/493867>
- ³³ Si veda Núria Saura-Freixes *Environmental human rights defenders, the rule of law and the human right to a healthy, clean, and sustainable environment: last trends and challenges* UNIO – EU Law Journal. Vol. 8, No. 1, December 2022
<https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/article/view/4523> e International Center for Not-for Profit Law, *International standards protecting the climate its defenders, Key standards that protect environmental activists' civic freedoms and mechanisms to use to enforce these rights*. <https://ecnl.org/handbook-climate-international-standards>
- ³⁴ <https://www.coe.int/ca/web/commissioner/-/let-us-make-europe-a-safe-place-for-environmental-human-rights-defenders>. Nel dicembre 2020 la Commissaria organizzò un seminario internazionale sui difensori dell'ambiente in Europa dove si analizzarono le minacce ai difensori e le strategie di intimidazione e repressione oltre che possibili soluzioni. <https://rm.coe.int/environmental-rights-activism-and-advocacy-in-europe-issues-threats-op/1680a1e360>, si veda anche della stessa Commissaria: Crackdowns on peaceful environmental protests should stop and give way to more social dialogue, 2 giugno 2023 <https://www.coe.int/az/web/commissioner/-/crackdowns-on-peaceful-environmental-protests-should-stop-and-give-way-to-more-social-dialogue>
- ³⁵ <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> si veda anche: T.Weber, Are climate activists protected by the Aarhus Convention? A note on Article 3 (8) of the Aarhus Convention and the new rapid response mechanism for environmental defenders, RECIEL, 20 settembre 2022. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12465>
- ³⁶ <https://unece.org/environment-policy/public-participation/mandate-and-functions-special-rapporteur>
- ³⁷ Per inviare denunce, o informazioni sulle violazioni dei diritti dei difensori dell'ambiente (anche in Italia) è possibile accedere alle procedure contenute in questa pagina web. <https://unece.org/environmental-policy/public-participation/how-make-complaint-special-rapporteur>
- ³⁸ Si veda editoriale a firma di Michel Forst pubblicato per quell'occasione su Domani <https://www.editorialedomani.it/idee/voci/the-criminalisation-of-environmental-defenders-is-not-an-adequate-response-to-civil-disobedience-ws3u0ha3>
- ³⁹ https://unece.org/sites/default/files/2024-02/UNSR_EnvDefenders_Aarhus_Position_Paper_Civil_Disobedience_EN.pdf

MOVIMENTO **NOTAV**

LA REPRESSIONE IN VAL DI SUSÀ
UN CASO SCUOLA E UN LABORATORIO

LIVIO PEPINO

PRESIDENTE CONTROSSERVATORIO VALSUSÀ

FOTO LUCA PERINO





La repressione del movimento No Tav in Val Susa è, insieme, un caso di scuola (particolarmente significativo anche per la durata ultra ventennale, che consente un'analisi dell'intero iter di molti processi) e un laboratorio (ché alcune delle pratiche lì sperimentate si sono poi estese a macchia d'olio nell'intero Paese). Il periodo di più intensa repressione inizia il 6 dicembre 2005 (con il violento sgombero del presidio di Venaus, luogo in cui era inizialmente previsto il cantiere del Tav) e ha un picco particolarmente acuto tra il 2011 e il 2015 (dopo il cruento sgombero della «Libera Repubblica della Maddalena» per consentire l'apertura del cantiere di Chiomonte), ma già nel 1998 c'era stata un'anticipazione (con il procedimento che aveva portato all'arresto e ai suicidi in carcere di Sole e Baleno). Dato costante della repressione in Val Susa – in qualche modo anticipatore di una tendenza nazionale – è il sostegno acritico da parte dei media (molti dei quali controllati da soggetti interessati all'opera) e della totalità delle forze parlamentari, non incrinato da alcune *momentanee* e presto rientrate dissociazioni e giunto sino a manifestazioni a dir poco irrituali (come l'intervento con cui, nel gennaio 2012, il presidente della Repubblica Napolitano, a margine dell'emissione di alcune misure cautelari nei confronti di esponenti no Tav, espresse «l'apprezzamento per come magistratura e forze dell'ordine stanno operando in quella tormentata area della Val Susa»).

La repressione si è dispiegata su più piani e le sue modalità hanno, subito, nel tempo mutamenti anche significativi. Questi, in estrema sintesi, i tratti salienti.

UNO La Val Susa è una (relativamente) piccola valle alpina attraversata dalla Dora Riparia, con una popolazione di 90.000 abitanti e 40 Comuni, attraversata da una ferrovia, da un'autostrada e da due grandi arterie statali (oltre che da alcune infrastrutture minori). A fronte del progetto di costruzione di una nuova linea ferroviaria comprensiva di un tunnel di 57 chilometri in una montagna ricca, tra l'altro, di uranio e amianto, è nato, fin dai primi anni '90 del secolo scorso, un movimento di opposizione con profondo radicamento popolare. Ad esso le istituzioni hanno risposto inizialmente con sufficienza e poi, quando la protesta ha cominciato ad assumere modalità esemplari, anche con manifestazioni imponenti, azioni di contrapposizione fisica e danneggiamenti di cose, cercando di sradicarlo con la forza. Ciò ha prodotto, nella Valle, una sorta di stato di eccezione caratterizzato da tre elementi fondamentali:

(a) una inedita militarizzazione del territorio, assai maggiore di quella riscontrabile in zone a forte presenza criminale, con presenza massiccia, in funzione *dissuasiva* e di controllo, di forze dell'ordine e anche di reparti dell'esercito, spesso in tenuta antisommossa;

(b) l'istituzione (in evidente *continuum* con la prassi iniziata a Genova nel luglio 2001) di zone rosse in prossimità dei cantieri (aperti o semplicemente previsti), con divieto generalizzato di accesso, recinzioni di filo spinato e concertina e presidi di forze di polizia. Da notare che la zona rossa nell'area della Maddalena di Chiomonte perdura dal 22 giugno 2011 in forza di oltre 50 ordinanze prefettizie emesse senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (che le prevede solo «nel caso di urgenza e per grave necessità pubblica»)...

(c) una gestione dell'ordine pubblico, in occasione di qualsivoglia evento o manifestazione, disinteressata ad ogni forma di *contrattazione* e caratterizzata da cariche estremamente violente, uso di idranti, lancio di lacrimogeni ed addirittura di gas vietati da convenzioni internazionali.

DUE A supporto della militarizzazione del territorio e della gestione muscolare dell'ordine pubblico è intervenuto anche un provvedimento legislativo ad hoc: la legge n. 183/2011 il cui art. 19 – sulle orme del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 in tema di «emergenza nel settore dei rifiuti in Campania» – prevede, sotto la rubrica «Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda», che: «Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del

cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. / Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale».

TRE Non meno rilevante, in tema di repressione, è l'intervento giudiziario, le cui modalità hanno determinato una marcata torsione della giurisdizione da luogo di accertamento garantito di eventuali responsabilità per reati specifici in protagonista di politiche di diretta tutela dell'ordine pubblico (inedite nel panorama nazionale recente). Vale la pena segnalare alcune di queste modalità:

a) l'istituzione, presso la Procura della Repubblica di Torino, di un *pool* per la persecuzione dei reati connessi con l'opposizione al Tav, intervenuta nel gennaio 2010 e, dunque, non come risposta organizzativa al moltiplicarsi dei procedimenti, ma prima dell'esplosione del conflitto e dei connessi reati, in un'ottica preventiva propria dell'attività amministrativa e di polizia. Da notare poi, a riprova dell'impostazione ideologica di tale scelta organizzativa, che il *pool* in questione è oggi denominato "Gruppo Terrorismo ed Eversione dell'Ordine Democratico";



b) la creazione di corsie preferenziali per la trattazione dei procedimenti a carico di appartenenti al movimento no Tav (anche se per reati di minima entità, come i danneggiamenti alle reti dei cantieri, accantonati, secondo le disposizioni organizzative dell'ufficio, ove commessi in altri contesti), a fronte dell'inerzia o dei tempi lunghi riservati a quelli a carico degli operatori di polizia;

c) la lievitazione del numero di indagati e arrestati: in Val Susa in nove anni, dal 2011 al 2019, gli imputati sono stati oltre 2.000 (con una punta di 327, quasi uno al giorno, nel 2011) con una incidenza territoriale percentuale che non ha pari nemmeno nei territori di mafia;

d) la dilatazione impropria, da parte della Procura della Repubblica e dei giudici della cautela, del concorso di persone nel reato, mediante una sorta di proprietà transitiva in forza della quale la responsabilità viene potenzialmente estesa a tutti i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali vengono commessi reati, pur in assenza di specifiche condotte individuali anti giuridiche e/o della prova di un previo accordo con gli autori dei delitti commessi, sino a delineare quella che è stata definita, in sede accademica, una "responsabilità da contesto". Esempio, tra le altre, la motivazione contenuta in un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 20 gennaio 2012 in cui si legge che «è superflua l'individuazione dell'oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell'ordine rimasto ferito, come lo è l'individuazione del manifestante che l'ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si trovavano»;



e) l'individuazione, come elementi costitutivi di alcuni reati tipici del conflitto sociale, di condotte che sono esplicitazione di diritti fondamentali. È il caso di alcune imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza privata in cui, ai fini della sussistenza del reato, si fa riferimento alla «minaccia implicita determinata dal numero di persone schierate» (laddove si finisce per cancellare diritti costituzionali fondamentali, posto che le manifestazioni prevedono per definizione la presenza di più persone...);

f) il ricorso a fattispecie di reato (a dir poco) sovradimensionate. Il massimo dell'esemplarità in questa direzione si trova nella contestazione a quattro attivisti dei delitti di «attentato per finalità terroristiche» (art. 280 codice penale) e di «atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi» (art. 280 bis) in relazione a un "assalto" al cantiere della Maddalena realizzato mediante il superamento delle reti e l'incendio un compressore da parte di alcuni mentre altri impedivano l'intervento degli operai e degli agenti di polizia con il lancio di artifici esplosivi e incendiari, senza che ne siano derivate lesioni per alcuno. L'evidente infondatezza dell'impostazione ha determinato, nonostante le impugnazioni della Procura, l'esclusione del reato in tutti i gradi di giudizio e da parte della Corte di cassazione ma la contestazione ha, comunque, prodotto effetti devastanti tra i quali un anno di carcere duro e in condizioni di isolamento per gli imputati, un anno di massacro mediatico per l'intero movimento no Tav, la possibilità di procedere a intercettazioni telefoniche illimitate nei confronti di interi settori del movimento, l'effetto di induzione dei giudici, pur nel momento in cui hanno escluso il reato, a mantenere livelli di pena più elevati del consueto per i reati residui;

g) l'uso massiccio, anche nei confronti di incensurati, di misure cautelari, trasformate da *extrema ratio* in regola, con torsioni gravissime, strappi evidenti anche alla legalità formale e passaggi motivazionali a dir poco paradossali, come quello secondo cui: «la custodia cautelare in carcere è il *minimo* presidio idoneo a fronteggiare in modo adeguato le consistenti ed impellenti esigenze cautelari» (ordinanza Tribunale libertà Torino 8 febbraio 2012). In particolare:

(g1) le misure sono state fondate pressoché sempre sulla pericolosità sociale, con sostanziale trasformazione da strumenti interni al processo in misure di polizia;

g2) l'individuazione dei destinatari dei provvedimenti cautelari è avvenuta per lo più in base al principio del *tipo d'autore*, con deduzione della pericolosità da segnalazioni di polizia risalenti anche a molti anni addietro e senza verifica dell'esito dei conseguenti processi (si è arrivati finanche all'affermazione della pericolosità di un indagato incensurato desunta dal fatto che «nel 1970 [sic!] era contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare Lotta continua e Potere ope-

rai” e partecipava a una manifestazione non preavvisata all’autorità di pubblica sicurezza, promossa dai predetti movimenti» (gip Torino, 20 gennaio 2912);

(g3) la motivazione, per esempio in punto esclusione del giudizio prognostico di concessione della sospensione condizionale della pena, è diventata sempre più una formula di stile. Esempio il caso dei 25 imputati sottoposti alla misura della custodia in carcere per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in relazione allo sgombero del cantiere della Maddalena del 27 giugno 2011 e alla successiva manifestazione del 3 luglio: come era ampiamente prevedibile *sin ab initio*, all’esito di tutti i gradi di giudizio e considerato l’intervento di quattro stralci, quattro sono stati assolti per non aver commesso il fatto, otto sono stati condannati con sospensione condizionale della pena e nove sono stati condannati a pene comprese tra uno e due anni di reclusione (con conseguente possibilità di godere dei benefici penitenziari);

(g4) sono aumentate a dismisura le misure cautelari non detentive, diventate, anziché un’alternativa al carcere, una sorta di improprio percorso *alternativo al processo a piede libero*, spesso con un carica afflittiva sproporzionata e inutile (come nel caso dell’obbligo di presentazione due volte al giorno a un ufficio di polizia distante 30 o 40 chilometri dal luogo di abitazione);

h) il diniego, in fase esecutiva, di misure alternative al carcere, nonostante l’inserimento sociale e l’attività lavorativa dei condannati, con motivazioni concernenti esclusivamente l’appartenenza al movimento No Tav. Due esempi per tutti: «Le risultanze in atti sottolineano una devianza sociale nata da ideologie di natura politica, propugnatte fino a epoca recentissima. [...] La lunga carriera militante della condannata è perdurata fino a epoca recentissima, dando prova della sua incrollabile fede negli ideali politici per i quali non ha mai esitato di porre in essere azioni contrarie alle norme penali» e «La condannata risiede a Bussoleno, comune dell’Alta Val di Susa: la collocazione geografica del domicilio del soggetto coincide con il territorio scelto come teatro di azione dal movimento No Tav» (Tribunale sorveglianza Torino, 9-11 settembre 2020).

QUATTRO Negli ultimi anni, anche a seguito delle frequenti smentite delle impostazioni accusatorie intervenute in sede dibattimentale, l’armamentario della repressione si è parzialmente modificato e *arricchito* di nuovi strumenti. Meritano una segnalazione:

a) il ricorso sempre più ampio (60 casi nella sola estate 2023) a misure di prevenzione o di polizia, in particolare l’avviso orale, il foglio di via e l’obbligo di soggiorno, usate contro esponenti del movimento per lo più con motivazioni tautologiche, snaturando la funzione originaria delle

misure e sfruttando i più ridotti standard probatori richiesti e le maggiori difficoltà di difesa (con ricadute sulla vita delle persone non dissimili da quelle prodotte dalle misure cautelari non detentive);

b) l'adozione di provvedimenti di sequestro preventivo di beni del movimento, in particolare di due presidi considerati «basi operative» per azioni aggressive nei confronti di cantieri, benché lo stesso pubblico ministero richiedente riconosca che si tratta di luoghi aventi come prima destinazione quella di «creare occasioni di socialità con l'obiettivo di allargare l'area del dissenso alla parte più moderata» (Procura Repubblica Torino – richiesta 26 settembre 2023);

c) il ricorso ad azioni civili vessatorie, non nuovo ma oggi scopertamente strumentale. È il caso, da ultimo, delle richieste risarcitorie dei ministeri degli Interni e della Difesa nei confronti di alcuni attivisti definitivamente condannati per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi l'8 dicembre 2011, che comprendono i costi sostenuti dall'amministrazione per «l'attività infoinvestigativa svolta ai fini dell'individuazione dei responsabili degli illeciti [...] e di ripristino dell'ordine pubblico» e del



danno di immagine (quantificato in 100mila euro per ogni ministero) consistente nel «diffuso senso di discredito e di sfiducia» sofferto dalle amministrazioni richiedenti, «anche in ragione della sostanziale impunità di cui hanno beneficiato gli autori dei gravi reati» in questione (atto di citazione 1° settembre 2023);

d) un'ulteriore aggressione ai patrimoni degli esponenti più attivi del movimento mediante l'applicazione di sanzioni amministrative per fatti (diffusione di musica, somministrazione di bevande senza autorizzazione, infrazioni al codice della strada etc.) intervenuti nel corso di manifestazioni o eventi abitualmente tollerati in occasioni analoghe.



L'EGEMONIA DELLA SICUREZZA CONTRO LA DEMOCRAZIA

A CURA DI OSSERVATORIO REPRESSIONE

Manifestano, bloccano autostrade e piste di aeroporti, gettano zuppa sulle finestre delle opere dei musei, si arrampicano sugli alberi per evitare la distruzione di boschi urbani o la costruzione di autostrade, occupano aree protette per difenderle dalle speculazioni. Sono i difensori della madre Terra, il bene comune senza il quale null'altro c'è. Eppure contro di loro esiste, da tempo, una campagna di delegittimazione, repressione da parte degli stati europei e dagli organi deputati alla gestione della sicurezza in costantemente del diritto alla protesta e alla partecipazione politica.

Le attiviste e gli attivisti ambientali e le forme di lotta non violente nella rappresentazione pubblica si trasformano in forme di terrorismo tanto che, come ci ricorda Elena Brandone in un articolo, *Giustizia climatica, repressione e democrazia*¹, Il TE-SAT [European Union Terrorism Situation and Trend]² dell'Europol include l'ecologismo tra le forme di estremismo, "estremismo ambientale" cui prestare attenzione: vengono citati i blocchi stradali e l'occupazione di banche e aeroporti. Chi chiede tutela viene considerato un soggetto con una visione estremista.

E nella critica e l'osservazione di quanto accade in questo paese, va denunciato come la repressione dei movimenti per la giustizia climatica assume i caratteri della criminalizzazione violenta e repressiva. Il report annuale 2004 di Liberties³, riferisce come: «in Italia il deterioramento dello stato di diritto rischia di diventare sistemico, colpendo varie aree quali il sistema giudiziario, la libertà e il pluralismo dei media, lo spazio civico e i diritti umani. Ne sono un esempio lampante la cosiddetta legge ecovandali, approvata dall'attuale governo a inizio anno, e altre variazioni in materia legislativa». L'avversario politico diventa un vandalo, un delinquente, e la legge lo colpisce come tale per nascondarlo, delegittimarlo negando i valori delle lotte e delle proteste non violente. Il negazionismo climatico sta culturalmente occupando la politica, le pagine dei media con il fine ultimo di non consentire che sia messo almeno in discussione l'attuale sistema di produzione e riproduzione della vita di tutte le specie viventi che abitano la Terra.

La democrazia stessa viene calpestata perché questa si basa, niente affatto secondariamente, sulla capacità di relazionarsi con chi la contesta. I manovratori non vanno disturbati: ai gruppi sociali viene negata la possibilità di

agibilità e di critica, il dissenso non viene accolto ma represso in quanto tale, si frappongono continui ostacoli all'azione collettiva. I più accorti hanno definito quanto accade come: «l'egemonia della sicurezza contro la democrazia». Alla domanda fondamentale di oggi, e di un futuro ormai in gran parte compromesso, su cosa fare per mettere in sicurezza il Pianeta, si risponde con politiche securitarie che tendono a inibire e reprimere chi della sicurezza del pianeta ha fatto una ragione fondamentale per la propria e l'altrui lotta.

Tutti i conflitti sociali diventano problemi di ordine pubblico. Vengono aumentate a dismisura le pene e, disegnati nuovi reati per rendere più difficili le lotte territoriali, ambientali e più in generale ogni forma di protesta. È vietata la resistenza passiva e ogni forma di protesta collettiva che metta in discussione ogni arbitrio del potere. L'estrattivismo fossile e le condanne a morte di persone, seppur colpevoli di reati, sono forse le peggiori espressioni dell'arbitrio del potere.

«La stessa idea di cittadinanza viene attaccata e ridotta all'impotenza. I sistemi denominati democratici si limitano a riprodurre logiche che favoriscono l'individualismo e la dissociazione dalla società. Alle soggettività e ai gruppi non viene data l'opportunità di occupare una posizione nel mondo. L'indifferenza e il soffocamento con cui vengono trattate le mobilitazioni per la giustizia climatica mirano a creare cittadini disciplinati secondo le coordinate del modello dominante. La retorica che viene portata avanti nei confronti dei giovani è diventata stucchevole. Ma l'agire collettivo, nonostante la criminalizzazione, dimostra che il presente e il futuro sono e saranno permeati da sollecitazioni, dal dissenso, dalle mobilitazioni⁴.

TELEGRAM OSSERVATORIO REPRESSIONE

NOTE

1. <https://www.osservatoriorepressione.info/giustizia-climatica-repressione-democrazia/>
2. <https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/tesat-report>
3. https://dq4n3btxmr8c9.cloudfront.net/files/oj7hht/Liberties_Rule_Of_Law_Report_2024_FULL.pdf
4. Vedi nota 1

IL DIRITTO DI PROTESTA PACIFICA IN EUROPA

L'ANALISI DI AMNESTY INTERNATIONAL

MARIAPAOLA BOSELLI

RICERCATRICE E CAMPAIGNER, AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

Negli ultimi anni Amnesty International ha osservato con crescente preoccupazione la progressiva erosione del diritto alla protesta pacifica attraverso una serie di restrizioni o barriere che le autorità nazionali, regionali e/o altri attori della società, come i professionisti della comunicazione o compagnie private, attuano per limitare, delegittimare o criminalizzare l'esercizio e il godimento di questo diritto. Da decenni Amnesty International lavora per proteggere ed espandere il riconoscimento e il rispetto della protesta pacifica come strumento legittimo nella difesa e nella promozione dei diritti umani; ed è per contrastare il diffuso attacco alla possibilità delle persone di organizzarsi e di protestare in sicurezza, con adeguata protezione e senza subire violenza, oppressione o sorveglianza, che l'Organizzazione ha deciso di impegnarsi a livello globale nella campagna *Proteggero la protesta* (Protect The Protest) lanciata a luglio 2022.

A livello europeo ventuno sezioni nazionali di Amnesty International, constatando l'assenza di una panoramica completa sulla situazione del diritto alla protesta pacifica che tenesse conto delle tendenze regionali in termini di legislazioni, politiche e prassi restrittive, hanno condotto una ricerca che, sulla base di una metodologia uniforme, ha fornito un'efficiente raccolta di dati e una lettura quanto più omogenea possibile circa il fenomeno repressivo verso le proteste pacifiche in Europa¹. Tra giugno e luglio 2024 Amnesty International pubblicherà i risultati di questa ricerca nell'ambito della campagna *Proteggero la protesta*, fornendo la fotografia attuale dello stato di salute del diritto di protesta pacifica nei ventuno paesi coperti, tra cui anche Italia.

I PRIMI RISULTATI DELLA MAPPATURA

I dati complessivi della ricerca forniranno esaustive informazioni e analisi anche attraverso la comparazione con gli standard internazionali e regionali per i diritti umani. Nel frattempo, grazie alla mappatura e agli approfondimenti che questa ha necessitato, dei risultati significativi, anche se parziali, sono emersi già nel 2023².

Anche se il «diritto di protesta pacifica» non è codificato come un diritto a sé nei trattati internazionali, quando le persone prendono parte o organizzano proteste, individualmente o collettivamente, esercitano una serie di di-

ritti fondamentali che sono tutelati dal diritto internazionale, come il diritto alla libertà d'espressione e di riunione pacifica, la cui intersezione stessa genera la protezione del diritto alla protesta. Il diritto di protesta pacifica include la possibilità di organizzare incontri, sit-in, scioperi, manifestazioni, raduni, boicottaggi, chiusura delle strade, atti di disobbedienza civile pacifica, eventi culturali o religiosi o proteste, sia fisiche che attraverso piattaforme online. La riunione pacifica costituisce un mezzo essenziale per esercitare numerosi altri diritti sanciti dal diritto internazionale, come il diritto di partecipazione alla politica pubblica o il diritto di sciopero.

L'Italia ha ratificato tutti gli strumenti vincolanti del diritto internazionale e si è impegnata a rispettare quelli non vincolanti che tutelano il diritto di protesta pacifica attraverso la predisposizione di garanzie e l'articolazione di diritti connessi a quello di protesta che dovrebbero essere riconosciuti, implementati e protetti per garantire il reale godimento del diritto a protestare. Tra questi, vi sono il diritto alla vita, alla libertà di associazione, alla libertà dalla tortura e altri maltrattamenti o punizioni, il diritto a non essere discriminati e i diritti economici, sociali e culturali.

Quali sono quindi gli ostacoli che il diritto di protesta pacifica incontra in Italia e che ne impediscono una piena realizzazione? Amnesty International ha individuato tre principali criticità:

- Un quadro legislativo relativo al diritto di protesta non pienamente adeguato a garantire e implementare il godimento del diritto alla protesta pacifica secondo gli standard internazionali per i diritti umani;

- L'uso non necessario o eccessivo della forza e di armi meno letali da parte delle forze di polizia impiegate in funzioni di pubblica sicurezza ed un accertamento spesso carente delle responsabilità individuali, della catena di comando e delle criticità sistemiche ed organizzative (secondo il principio di accountability che implica che vi siano trasparenza e controlli per garantire il rispetto delle leggi e degli standard professionali) ove vi siano presunte violazioni dei diritti umani.

- Una narrazione stigmatizzante contro attivismo, manifestanti e proteste da parte delle autorità, delle forze politiche e dei media.





1. IL QUADRO LEGISLATIVO PER IL DIRITTO ALLA PROTESTA PACIFICA

Il panorama normativo relativo al diritto di protesta pacifica in Italia è composto da vari strumenti, inclusa la Costituzione. Nel complesso, il panorama presenta varie criticità che verranno dettagliate nel rapporto regionale una volta pubblicato. Sulla base dei dati parziali è possibile individuare criticità in alcuni strumenti o misure, di natura preventiva o repressiva, che possono incidere sull'abilità di fruire o godere del diritto alla protesta pacifica.

Nel contesto della legislazione preventiva, che si propone di prevenire e gestire possibili situazioni di turbamento dell'ordine pubblico, si è registrato il ricorso da parte delle Questure a misure di prevenzione nei confronti di persone attiviste e manifestanti, come il *foglio di via obbligatorio*³. Queste misure hanno il potere di limitare la libertà di movimento e, di conseguenza, possono incidere sull'effettivo godimento di altri diritti. La misura del foglio di via obbligatorio, sebbene pensata per sradicare la criminalità organizzata nei territori, potrebbe prestarsi ad un possibile uso estraneo alla sua logica e ratio iniziale. La sua attuazione potrebbe essere caratterizzata dalla mancanza di certezza giuridica, poiché i criteri d'applicazione sono vaghi e privi delle necessarie garanzie, aprendo così la porta a rischi di abusi

o applicazioni arbitrarie. Il foglio di via comporta indubbie conseguenze rispetto la fruizione di altri diritti fondamentali come il diritto di movimento, il diritto al lavoro e allo studio, il diritto di riunione e il diritto ad un giusto processo. Un'applicazione arbitraria ed estranea allo scopo della misura ha anche il potenziale di generare un effetto dissuasivo verso coloro che vogliono esercitare il proprio diritto di protesta pacifica. Il foglio di via obbligatorio è stato utilizzato in diverse occasioni con attiviste e attivisti del movimento No Tav e del movimento No Muos, verso delegati e dirigenti di alcuni sindacati di base e, più di recente, con attiviste e attivisti per la giustizia climatica⁴.

Con l'apparato legislativo repressivo del diritto di protesta si intendono invece i provvedimenti legislativi che limitano il diritto alla protesta pacifica, che introducono nuovi tipi di reato o aggravano le sanzioni di reati già previsti dall'ordinamento e che possono essere commessi nell'ambito di manifestazioni; alcuni esempi possono essere il d.l. 14/2017 che introduce Daspo urbano (o divieto di accesso), misura di prevenzione finalizzata a proteggere «il decoro di specifiche aree»⁵; d.l. 113/2018 che reintroduce il reato di blocco stradale con pene fino a 6 anni di reclusione (o 12 anni se fatto da più persone) e rendendolo un reato ostativo per il rinnovo del *permesso di soggiorno*⁶; il d.l. 53/2019 che considera aggravanti alcuni tipi di reato (come la resistenza a Pubblico Ufficiale) se commessi da più persone e aggrava alcune tipologie di reato, come il danneggiamento, se compiute durante una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico⁷.

Vale la pena menzionare in questa sede due recenti interventi normativi critici per il godimento del diritto di protesta.

Il primo riguarda l'approvazione, il 18 gennaio 2024, della legge 6/2024 recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale»; la proposta legislativa ad iniziativa governativa del ministro della Cultura è stata introdotta con l'obiettivo di inibire il ricorso a determinate azioni di disobbedienza civile come l'imbrattamento, una tecnica spesso utilizzata dagli attivisti per la giustizia climatica⁸. Le modifiche che la legge apporta al Codice penale – aggravando le pene detentive già esistenti per atti di distruzione o di deturpamento di beni culturali o paesaggistici e aggiungendo sanzioni amministrative per gli stessi reati per cui è prevista una sanzione penale – potrebbero porre ostacoli e creare un effetto deterrente per l'attivismo, la protesta e verso coloro che compiono atti di disobbedienza civile come strumento di manifestazione individuale o in contesti collettivi⁹.

Il secondo intervento normativo riguarda quanto previsto nel c.d. Pacchetto sicurezza, ora Atto della Camera 1660¹⁰. Il testo della legge ora in discussione si propone di inasprire il trattamento sanzionatorio di diversi reati connessi alla pubblica sicurezza e introduce ulteriori fattispecie di reato¹¹ volte a punire condotte frequentemente poste in essere da attivisti che utilizzano la disobbedienza civile, come dimostra la proposta di inasprire nuovamente e fortemente la disciplina del Daspo urbano o dei blocchi stradali.



IL FUTURO È UN DIRITTO UMANO

#ClimateStrike

AMNESTY
INTERNATIONAL 

2. USO ECCESSIVO O NON GIUSTIFICATO DELLA FORZA E DI ARMI “MENO LETALI” DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA, IMPUNITÀ E MANCANZA DI ACCOUNTABILITY PER VIOLAZIONI.

Il secondo aspetto evidenziato nel corso dell'analisi riguarda l'impiego della forza da parte delle forze di polizia, regolamentato principalmente dall'articolo 53 del Codice penale, intitolato «Uso legittimo delle armi». Le forze di polizia, nello svolgimento delle loro funzioni di mantenimento della sicurezza pubblica, sono legalmente dotate di armi meno letali, come gas lacrimogeni, pistole a impulsi elettrici, manganelli e cannoni ad acqua. In alcune occasioni, in virtù della raccolta dati svolta per la mappatura, è stato osservato un ricorso inappropriato all'uso di armi meno letali, tra cui il manganello e i gas lacrimogeni che possono provocare ferite gravi, anche permanenti¹². Dall'inizio del 2024, episodi di uso della forza per disperdere proteste pacifiche che hanno destato preoccupazione si sono verificati in relazione a manifestazioni pubbliche riguardanti la situazione di conflitto nei territori palestinesi occupati, come avvenuto a Pisa, Bologna, Torino, Napoli.

L'uso arbitrario della forza da parte della polizia durante le manifestazioni pubbliche solleva importanti preoccupazioni in merito al godimento del diritto di protesta. L'uso della forza, ove impiegato in modo arbitrario per disperdere un'assemblea, senza rispettare i principi di proporzionalità e necessità, è una grave minaccia per il diritto di espressione, di riunione e per altri diritti fondamentali, come il diritto alla salute o all'integrità fisica. È essenziale promuovere un'azione responsabile da parte delle forze di polizia, garantendo trasparenza, responsabilità e un'adeguata formazione per prevenire abusi e garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che manifestano.

Un'altra questione critica sollevata riguarda l'inadeguatezza e la scarsa trasparenza dei procedimenti di accertamento delle responsabilità per le azioni delle forze di polizia, la c.d. accountability. Un esempio specifico di criticità, anche se non l'unico, è l'assenza dell'obbligo di utilizzare codici identificativi per gli agenti impiegati nella gestione delle manifestazioni, rendendo così impossibile l'identificazione individuale di chi fa uso illegittimo della forza o commette altre violazioni dei diritti di chi manifesta, alimentando preoccupazioni riguardo alla protezione dei diritti umani durante le operazioni di gestione dell'ordine pubblico. Infatti, l'Italia è tra i sei paesi individuati nella mappatura a non avere ancora previsto nessuna misura di identificazione per le forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico.

3. CRIMINALIZZAZIONE DELL'ATTIVISMO E DI COLORO CHE PROTESTANO

La stigmatizzazione, la repressione e la criminalizzazione delle proteste spesso implicano l'impiego di un linguaggio e di una retorica che mirano a delegittimare chi protesta e le manifestazioni stesse. Termini quali terroristi, vandali, criminali, teppisti, estremisti sono utilizzati da autorità e politici per sminuire il valore delle proteste, promuovendo una narrativa che mina la fiducia nelle istituzioni democratiche¹³. Allo stesso tempo, discorsi stigmatizzanti su proteste e attivisti alimentano una retorica di propaganda che rischia di alimentare l'odio e la violenza verso chi protesta e/o chi fa attivismo.

Inoltre, alcuni media contribuiscono a questo processo attraverso l'adozione di un linguaggio sensazionalistico che dipinge le proteste come violente e disordinate, senza considerare contestualmente le ragioni sottostanti alle manifestazioni o il diritto alla libertà di riunione pacifica come diritto e non privilegio.

È essenziale promuovere un approccio bilanciato e responsabile da parte della politica e dei media nel trattare le proteste, garantendo un'informazione equa e accurata. Il dialogo aperto e trasparente tra cittadini, autorità e giornalisti è fondamentale per preservare la libertà di espressione e promuovere una società democratica e partecipata.



APPROFONDIMENTO: IL PROBLEMA DELL'OBBLIGATORietà DEL PREAVVISO PER LE RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

L'obbligatorietà del preavviso per le riunioni in luogo pubblico, stabilita nella Costituzione e nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) del 1931 ostacola il godimento del diritto alla libertà di riunione pacifica in Italia. Il Tulps stabilisce, tra le altre cose, la facoltà e le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza e all'articolo 18 viene previsto che «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore». Secondo gli standard del diritto internazionale tale avviso dovrebbe essere utile affinché la questura organizzi e attui tutte le necessarie tutele per facilitare le riunioni in luoghi pubblici, come ad esempio chiudere le strade per permettere i cortei, proteggere i manifestanti da eventuali oppositori, facilitare il dialogo tra manifestanti e i target della manifestazione o, quanto meno, porre le condizioni affinché i messaggi delle proteste giungano ai destinatari.

Secondo l'articolo 17 della Costituzione, le riunioni in luogo pubblico richiedono un preavviso e le questure possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica¹⁴. Tuttavia, il Tulps prevede un ventaglio più ampio di motivi per i quali il questore possa impedire una riunione in luogo pubblico, ossia «ragioni di ordine pubblico, di moralità o di

sanità pubblica». La discrezionalità con cui tali nozioni possono essere interpretate dai questori ha consentito nel tempo che il preavviso obbligatorio si trasformasse in uno strumento repressivo, fornendo alle autorità il pretesto per ostacolare, limitare o reprimere le riunioni di cui non sia stato dato preavviso. Inoltre, l'omesso preavviso è soggetto a sanzioni pecuniarie e potenzialmente può comportare l'arresto fino a sei mesi. L'assenza di preavviso potrebbe essere utilizzata per giustificare il divieto o la delegittimazione di un'assemblea pubblica, oltre che per rendere accettabile l'uso della violenza o di armi meno letali da parte della polizia verso manifestanti pacifici. La mancata comunicazione alla questura può inoltre portare alla responsabilità penale degli organizzatori, violando gli standard internazionali, e potrebbe anche essere interpretata come un segno di pericolosità sociale per quanto riguarda un'eventuale applicazione del foglio di via obbligatorio, spesso utilizzato anche contro attivisti, come già descritto in precedenza.

Per il diritto internazionale le proteste spontanee, così come quelle organizzate, godono della presunzione di pacificità e l'assenza di una notifica preventiva non va a delegittimare la protesta né il diritto dei manifestanti alla protesta stessa; è necessario, infatti, ricordare che la matrice di molte manifestazioni risiede in eventi attuali e contestuali alla protesta, per cui le persone spontaneamente scelgono di scendere nelle piazze per sentimento di urgenza. In base agli standard del diritto internazionale, lo stato dovrebbe imporre una semplice procedura di notifica, intesa come informazione sullo svolgimento di un'assemblea, evitando che ciò divenga uno strumento volto a controllare o reprimere le proteste spontanee. Tale procedura, disciplinata dalla legge, dovrebbe essere chiara, trasparente, gratuita, facilmente accessibile e ragionevole, garantendo che agli organizzatori vengano avanzate richieste minime e proporzionate al potenziale impatto che l'assembramento potrebbe avere sui servizi pubblici ed evitando loro obblighi onerosi o eccessivi. Pertanto, i regimi di notifica dovrebbero escludere le assemblee per le quali si può ragionevolmente ritenere che l'impatto di un raduno su altri sia minimo, ad esempio a causa della sua natura, del luogo, delle dimensioni o della durata limitate. Il mancato preavviso preventivo o l'inosservanza di altri requisiti amministrativi non deve rendere illegale un'assemblea, né deve essere usata come base per disperderla, arrestarne i partecipanti o imporre sanzioni penali o amministrative che comportino multe o reclusione agli organizzatori o ai partecipanti.

È fondamentale che le autorità pubbliche si assumano l'obbligo di proteggere e di agevolare le proteste pacifiche spontanee, evitando di formulare giudizi prognostici di pericolosità in base all'assenza del preavviso richiesto dalla legge; l'organizzazione e la partecipazione a proteste pubbliche sono un elemento chiave del diritto di riunione pacifica e l'obbligo di notificare alle autorità una riunione pubblica risulta essere un'interferenza tale da compromettere l'idea che riunirsi pacificamente in luoghi pubblici sia un diritto. Emerge quindi un regime di preavviso non conforme al diritto internazionale, contrasto che si auspica possa venire risolto al più presto a livello legislativo.

La campagna Proteggo la Protesta, attraverso le attività di monitoraggio, ricerca, mappatura e diffusione a livello nazionale ed europeo, si propone di denunciare l'erosione degli spazi di partecipazione attiva alla vita sociale e politica del paese agiti attraverso il ricorso alla protesta pacifica. Con le sue azioni di advocacy l'Organizzazione intende promuovere e favorire cambiamenti legislativi e modifiche nelle pratiche delle autorità, nonché cambiamenti significativi nella narrazione, nella percezione e nella gestione delle proteste pacifiche. Parte centrale della campagna è amplificare la voce e le storie di denuncia di attiviste e attivisti che sono criminalizzati solo perché conducono attività pacifiche di disobbedienza civile e restituire il giusto valore di cambiamento positivo alle proteste. Proprio per questo l'11 maggio sarà lanciata la campagna nazionale «Manifesta oggi per i diritti di domani» realizzata grazie al contributo di tante associazioni e movimenti che vivono la criminalizzazione sulla propria pelle.

NOTE

¹ Per necessità metodologica la finestra temporale di raccolta dei dati è 2022-2023; tuttavia casi ed episodi particolarmente rilevanti per la ricerca avvenuti prima di tale finestra temporale sono stati considerati.

² È possibile consultare risultati parziali e sintetici delle ricerche di alcune delle sezioni di AI per la campagna Protect the Protest a questa mappa interattiva: <https://www.amnesty.it/una-mappa-interattiva-sulla-repressione-delle-proteste-pacifiche-nel-mondo/>

³ Le misure di prevenzione personale, tra cui il foglio di via obbligatorio, sono contenute nel decreto legislativo 159/2011, noto come Codice Antimafia. Altre misure di prevenzione atipiche si possono trovare in altri testi di legge, come ad esempio la disciplina del DASPO urbano, contenuta nel d.lgs. 14 del 2017, il c.d. pacchetto sicurezza Minniti-Orlando.

⁴ *Repressione contro i No Tav: fogli di via anche a chi non era presente in corteo* su L'Indipendente, 9 febbraio 2024 <https://www.lindipendente.online/2024/02/09/repressione-contro-i-no-tav-fogli-di-via-anche-a-chi-non-era-presente-in-corteo/>;

Blocchi stradali a Roma, foglio di via per 11 attivisti di Ultima Generazione, la Repubblica, 21 ottobre 2022 https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/10/21/news/blocchi_stradali_a_roma_foglio_di_via_per_11_attivisti_di_ultima_generazione-371044297/ ;

Extinction Rebellion, a un centinaio di attivisti notificati denunce e fogli di via su La Stampa, 15 gennaio 2024 https://www.lastampa.it/torino/2024/01/15/news/attivisti_extinction_rebellion_notifica_denunce_fogli_via-13996331/

⁵ In base all'articolo 10 del decreto legge n. 14 del 2017, il questore può sanzionare il soggetto coinvolto dalla misura e imporre un divieto di accesso a certe zone della città per coloro che «ponessero in essere condotte che limitano la libera fruizione e accessibilità» delle infrastrutture di trasporto (strade, piazze, ferrovie e aeroporti, come specificato dall'articolo 9 dello stesso decreto). Il Daspo Urbano rappresenta in pratica un divieto d'accesso diretto a una singola persona in determinate aree, su ordine del questore.

⁶ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;113~art13>

⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53~art12!vig=>

⁸ Comunicato del Ministero della Cultura per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del ddl contro gli attivisti per la giustizia climatica: <https://www.beniculturali.it/comunicato/24444>

Diverse sono state le dichiarazioni che hanno specificato la volontà di intervenire per inibire gli atti di disobbedienza civile pacifica; <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/57050.pdf>

⁹ <https://www.amnesty.it/il-senato-approva-il-testo-di-legge-contro-gli-attivisti-climatici/>
<https://www.amnesty.it/il-ddl-contro-gli-attivisti-climatici-e-legge/>

¹⁰ <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1660&sede=&tipo=>

¹¹ Un esempio è la proposta di introdurre l'articolo 270-quinquies.3 C.p., «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», o l'articolo 415-bis C.p., «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario».

¹² <https://www.amnesty.it/attivista-ferita-da-una-cartuccia-di-gas-lacrimogeno-durante-manifestazione-no-tav/>; <https://www.amnesty.it/appelli/armi-meno-letali-no-al-commercio-senza-regole/>

¹³ Mega blitz contro gli attivisti di Ultima Generazione. *Sono eco-terroristi, nel mirino l'oleodotto di Trieste*, su Il Giornale, 25 maggio 2023, <https://www.ilgiornale.it/news/politica/mega-blitz-contro-attivisti-ultima-generazione-sono-eco-2156729.html>

Salvini contro i NoTav: non sono ambientalisti ma criminali su Open, 30 luglio 2023 <https://www.open-online/2023/07/30/matteo-salvini-no-tav-criminali/>;

Gli attivisti per il clima bloccano l'autostrada, Salvini li insulta: 'Eco-imbecilli. La Lega propone il carcere su Il fatto quotidiano, 19 ottobre 2023 <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/19/gli-attivisti-per-il-clima-bloccano-lautostrada-salvini-li-insulta-eco-imbecilli-la-lega-propone-il-carcere/7328060/>;

«Blitz a Venezia: gli eco-vandali si calano da Rialto e colorano di verde il Canal Grande. Portati in questura annunciano nuove azioni» su Il gazzettino, 9 dicembre 2023 https://www.ilgazzettino.it/nord-dest/venezias/acqua_verde_ponte_rialto_attivisti_clima_canal_grande_blitz_eco_vandali_cosa_e_successo_oggi_sabato_9_dicembre-7806385.html

¹⁴ Articolo 17 della Costituzione italiana: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

PER MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE

A CURA DI LEGAL TEAM ITALIA

ANALISI DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE PENDENTI
A CARICO DEGLI ATTIVISTI
DI ULTIMA GENERAZIONE E DI EXTINCTION REBELLION

A livello nazionale circa il 60% dei procedimenti penali si prescrive durante le indagini; molti altri processi iniziano ma si concludono con sentenze di *non* doversi procedere per prescrizione, a volte dopo anni di dibattimento. Il problema dei tempi della giustizia penale è così grave che in sette anni vi sono state tre riforme della prescrizione e una quarta è in gestazione.

In questa generale lentezza giudiziaria, i processi di cui ci stiamo occupando hanno tempi assolutamente inferiori a quelli “normali”: vanno a giudizio militanti accusati di fatti commessi pochi mesi prima.

Rendere giustizia in tempi accettabili dovrebbe essere un cardine del sistema penale, e non possiamo certo lamentarci se i “nostri” processi hanno tempi brevi, ma questa celerità è fonte di inquietudine allorquando solo questi processi vengono tenuti in tempi che dovrebbero essere normali, mentre questo trattamento di “favore” è riservato solo ai militanti ecologisti.

La seconda notazione è che tra le centinaia di procedimenti sono pochissimi quelli per resistenza a pubblico ufficiale, che di solito si concludono con sentenza di *non* luogo a procedere per l'assoluta inconsistenza delle accuse.

Questo dato sottolinea un aspetto centrale dei movimenti ecologisti: la scelta della non violenza come cardine della loro attività (e la scarsissima o inesistente offensività della loro condotta). A fonte di ciò la repressione si muove su due livelli: penale, con decine di processi incardinati e altri in indagine; amministrativo con decine di fogli di via, avvisi orali e addirittura sorveglianza speciale; oltre alle pesantissime sanzioni pecuniarie (multe) per il c.d. deturpamento di beni ambientali, di recente introduzione.

Le imputazioni sono spesso “modellate” sulle modalità di azione di Ultima Generazione e Extinction Rebellion. Queste azioni sono volte ad allertare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico e sulla assoluta carenza di risposte, o addirittura negazione del fenomeno, da parte del governo e si sono manifestate con una pluralità di iniziative, tutte dal tono della provocazione intellettuale: lancio di vernice lavabile o altre sostanze innocue sul basamento o sulle cornici di opere d'arte e monumenti e su luoghi simbolici; “colorazione” di fontane e corsi d'acqua con sostanze vegetali; picchetti e presidi; blocchi stradali di arterie di grande comunicazione (tangenziali, raccordi) o vie cittadine; blocchi dei settori dei voli privati (vip) degli aeroporti di Milano.

- I reati contestati, dunque, sono:
- distruzione (art. 518 duodecies n. 1 c.p.) o deturpazione di beni culturali (n. 2);
 - danneggiamento (art. 635 c.p.) quando il bene deteriorato non sia culturale;
 - imbrattamento (art. 639 c.p.);
 - blocco stradale (se attuato non su linee ferroviarie e senza ausilio di mezzi atti ad ostruire la carreggiata non costituisce reato ma illecito amministrativo, ma è all'esame del legislatore un disegno di legge governativo che intende estendere la punibilità anche al blocco effettuato con il solo corpo se in più persone); nella pratica episodi di questo genere sono stati a volte qualificati come violenza privata (art. 610 c.p.) o attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432) con una interpretazione della norma che si discosta notevolmente dalla giurisprudenza;
 - violenza privata (art. 610 c.p.), contestata più volte, essendo un reato "contenitore" che viene applicato qualora non vi sia violazione di altra norma di legge;
 - art. 18 Tulps (omesso avviso di manifestazione pubblica), quasi sempre contestato impropriamente, in quanto (a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la parziale illegittimità) la norma punisce gli organizzatori e non i semplici partecipanti al raduno, ma queste associazioni non sono gerarchicamente ordinate per cui non vi sono promotori o organizzatori.

In un caso, a Padova, la Procura ha utilizzato come "cappello" delle iniziative l'accusa di associazione per delinquere.

Vi sono poi denunce, decreti penali di condanna e processi per violazioni del foglio di via (art. 36 comma 3 Dlgs 159/2011) nei confronti di coloro che facciano ritorno in una città dalla quale sono stati allontanati. I processi per questo tipo di reati sono in grande numero, più di quelli relativi ad azioni sul campo e dimostrano la valenza repressiva del c.d. "codice antimafia", di per sé misura repressiva e di dubbia costituzionalità che in questi casi viene applicato in modo del tutto improprio essendo evidente che i militanti ecologisti non commettono atti criminali, men che meno legati alle organizzazioni mafiose.

I processi pendenti sono decine; sinora vi sono state alcune condanne, generalmente a pene miti, in cui spesso è stata applicata l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Risulta anche che vi siano stati arresti, in poche occasioni, che però sono stati effettuati senza il rispetto delle norme, in quanto sono state elevate imputazioni ad hoc, non supportate da elementi di fatto, che hanno permesso l'arresto in flagranza.

Si segnalano, comunque, alcune archiviazioni: in alcuni l'archiviazione è stata chiesta dal Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto, in relazione a scritte murali, blocchi stradali di particolare brevità effettuati nei centri cittadini, interruzione di pubblico servizio e omessa comunicazione

di manifestazione; in altri casi perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, perché l'organo inquirente non ha rinvenuto nella condotta gli estremi dei reati contestati (ad esempio non è stato ritenuto interruzione di pubblico servizio o occupazione manifestare calandosi dal tetto di un edificio con delle corde, o si è ritenuto impossibile identificare gli organizzatori di una manifestazione non comunicata). Alcuni pubblici ministeri hanno così mostrato di dissentire dalle teorie accusatorie delle Questure. Anche l'indagine per associazione a delinquere intentato a Padova non è andato oltre l'udienza preliminare in quanto la stessa Procura della Repubblica ha ritenuto che l'accusa era inconsistente.

Oltre all'aspetto giudiziario è necessario sottolineare che gli interventi delle forze dell'ordine sono massicci e sproporzionati rispetto alla scarsa gravità dei reati contestati.

È prassi comune che i militanti fermati per identificazione in relazione a reati per cui non è previsto l'arresto vengano tenuti in questura per ore (nonostante siano tutti forniti di documenti e in gran parte già noti alle autorità) dimostrando un abuso della propria autorità da parte delle forze dell'ordine.

È accaduto anche che militanti che trasportano vernice lavabile vengano pedinati da nutrite squadre di agenti, o siano fermati e denunciati lontani dal luogo ove si sarebbe tenuta una iniziativa.

È accaduto anche che a due militanti accusati di scritte sul marciapiede siano stati sequestrati tutti i supporti informatici (provvedimento poi revocato dalla Procura dopo il ricorso al Tribunale del riesame).

Si segnalano poi episodi di intimidazione nei confronti di giornalisti, a cui viene impedito di svolgere la loro attività di informazione delle azioni di Ultima Generazione, e un recente episodio di maltrattamento di un attivista da parte di agenti.

Oltre al dissenso di alcune procure o pubblici ministeri (dimostrato dalle archiviazioni), la magistratura ha talvolta avuto un approccio positivo, con comminazione di pene relativamente miti o concessione dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o assoluzioni per particolare tenuità del fatto; ma è ancora presto per poter valutare appieno questo aspetto.

La repressione, oltre che in campo penale, si manifesta nelle cosiddette misure di prevenzione, disciplinate dal codice antimafia (D.l. 159/2011), che sanziona coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In pratica i partecipanti alle iniziative di Ultima Generazione e Extinction Rebellion vengono considerati alla stregua di persone dedite al malaffare, delinquenti legati alla criminalità organizzata e mafiosa, che devono essere allontanati con un foglio di via che gli proibisce di far ritorno nel comune dove è stata effettuata l'azione per un periodo da sei mesi a tre anni; a questo provvedimento segue a volta un "avviso orale" a cessare la loro at-

tività criminale. In due casi è stata addirittura chiesta la misura della prevenzione speciale, provvedimento gravemente limitativo della libertà personale (ma i Tribunali interessati hanno rigettato la richiesta). Il quadro che si delinea in questa breve descrizione è di un forte accanimento, in primis da parte delle forze dell'ordine (cioè l'esecutivo) ma anche delle procure, nei confronti degli ecoattivisti, che in questo momento storico vengono definiti e considerati ecovandali o addirittura ecoterroristi.

Le ulteriori misure repressive varate da poco aggravano il quadro generale e delineano una situazione in cui i militanti ecologisti non violenti sono il nemico che il potere deve eliminare perché non sollevino il velo di menzogne e ipocrisia steso sulla catastrofe ecologica incombente, tanto da disegnare nuove fattispecie di reato sul modello delle loro azioni (ad es. l'imbrattamento delle teche di opere d'arte) o da introdurre duplicazione di sanzioni penali ed amministrative in violazione del divieto di ne bis in idem.

È una riedizione aggiornata della famigerata teoria del diritto penale del nemico, che prevede la punizione non degli atti effettivamente compiuti e in relazione alla loro gravità, ma della personalità di chi li compie, che diventa il nuovo nemico da combattere.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 9/4/24, che ha affermato solennemente la gravità della situazione climatica e ambientale e condannato la Svizzera per non aver posto in essere misure volte a contrastare il fenomeno fa però intravedere sviluppi positivi per la difesa dei movimenti ecologist

Dopo le prime iniziative di Extinction Rebellion e di Ultima Generazione gli attivisti hanno contattato alcuni avvocati che hanno una lunga esperienza di difesa delle vittime della repressione e degli attivisti dei movimenti sociali. Si è così costituito un collegio difensivo nazionale del quale fanno parte avvocati (alcuni dei quali appartengono alle associazioni Legal Team Italia e Giuristi Democratici) che hanno partecipato alle lotte e ai processi di Genova 2001, No Tav, No Tap e a molti altri in questi anni e portano in questa nuova e impegnativa sfida le esperienze e le professionalità maturate in queste esperienze.

LE CONSEGUENZE PENALI PER GLI ATTIVISTI E NON SOLO

PAOLA BEVERE AVVOCATO

PREMESSA

La visione antropocentrica che mette l'uomo al vertice della scala naturale è relativamente recente, per milioni di anni la nostra posizione nella catena alimentare era su un punto mediano¹. Una volta raggiunto il vertice della piramide, sono iniziate le discriminazioni di razza, sesso e specie animale. Il pianeta Terra è composto dal 70% di acqua e le piante rappresentano l'86,7% della vita, i funghi l'1,2%, gli esseri animali e umani lo 0,3%, mentre la parte restante è di microrganismi².

Ad oggi, la ricchezza del nostro pianeta anche è raffigurabile in forma piramidale, con al vertice una percentuale minima di rappresentanti, normalmente uomini bianchi, ossia il 20% della popolazione mondiale che possiede l'80% della ricchezza (lo 0,8% ne possiede il 51,2%)³.

Ciò spiega perché sia solo il mercato a stabilire, sulla base unicamente delle prospettive predatorie di privati, in quali settori produttivi investire, senza curarsi dei danni all'ambiente, ai pubblici interessi e ai diritti fondamentali di tutti e tutte. In questo ultimo millennio, infatti, vi è stata una globalizzazione dell'economia, ma non una globalizzazione della politica, ciò ha comportato la commissione di quelli che Luigi Ferrajoli definisce «crimini di sistema»⁴.

In tal senso, il rapporto sull'accaparramento della terra 2023 del Focsiv⁵, ha spiegato che la convergenza tra le conseguenze della guerra in Ucraina, con l'uso del cibo come arma impropria, e la transizione ecologica con la nuova corsa alle materie prime critiche, stanno provocando una accelerazione della competizione tra blocchi geopolitici per il controllo e lo sfruttamento della Terra. Un fenomeno che contribuisce alla drammatica riduzione della biodiversità. Questo sistema economico basato sullo sviluppo è al collasso, in quanto le risorse del pianeta sono finite, quindi la crescita non può essere infinita⁶.

Inoltre, la globalizzazione ha distrutto i sindacati e reso precario il lavoro, ha aumentato l'inflazione⁷, mentre il disastro ecologico ci porta dritti verso la catastrofe ambientale. Ciò avviene perché siamo su un treno senza conducente, le corporation hanno un profilo psicopatico (come i social net-

work e gli algoritmi), perché il liberismo persegue ciecamente il profitto, a danno del bene comune e della stessa sopravvivenza.

Il consumismo, figlio del capitalismo, ci invita ad acquistare sempre di più cose di cui non abbiamo reale bisogno, alterando l'equilibrio nostro e del pianeta. Basti pensare che in Europa nel 2021 si sono importati 138 milioni di tonnellate di prodotti agricoli e se ne son buttati 153,5 milioni⁸, come avviene per l'industria della carne e per il fast fashion che riempie le discariche del terzo mondo di vestiti nuovi e mai usati.

In conclusione, l'antropocene ci ha portati al 2023, l'anno più caldo del pianeta Terra dal periodo interglaciale e da quando sono cominciate le misurazioni da parte dell'uomo⁹, come confermato dal report del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Ad agosto 2023, per il quinto mese consecutivo, la temperatura globale della superficie oceanica ha raggiunto un livello record¹⁰.

L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dell'ONU già nel 2018, «ha evidenziato la portata senza precedenti della sfida necessaria a contenere il riscaldamento entro 1,5°C. Cinque anni dopo, questa sfida è diventata ancora più grande a causa del continuo aumento delle emissioni di gas serra. Il ritmo e la portata di ciò che è stato fatto finora, e i piani attuali, sono insufficienti per affrontare il cambiamento climatico. Più di un secolo di utilizzo di combustibili fossili e di uso iniquo e non sostenibile dell'energia e del suolo ha portato a un riscaldamento globale di 1,1°C rispetto ai livelli preindustriali. Da questa situazione sono scaturiti eventi meteorologici estremi più frequenti e più intensi che hanno causato impatti sempre più pericolosi sulla natura e sulle persone in ogni regione del mondo»¹¹. Di recente la regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità¹².

Quindi, arginare e invertire la rotta di questa devastazione planetaria – che può solo portarci all'estinzione – sono l'unica occasione per l'umanità. Invece, la politica non avanza proposte fattive, ma in alcuni casi rema contro¹³. Si continua a ragionare alla rovescia, prima gli interessi economici dei privati e poi il welfare, così anche al livello mondiale, come emerso dalla recente Cop29¹⁴. Il tempo per agire è già scaduto, occorre impostare un programma che elimini le disuguaglianze e metta al primo posto il benessere di Pachamama, per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi.

GLI ECOATTIVISTI IN ITALIA

In questo deserto desolante e nel sordo silenzio delle istituzioni, sono nati i movimenti per la tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, tramite manifestazioni di protesta e non solo, in quanto le tradizionali forme di dissenso non sono state sufficienti in questi anni.

In particolare in Europa si sono distinti i Fridays For Future (<https://fridaysforfuture.org/>), Extinction Rebellion (<https://extinctionrebellion.it/>), Ultima Generazione (<https://ultima-generazione.com/>), movimenti formati da giovani – infatti gli attivisti generalmente hanno in media 30 anni di età – e sono caratterizzati da un'organizzazione orizzontale. Le azioni di disobbedienza civile non violenta in Italia si sono manifestate tramite blocchi

del traffico; coreografie/performance come la manifestazione dei pinocchi di XR¹⁵; oppure incollandosi alle opere d'arte con le mani ovvero ancora tinteggiando con colori biodegradabili opere monumentali, palazzi del potere, fontane, fino alla laguna di Venezia¹⁶. Nel 2023 delle manifestazioni da parte di Ultima Generazione hanno avuto eco l'imbrattamento del quadro di Van Gogh a Roma, l'incollamento sulla statua di Laocoonte nei musei vaticani e l'azione alla fontana di Trevi.

I reati contestati per queste condotte sono per il blocco stradale, la violenza privata (art. 610 c.p.) ovvero l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e la manifestazione non autorizzata (art. 18 Tulp); mentre per gli imbrattamenti la fattispecie delittuosa è a seconda dei casi danneggiamento (art. 635 c.p.) e imbrattamento (art. 639 c.p.) ovvero l'art. 518-duodecies c.p. relativo ai beni culturali.

Occorre rilevare che tutti gli attivisti sono colpiti ogni volta da fogli di via obbligatori¹⁷, in quanto ritenuti pericolosi socialmente¹⁸ dal Questore. Le misure di prevenzione, di origine ottocentesca, inizialmente erano dedicate agli «oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette», poi nel 1931 alle «persone pericolose per la società». Tali misure amministrative sono ritenute in dottrina lesive del principio di stretta legalità e in contrasto con le libertà fondamentali stabilite dalla Costituzione¹⁹.

L'utilizzo di questo strumento di "prevenzione" è sempre più frequente e di conseguenza un reato spesso contestato è la violazione del foglio di via. In alcuni casi, il Giudice penale ha prosciolto ritenendo illegittimi i fogli di via obbligatori per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e per l'effetto sono stati disapplicati²⁰.

LE CONSEGUENZE PENALI E NON SOLO PER LE ATTIVISTE E PER GLI ATTIVISTI

Gli attivisti dei movimenti suddetti non vogliono commettere reati, anzi studiano forme di disobbedienza civile che non abbiano conseguenze penali, proprio perché il loro obiettivo non è delinquere, ma portare all'attenzione i temi legati alla giustizia climatica. Pertanto, lo strumento penale appare in molti casi una forma eccessiva di tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

La libertà di riunione è un diritto costituzionalmente garantito, attraverso l'art. 17 Cost.²¹, nonché l'art. 11 della Cedu e l'art. 12 della Carta fondamentale dell'UE. Nel bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti, da un lato, si mira a tutelare l'ordine pubblico ma dall'altro si riconduce tale libertà nell'alveo dei diritti inviolabili dell'uomo, previsti espressamente dall'art. 2 Cost.²².

Il limite a questo diritto fondamentale sono la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, in tal senso l'art. 18 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, stabilisce che: «i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di

riunione non privata»; il terzo comma prevede la punizione dei contravventori con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 206 a 413 euro.

La **manifestazione non autorizzata** viene contestata ai promotori dell'azione; infatti, secondo risalente giurisprudenza, costituisce riunione qualsiasi raggruppamento di persone che sia caratterizzato da una generica unità di intenti, come un corteo improvvisato o un raggruppamento di persone sollecitato da un appello estemporaneo²³. Individuare i promotori in un movimento senza vertici è una forzatura: se lo sono tutti, non lo dovrebbe essere nessuno.

Come anticipato, tramite l'utilizzo abnorme dei fogli di via (circa un centinaio), vi è una vera e propria repressione del dissenso preventiva. Soprattutto, a seguito delle **violazioni del foglio di via**²⁴ i procedimenti penali che ne scaturiscono sono altrettanti.

Il Legislatore – tramite il decreto legge 123 del 15 settembre 2023 c.d. Caivano – ha novellato la fattispecie di reato da fattispecie contravvenzionale (punita con l'arresto da uno a sei mesi) in fattispecie delittuosa (punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro). Quindi appare evidente che questa sanzione più grave determinerà dei cumuli di pena significativi per queste ipotesi delittuose, dalle quali è difficile essere prosciolti, salvo che il Giudice penale disapplichì il foglio di via obbligatorio in quanto illegittimo²⁵.

Rispetto alle fattispecie di danneggiamento (ex art. 635) e imbrattamento di cose altrui (ex art. 639 c.p.), secondo la giurisprudenza di legittimità, nella prima ipotesi, il danno al bene è permanente, mentre il deturpamento «deve produrre un'alterazione temporanea e superficiale della 'res aliena', il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile», [Cass.Pen.Sez V, n. 38574 del 21/05/2014 UD. (dep. 19/09/2014) Rv.262220-01] Sez. V, n. 38574 del 21/05/2014 Ud. (dep. 19/09/2014) Rv. 262220-01)²⁶. In tal senso, è stato osservato nella Relazione del Massimario n. 34/2022 al punto 2.12 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, legge 9 marzo 2022 n. 22) sull'art. 518-duodecies c.p che la condotta di imbrattare è «l'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, nella specie con scritte in vernice, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore; anche quando la ripulitura abbia richiesto una ritinteggiatura completa e per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro, v. Sez. 2, n. 12973 del 11/12/2002, dep. 2003, Miseo e altri, Rv. 224318-01; conf. Sez. 6, n. 11756 del 3/11/2000, Rv. 217386-01)».

Pertanto, in tutti i casi di azioni con l'utilizzo di vernici biodegradabile, lavabili con solo l'utilizzo di acqua piovana, non si dovrebbe applicare tale ipotesi di reato. Infine, il **blocco del traffico** è stato in alcuni casi perseguito per interruzione di pubblico servizio (ex art. 340 c.p.), come nel caso di autostrade²⁷; mentre in altri di violenza privata (art. 610 c.p.) sulla base della giurisprudenza di legittimità²⁸ che ritiene violenza qualsiasi mezzo idoneo

a privare coattivamente l'offeso della libertà di azione o capacità di autodeterminazione. Nel caso di specie il conducente non ha la possibilità di muoversi con il veicolo, ma la giurisprudenza si è espressa su casi concreti assai diversi. In un caso di blocco stradale, addirittura era stato ipotizzato dalla Procura il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti ex art. 432 c.p., ma non avallato dal GIP dell'udienza di convalida.

Si precisa che il mero «blocco stradale» con l'uso solo dei corpi è sanzione amministrativa secondo il dlgs n. 66 22 gennaio 1948²⁹, ma è ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.l.g. 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa³⁰.

I reati maggiormente contestati ai militanti per l'ambiente sono stati oggetto di riforma dalla legge n. 6 del 22 gennaio 2024 (c.d. legge ecoattivisti), che ha l'obiettivo di inasprimento sanzionatorio, tipico del panpenalismo.

L'art. 1 introduce per chi deturpa beni culturali sanzioni amministrative piuttosto elevate irrogabili dal Prefetto, che si aggiungono alla sanzione penale, anche se la norma prevede una sorta di principio di specialità:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

L'art. 2 modifica il primo comma dell'art. 518-duodecies c.p. inserendo la locuzione: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000».

Gli altri articoli prevedono modifiche sanzionatorie all'art. 635 c.p. (danneggiamento) e 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). In particolare l'art. 3 modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. (punito da uno a cinque anni di reclusione) introducendo la pena pecuniaria della multa fino a 10.000 euro.

L'art. 4 modifica l'art. 639 c.p., in particolare al comma 1 aumenta la multa da 103 euro fino a euro 309. Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; tale fattispecie non sembra tener conto del principio di offensività, in quanto il vetro protettivo non è l'opera d'arte. Al terzo comma invece è stato inserito il seguente periodo: «Chiunque, fuori dei casi preveduti

dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

Vedremo nei prossimi mesi l'impatto di questa novella legislativa, che si applicherà ovviamente solo alle condotte future, in virtù del principio sulla successione delle leggi penali.

Nel mentre la maggior parte dei procedimenti sono ad oggi pendenti in fase di indagini preliminari o al dibattimento. Qualche condanna in primo grado vi è già stata, di particolare interesse è la sentenza emessa dal Tribunale dello Stato Città del Vaticano, ove si celebra un processo basato sul codice di procedura penale Zanardelli del 1913, con tutte le prove a carico già nel fascicolo del Tribunale. Il delitto contestato era il danneggiamento perché «distruggevano, guastavano e, comunque, deterioravano un monumento pubblico di inestimabile valore storico-artistico, vale a dire il basamento del Gruppo scultoreo del Laocoonte conservato nel Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani». La condanna, in nome di Sua Santità Papa Francesco, è stata alla pena di 9 mesi di reclusione e € 1.500,00 di multa, nonché al risarcimento del danno di € 28.000,00, senza concessione delle attenuanti generiche ma con la sospensione condizionale della pena.

Al contempo vi è stata un'assoluzione³¹ emessa dal Tribunale di Firenze in quanto gli attivisti avevano incollato le proprie mani alla vetrata di protezione di un'opera del Botticelli, fatto che quindi non configurava l'ipotesi di danneggiamento o di imbrattamento dell'opera. Le fattispecie di reato contestate, ossia la manifestazione non autorizzata e l'interruzione di pubblico servizio, non sussistevano rispettivamente perché «la contravvenzione in questione può ormai realizzarsi solo in luogo pubblico e non più in luogo aperto al pubblico» mentre «l'interruzione/turbamento del pubblico servizio relativo all'attività degli Uffici è stata il frutto di una libera determinazione delle autorità museali... non strettamente necessaria».

Inoltre, molti fascicoli sono stati archiviati per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in relazione all'art. 76 dlgs 159 del 2011 ovvero per l'art. 18 T.u.l.p.s., in quanto non erano individuabili i promotori.

Infine, si segnala che sia il Tribunale di Bologna che il Tribunale di Roma hanno riconosciuto la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, ex art. 62 c.p., di rilevante importanza essendo così riconosciuto il fine moralmente apprezzabile, corrispondente a valori etici o sociali effettivamente riconosciuti preminenti dalla collettività³². Occorre però evidenziare che il Tribunale di Roma ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisoriamente esecutive di € 50.000,00 e € 10.000,00 nei confronti delle parti civili del Senato della Repubblica, del Ministero della cultura e di Roma Capitale, per l'imbrattamento del portone del palazzo del Senato della Repubblica.

Di recente, i dati del Copernicus Climate Change Service di maggio 2024 mostrano che: «La temperatura media globale per maggio 2024 è stata di 1,52° C superiore alla media preindustriale del periodo 1850-1900, segnando

l'undicesimo mese consecutivo (da luglio 2023) pari o superiore a 1,5° C. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (giugno 2023 - maggio 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,75° C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,63 C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900»³³.

Pertanto, il perdurare dell'inerzia da parte delle istituzioni consentirà in futuro l'applicazione delle esimenti ex artt. 52 c.p. (legittima difesa) ovvero 54 c.p. (stato di necessità) nei procedimenti penali per chi manifesta al fine di ottenere un cambiamento delle politiche sull'ambiente.

Si profila, infatti, una strada per garantire la manifestazione del dissenso a tutela di un bene fondamentale costituzionalmente garantito. La tutela dell'ambiente era prima riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost. Con la novella costituzionale del 2022 al comma 2 dell'art. 9 Cost. è stato inserito che la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Inoltre, all'art. 41 Cost. è stato aggiunto che la libertà di impresa non può recare danno alla salute e all'ambiente.

Appare evidente che nel classico bilanciamento dei diritti fondamentali, la rilevanza di manifestazioni del pensiero e di critica in protezione di beni di valore costituzionale debba prevalere rispetto all'ordine e sicurezza pubblici ovvero al patrimonio artistico, mentre ad oggi pare che la Repubblica non solo privilegi irrazionalmente e illegittimamente questi ultimi (determinando la necessità di sollevare coerente questione di costituzionalità delle norme repressive e della loro interpretazione), ma partecipi alla soccombenza dell'ambiente, privando le future generazioni del diritto principale, che è quello alla vita.



NOTE

¹ Yuval Noah Harari, *Sapiens, da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*. p. 21. Ed. Mompiani 2017. Secondo l'autore, avendo raggiunto gli umani la vetta in fretta, l'ecosistema non ebbe il tempo di equilibrare il nuovo assetto. Inoltre, al contrario dei principali predatori, che sono creature maestose di grande sicurezza, l'uomo sapiens è rimasto piccolo, pieno di paure e ansie circa la posizione che occupiamo, il che ci rende doppiamente crudeli e pericolosi (verso noi stessi e le altre creature viventi).

² Stefano Mancuso, *Fitolipis, la città vivente*. p. 14 Ed. Laterza 2023.

³ Stefano Mancuso, *Fitolipis, la città vivente*, p. 18 Ed. Laterza 2023.

⁴ Luigi Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*. p. 51 e ss. Ed Feltrinelli 2022.

⁵ <https://www.focsiv.it/> «D'altra parte, l'accaparramento è un fenomeno strutturale della crescita economica sia dell'economia capitalista che di quella pianificata, e ora può anche esserlo, paradossalmente, di quella verde e presuntamente circolare. Numerosi scienziati infatti denunciano come si stia assistendo ad una "sesta estinzione di massa" di specie animali e vegetali, dovuta anche al cambiamento climatico. Una estinzione a cui cercano di far fronte le Nazioni Unite con nuovi impegni per la preservazione della biodiversità, così come per arrestare il riscaldamento climatico. Ma i progressi sono lenti e soprattutto l'attuazione da parte degli Stati nazione è largamente insufficiente. L'impegno politico coinvolge anche l'Unione Europea che sta negoziando la nuova direttiva per regolare il comportamento delle imprese in modo da salvaguardare i diritti umani, tra cui il diritto alla terra, e l'ambiente. Le organizzazioni della società civile italiana, con la Campagna Impresa2030, a cui partecipa la Focsiv, sono attivamente impegnate nel sostenere un negoziato che riconosca i diritti delle comunità a decidere della propria vita, difendendosi dai grandi interessi privati». (Pag. 5 Report).

⁶ T. Montanari, *Art. 9 Costituzione italiana*. Pag. 139. Carocci editore. 2023.

⁷ Carlo De Benedetti, *Il cambiamento che serve all'Italia*. P. 34. Ed. Solferino 2023.

⁸ Antonella Viola, *La via dell'equilibrio*. P. 142 Ed Feltrinelli 2023.

⁹ <https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202308>

¹⁰ <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202308>

¹¹ <https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-2023-ar6-rapporto-di-sintesi/>

¹² <https://greenreport.it/news/clima/siccita-la-sicilia-ha-dichiarato-lo-stato-di-calamita-naturale-agricoltura-e-allevamento-a-rischio/>

¹³ Carlo De Benedetti, *Il cambiamento che serve all'Italia*. Pag 61. Ed. Solferino 2023. «Un esempio chiarissimo è stata la fanfara con cui la presidente Giorgia Meloni, alla fine di gennaio 2023, ha magnificato durante una visita di Stato in Algeria l'idea di fare dell'Italia un hub del gas per l'Europa. Sostanzialmente, si tratterebbe di attraversare tutta la penisola, con un tubo che trasporti il gas dall'Africa verso il Nord: un'opera ecologicamente dannosa per il Paese quanto vantaggiosa per Eni che potrebbe vendere il suo gas in eccesso». (Pag. 66 op. cit.).

¹⁴ <https://ilmanifesto.it/cop-29-alla-guida-un-altro-veterano-dellindustria-fossile>

¹⁵ <https://extinctionrebellion.it/press/2023/10/24/denunce-foglidiviva-fermi-prolungati-paese-dei-balocchi/>

¹⁶ <https://extinctionrebellion.it/press/2023/12/10/fogli-di-via-venezia-per-azione-canal-grande/>

¹⁷ Art. 2 d.lgs. 159 del 2011 «Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose

per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento».

¹⁸ Art. 1 «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

¹⁹ Luigi Ferrajoli, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*. Editori Laterza 2024 pag. 211.

²⁰ «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità». Cass. Pen. n. 54155 del 27/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 27464-01.

²¹ «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

²² «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

²³ Cass. Sez. I, n. 14850 del 04/07/1977 Ud. (dep. 21/11/1977) Rv. 137318-0.

²⁴ Art. 76 comma 3 del dlgs 159 del 2011: «Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro».

²⁵ Cass. Pen. Sez. 1 –, Sentenza n. 34556 del 18/04/2023 Ud. (dep. 08/08/2023) Rv. 285058-01.

²⁶ Le condotte rilevate sono state in concreto «l'affissione di manifesti» (Cass. Pen. Sez. II n. 845 del 19/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254053-01) «il verniciare» (S e z. V I n. 11756 del 03/11/2000 Ud. (dep. 16/11/2000) Rv. 217386-01), «lo sputare» (Sez. II n. 5828 del 24/10/2012 Ud. (dep. 06/02/2013) Rv. 255241-01), «lo sporcare e insudiciare», come ad esempio «la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini (sulla particolare natura della condotta del reato di cui all'art. 639 cod. pen. vedi Sez. 2, n. 5828 del 24/10/2012, dep. 6/2/2013, Rv. 255241 e sulla differenza con il danneggiamento Sez. 2, n. 2768 del 2/12/2008, dep. 21/1/2009, Rv. 242708)».

²⁷ Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio e non l'illecito amministrativo

di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) la condotta di coloro che occupino, in forma collettiva e per un tempo prolungato, un intero tratto autostradale e ne determinino la chiusura, in quanto l'evento interruttivo causato non è connotato dalla semplice alterazione del regolare e continuativo funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento. Cass. Pen. Sez. VI n. 5463 del 28/10/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280597-02.

²⁸ Cass.pen. Sez V n. 3991 del 14.12.2022 Rv. 283961, conf. Cass. Pen. n. 21779/2006, n. 8425/2014, n. 33253/2015.

²⁹ Art. 1-bis. – 1.« Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori».

³⁰ Cass. Pen. Sez. V, n. 21228 del 07/02/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219028-01.

³¹ <https://www.lifegate.it/il-fatto-non-sussiste-le-azioni-di-ultima-generazione-non-constituiscono-reato>

³² Cass. Sez. VI n. 19764 del 11/12/2019 Ud. (dep. 01/07/2020) Rv. 279265 – 01 (riconosciuta alle condotte di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale poste in essere nel corso di manifestazione di protesta in opposizione alla esecuzione dell'opera pubblica denominata "Tav").

³³https://climate.copernicus.eu/hottest-may-record-spurs-call-climate-action?utm_source=socialmedia&utm_medium=tw&utm_id=news-call-climate-action-0624&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR2l1zdWQKn1ntdeksa9_BRs1-VMv1wFoWYjb0L2K8rHPasRYbQGKHMbi2c_aem_AUxLZy9ZW5IFwETxA1UPD6i64SKt_tiuWzGcW3QRu2SULNjyYmV6Z3fTzqdVwfgugLP_ycdsHpywk4UVacKfK1N





La polarizzazione “anti-ambientalista”, guidata dagli interessi delle grandi aziende fossili che si sono organizzate per negare e confutare la crisi climatica, mira esattamente ad impedire «opportunità per partecipazione e nuove idee». Reprimere la protesta nonviolenta è dunque la conseguenza di una scelta ben precisa.

Siamo sicuri di voler vivere in un Paese che preferisce i trafficanti di materiali radioattivi a chi sversa in una fontana colorante idrosolubile?

LA LUNGA MARCIA DELLA REPRESSIONE

ALESSANDRO GARIGLIO AVVOCATO

ALESSANDRO GIANNÌ DIRETTORE DELLE CAMPAGNE GREENPEACE

Una comprensione sempre più netta dei rischi connessi alla distruzione ambientale e in particolare alle emissioni clima-alteranti ha imposto alle élite politiche dei Paesi occidentali una scelta: cambiare rotta o insistere sulla via della distruzione ambientale. La scelta è stata di negare. Il corollario: sostituire il “nemico” sovietico col “nemico” ambientalista e la vulgata *Verdi fuori, rossi dentro* (è il titolo di un libretto del 2007¹ firmato da Vittorio Feltri, Renato Brunetta, Franco Battaglia e Angelo Ricci) è piuttosto esplicativa. Fu quello il momento² in cui una fetta consistente del mondo conservatore avviò una campagna per demonizzare se non la “Scienza”, almeno quella parte di essa che avvertiva dei disastri imminenti.

I momenti di crisi sono ricorrenti (se non ciclici) nelle società umane e le esperienze storiche spingono a ritenere³ che *resilience and readaptation depend on identified options, improved understanding, cultural solidarity, enlightened leadership, and opportunities for participation and fresh ideas*. La polarizzazione “anti-ambientalista”, guidata dagli interessi delle grandi aziende fossili che si sono organizzate per negare e confutare la crisi climatica, mira esattamente ad impedire «opportunità per partecipazione e nuove idee». Reprimere la protesta nonviolenta è dunque la conseguenza di una scelta ben precisa.

In Italia, Greenpeace ha maturato un’esperienza pluridecennale di attivismo nonviolento, ma che gli scenari stessero modificandosi con una svolta repressiva fu palese dopo che gli attivisti di Greenpeace il 30 novembre 2007 (lo stesso anno del citato libretto di Feltri et al.) entrarono con striscioni di protesta nella centrale a carbone di ENEL a Brindisi. Fummo, infatti, sorpresi, all’epoca, della decisione del Prefetto⁴ di bandire dalla città di Brindisi dodici attivisti con un provvedimento che li assimilava di fatto a delinquenti abituali, mafiosi o soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. Greenpeace ha impugnato il provvedimento e continua a impugnare quelli che, sempre più numerosi, si susseguono: non accettiamo di essere “giudicati” da un soggetto diverso dalla Magistratura e già nel 2007 facevamo notare che quel provvedimento rischiava «di diventare un grave precedente che limita il diritto di manifestare in modo pacifico». Troppo facili profeti, probabilmente.

Forse non tutti sanno che le Procure della Repubblica, almeno quelle più strutturate come Roma, Torino, Napoli, sono organizzate in pool, cioè

gruppi di Pubblici Ministeri che si occupano di specifici reati. Uno dei pool è quello dei crimini contro la personalità dello stato, il c.d. gruppo antiterrorismo. Orbene, mai prima del 2023 le indagini sulle azioni non violente fatte da attivisti di Greenpeace vennero mai gestite da uno di questi pool. La pacifica azione del dicembre 2023 presso la sede ENI di Roma è, invece, trattata proprio dal gruppo antiterrorismo. Cosa significa in concreto? Nulla sotto un profilo processuale, ma è un chiaro indice del clima di particolare attenzione a cui sono soggetti gli ambientalisti.

Negli ultimi anni, la risposta anticostituzionale alle proteste nonviolente continua a montare⁵ e “fogli di via” e presunzione di “pericolosità sociale” sono elevate al rango della “normalità”. E il governo, come già fatto in passato con le precitate misure di prevenzione, sceglie ancora una volta di scavalcare la magistratura e le garanzie della procedura penale per reprimere il dissenso.

Con il c.d. “decreto ecovandali” (L. 22 gennaio 2024 n. 6) non sono solamente state inasprite le sanzioni penali, ma è stato introdotto il secondo binario della repressione, quello amministrativo: vedi all’articolo uno del decreto in questione. Questo genere di sanzioni amministrative nasce per depenalizzare dei reati, ma il legislatore odierno le utilizza invece per raddoppiare i profili sanzionatori e ridurre le garanzie difensive. È notorio, infatti, che mentre una condanna di natura penale giunge al termine di un’indagine e di un processo con garanzie difensive e di innocenza, lo stesso non avviene nel procedimento amministrativo dove il prefetto, quindi il governo, funge da investigatore, giudice ed esattore.



La strada intrapresa dal legislatore dovrebbe preoccupare non solo le persone più attente ai temi sociali o ambientali, ma anche la magistratura che viene esautorata del suo ruolo di garante delle leggi e dei diritti e doveri delle persone e, più in generale, tutti i cittadini: si tratta dei primi (e si auspica anche gli ultimi) echi di uno stato di polizia.

Per un reato grave quale l'estorsione, la multa prevista è al massimo di 15.000 euro, cioè ben 45.000 euro in meno della sanzione amministrativa prevista per i c.d. "ecovandali": 60.000 euro. Un reato ambientale grave come quello dell'art. 452-sexies c.p. – traffico di rifiuti radioattivi – prevede una sanzione massima di soli 50.000 euro.

Questa sproporzione di pena tra condotte differenti, con una cornice sanzionatoria superiore per quella meno grave, pone, ad avviso degli scriventi, una questione di legittimità costituzionale delle Legge sugli "ecovandali" per violazione dell'art. 3 della Costituzione, almeno per il minimo edittale il quale, trattandosi di sanzioni amministrative, non è derogabile e punisce indifferentemente che si sia agito con dolo o con colpa. Su questa tematica si è già pronunciata più volte la Corte Costituzionale affermando «che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta invasi dalla sanzione» (sentenza 112 del 2019).



Siamo sicuri di voler vivere in un Paese che preferisce i trafficanti di materiali radioattivi a chi sversa in una fontana colorante idrosolubile?



FOTO DI PP. 76/77 GREENPEACE
FOTO PAG. 78 GREENPEACE/TOMMASO GALLI

NOTE

¹ Il libro è ancora reperibile. Ad esempio: <https://www.ibs.it/libri-vintage/varia>

² <https://www.amacad.org/publication/anti-government-anti-science-why-conservatives-have-turned-against-science>

³ <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1114845109>

⁴ <https://www.lecceprima.it/cronaca/per-il-prefetto-di-brindisi-socialmente-pericolosi.html>

⁵ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/05/attivisti-denunciati-e-fogli-di-via-cosile-istituzioni-cercano-di-silenziare-il-dissenso-ambientalista/6827278/>

EXTINCTION REBELLION

[A CURA DI] EXTINCTION REBELLION

Siamo un movimento internazionale, nato nel Regno Unito nel 2018 in reazione all'aggravarsi della crisi climatica e all'inazione dei Governi. Con azioni di disobbedienza civile mirate o di massa, il movimento vuole mobilitare centinaia di migliaia di persone per fare pressione sul Governo perché recepisca tre richieste: una campagna di informazione sulla crisi ecologica, l'azzeramento delle emissioni entro il 2025, l'attivazione di Assemblee di Cittadini, come forma di democrazia partecipata.

In Italia, a partire dall'autunno del 2019, Extinction Rebellion realizza azioni di disobbedienza civile sia a livello nazionale che locale. Inizialmente tollerate senza particolari conseguenze legali, mano a mano che diventano più frequenti e più incisive la reazione politica e repressiva diventano più importanti. Dapprima con denunce pretestuose e poi con fogli di via e avvisi orali, soprattutto dall'autunno 2023.

Il numero di denunce che riguardano gli attivisti di XR è di circa 250. I reati contestati prevalentemente sono: manifestazione non preavvisata (art. 18 TULPS), non ottemperanza con un ordine dell'autorità (art. 650 c.p.), imbrattamento (art. 639), invasione (art. 633 c.p.), violenza privata (art. 610), interruzione di pubblico servizio (art. 340). Le denunce riguardano quasi sempre in maniera indiscriminata tutte le persone coinvolte nell'azione, indipendentemente dall'attività che svolgono: volantaggio, foto e video, rapporti con la stampa, rapporti con le forze dell'ordine. Viene infatti contestato il concorso morale (art. 110 c.p.) e spesso anche l'aggravante per manifestazione in luogo pubblico (art. 339 c.p.).

Oltre a questi reati contestati più frequentemente vale la pena sottolineare come altre volte si tratti di fattispecie ancora più evidentemente pretestuose: accensione ed esplosioni pericolose (art. 703), possesso d'arma (art. 41. 110/1975), vilipendio alle tombe (art. 408 c.p.).

L'esito di queste denunce è molto vario. Solo in un caso si è arrivati a processo. Si tratta del processo per manifestazione non preavvisata e imbrattamento nei confronti di otto attivisti di XR per un blocco stradale avvenuto nei pressi del MICO a Milano nel settembre 2021 durante la

preCOP26. L'ultima udienza del processo avrà luogo il 16 febbraio. In altri due casi i magistrati hanno optato per l'archiviazione perché il fatto non sussiste. Si tratta di due azioni avvenute a Torino, una svoltasi in piazza Castello durante la quale otto persone erano salite sulle colonne della piazza accendendo un fumogeno; e un'altra presso il grattacielo di Intesa San Paolo. Intesa aveva denunciato per violazione di domicilio una persona entrata nel palazzo per appiccicare alle finestre dei volantini con lo scotch. Oppostasi inizialmente alla richiesta di archiviazione del magistrato, Intesa ha poi ritirato l'opposizione. In un altro caso il magistrato ha proposto l'archiviazione per lieve tenuità del fatto, alla quale gli indagati si sono opposti non avendo commesso il reato (si trattava di possesso d'arma e l'arma sarebbero stati tre estintori pieni di vernice). Nella maggior parte dei casi, però, a distanza di mesi e anni, queste segnalazioni sono ancora in attesa di essere affrontate dai magistrati.

Molto più impattanti e potenzialmente più efficaci come mezzo di deterrenza sono però i fogli di via. Un primo episodio si è verificato nel luglio del 2022, a carico di 15 persone durante un'azione svoltasi a Torino ovvero tutte le persone non residenti in città. Otto fogli di via sono stati annullati dal Questore nelle settimane immediatamente successive, perché illegitti-



mamente dati a persone domiciliate in città, o che lavoravano e studiavano a Torino. Per una nona persona, una videoreporter che si trovava sul luogo dell'azione per svolgere il proprio lavoro, venne registrato un ricorso al TAR. Ma il giorno successivo alla registrazione, la Questura, spontaneamente, annullò il foglio di via.

Negli ultimi mesi il ricorso ai fogli di via da parte delle Questure è diventato più frequente. Ad oggi ne sono stati dati cinque a Roma, in ottobre (azione Pinocchio davanti al Ministero delle Infrastrutture) 4 a Torino, in novembre (azione in altezza all'Oval), e 7 a Venezia in dicembre (azione sul Canal Grande, tinto di verde). Anche in questo caso uno è stato annullato nel giro di pochi giorni perché illegittimo. Particolarmente sconcertante è la durata dei fogli di via assegnati dalla Questura di Venezia: cinque su sette hanno la durata massima prevista, quattro anni. Tutti i fogli di via, a esclusione di uno, sono stati dati a persone incensurate, la cui presunta pericolosità sociale è stata determinata dai Questori sulla base di pregiudizi di polizia per reati come manifestazione non preavvisata o altri reati pretezuosi. E sempre negli ultimi due mesi alcune attiviste e attivisti di XR sono stati oggetto dell'avviso orale. Parliamo di cinque a casi, due notificati dal Questore di Torino e tre dal Questore di Venezia.





ULTIMA GENERAZIONE

[A CURA DI] ULTIMA GENERAZIONE

DISOBEDIENZA CIVILE E NONVIOLENTA CONTRO IL COLLASSO CLIMATICO

CHI SIAMO Compriamo azioni di disobbedienza civile non violenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni. «Stiamo andando verso l'inferno climatico con acceleratore premuto – Leader e uomini d'affari non stanno solo mentendo, stanno soffocando il nostro pianeta con i loro interessi e investendo in combustibili fossili».

Con queste parole il Segretario generale dell'ONU ha descritto perfettamente la situazione in cui ci troviamo: delle lobby del fossile faranno di tutto pur di mantenere un profitto economico, condanneranno a morte anche milioni di persone se necessario, Abbiamo il dovere di ribellarci a questo genocidio programmato. Se non protestiamo, se accettiamo questo crimine senza ribellarci, ne saremo complici.

ABBIAMO UN PIANO

RICHIESTE CONCRETE E SEMPLICI

Con delle piccole richieste, semplici da accogliere da parte del Governo, è molto semplice ottenere grandi risultati, spesso maggiori rispetto alle richieste di partenza. Da Martin Luther King allo sblocco di rinnovabili, la tattica è la stessa.

NONVIOLENZA COME SCELTA STRATEGICA

Le proteste nonviolente hanno molte più possibilità di ottenere gli obiettivi prefissati. Abbiamo scelto quindi la nonviolenza come principio cardine e fondamento di tutte le azioni di disobbedienza civile che mettiamo in atto.

MOBILITAZIONE IN TUTTA ITALIA


Parliamo ogni singolo giorno, 24 ore su 24, con tantissime persone. Organizziamo eventi di presentazione online e in tutta Italia, assemblee pubbliche per mobilitare le persone, come noi, come te, alla disobbedienza civile nonviolenta.

UN METODO DI AZIONE CONSOLIDATO

Interrompiamo la quotidianità con azioni nonviolente semplici, polarizzando l'opinione pubblica sulle richieste e mettendo in luce tutte le contraddizioni di questo Governo che, per "contrastare il collasso ecoclimatico", investe nel fossile.

ESEMPI DI PROCESSI A NOSTRO CARICO PROCESSI CONCLUSI

UFFIZI: tutte le ipotesi di reato indicate dal PM sono state smontate dal giudice. La manifestazione non comunicata perché il museo non è "luogo pubblico" ma "aperto al pubblico", l'interruzione di pubblico servizio perché è dipesa non dall'azione in atto ma da scelta della direzione del museo, la resistenza a pubblico ufficiale perché non è stata portata la prova concreta che la persona accusata di questo reato nello "sbracciarsi" abbia effettivamente colpito un rappresentante delle forze dell'ordine; inoltre nel citare l'articolo 393 bis il giudice ha lasciato intendere che «il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli (tra cui il 337, resistenza), eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». In sostanza, non c'era alcuna necessità di trascinare via persone che pacificamente ed in modo nonviolento manifestavano le proprie ragioni. Speriamo che questa conclusione positiva, non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, possa fare giurisprudenza.



Store ENI: in questo caso è palese la sproporzione tra l'atto dell'arresto in flagranza (e udienza per direttissima) per tre persone (di cui una si era limitata a filmare l'azione) e la conclusione del processo, una semplice multa, senza nemmeno diversificare tra i diversi livelli di partecipazione all'azione.

PROCESSI IN CORSO

SENATO: la volontà di mettere in atto una repressione esemplare è stata chiara fin dalle modalità dell'arresto in flagranza delle tre persone materialmente responsabili dell'imbrattamento, fatto passare per danneggiamento aggravato, proprio per consentire l'arresto, mentre le altre due giovani ragazze che documentavano l'azione sono state denunciate a piede libero e rilasciate in piena notte senza telefoni cellulare, sequestrati come "corpo del reato". Al processo per direttissima le tre persone vengono rilasciate, senza misure cautelari, ma la macchina processuale viaggia comunque a velocità da record. Si arriva infatti a maggio con la prima vera udienza in cui il senato, il ministero dei beni culturali ed il comune di Roma si costituiscono come parti civili. Nella successiva udienza in ottobre il senato arriva a presentare come presunta prova dell'inesistente danneggiamento una fattura da più di 20K per lavori di ripulitura accurata svolti 10 mesi dopo l'imbrattamento, completamente rimosso dopo poche ore con una semplice idropulitrice a pressione.

CARRARA: anche in questo caso tempi record, per lo meno tentati: blocco stradale a giugno 2022 e prima udienza a settembre 2023, udienza invalidata perché il PM non aveva inviato gli atti al GIP. Tutto da rifare e ancora in attesa di nuova data.

MILANO: in questo tribunale si stanno svolgendo diversi processi e altri se ne aggiungeranno a breve. Quello in corso da più tempo è quello che vede imputate 8 persone di Extinction Rebellion, di cui alcune ora attive in Ultima Generazione, relativa a manifestazione non preavvista e all'imbrattamento del telo in pvc con il logo della conferenza PreCOP 26, svoltasi a Milano nell'ottobre 2021. Si sono già svolte diverse udienze e sentiti i testimoni, probabilmente nella prossima si arriverà a sentenza. Appena iniziato il processo per il dito di Cattelan, con la costituzione parte civile del Comune di Milano per imprecisati danni d'immagine in quanto le proteste legate a temi climatici mettono in cattiva luce la sua immagine di "Città Green".

BOLOGNA: il 3 novembre 2023 sulla tangenziale 11 persone hanno bloccato una delle due carreggiate. Due ragazze incollavano la mano all'asfalto con un mix di colla e sabbia, rendendo lungo e laborioso il distacco e la loro rimozione. Delle 11 persone solamente loro due ed un'altra, studente a Bologna, venivano messe ai domiciliari e processate per direttissima con l'emissione di misure cautelari. All'ultima udienza cadevano le accuse

di danneggiamento (recinzione trovata manomessa), di manifestazione non comunicata e violenza privata e venivano condannate a 6 mesi per la sola (dubbia interruzione di pubblico servizio). Inspiegabile la scelta di differenziare il trattamento di queste rispetto alle altre così come inspiegabile la denuncia di istigazione a delinquere aggiunta a chi faceva riprese video per tutela legale e per documentare possibili episodi di violenza.

FIUMICINO: altro processo per direttissima (in realtà dopo tre giorni di detenzione) per 12 persone che bloccavano l'autostrada il 4 dicembre 2023. Particolarmente critica la detenzione di una di loro nel fatiscente carcere di Viterbo, in condizioni degradanti e assolutamente non dignitose ed evidente la sproporzione della misura adottata nei confronti di una azione del tutto nonviolenta. Anche in questo caso sono state emesse misure cautelari (obbligo di dimora) per tutte e 12.

VATICANO: anche "all'estero" la sproporzione tra l'effettivo danno (tracce lasciate dalla colla sul fianco di un basamento di marmo) e la condanna emessa è evidente. La logica è quella puramente intimidatoria perché non si ripetano azioni simili che possano intralciare il business dei musei vaticani. All'inizio di febbraio si svolgerà l'appello e vedremo se una corte formata per 2/3 da ecclesiastici sarà più in linea con le parole del Papa rispetto a quanto deciso in primo grado dal pensionato (in Italia) Pignatone.



FRIDAYS FOR FUTURE

A CURA DI FRIDAYS FOR FUTURE

IL MOVIMENTO IN BREVE

Circa quaranta gruppi locali, più o meno numerosi, composti da attiviste e attivisti agiscono a livello territoriale organizzando l'attività e le manifestazioni nelle diverse città italiane. Oltre trenta gruppi organizzano i cortei in occasione delle giornate internazionali definite per il Global Climate Strike, con momenti di attivazione numericamente rilevanti.

RIVENDICAZIONI

Una delle prime campagne strutturate del movimento e che rimane sempre come sfondo è quella riassunta nello slogan "Ritorno al futuro".

FUTURO come:

1. **FU**ori dal fossile. Raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale nel 2050 e in Italia nel 2035, per restare entro i +1.5 gradi di aumento medio globale della temperatura. Le conseguenze della crisi climatica risultano con estrema chiarezza nella vita quotidiana, ancor più nei paesi e sui gruppi più colpiti e sono oramai analizzate, insieme ai percorsi di decarbonizzazione e non solo, dai report dall'IPCC, dalla Agenzia internazionale per l'energia (IEA) e molti altri.

2. **TU**tt* unit*, nessun* esclus*

La transizione energetica deve essere attuata su scala mondiale, utilizzando come faro il principio della giustizia climatica. Va preso in considerazione il ruolo che le disuguaglianze operano nel generare la crisi climatica e nell'acuirne, per determinati gruppi, gli effetti.

In questo rientrano riflessioni sulla necessità di politiche che considerino l'intersezionalità della questione climatica con le questioni sociali e di una visione che intraprenda un percorso anti e post-coloniale. Per quanto riguarda le politiche nazionali, è fondamentale per il movimento supportare la lotta per una transizione giusta nel mondo del lavoro, per mettere fine al ricatto salute/ambiente-lavoro. Le soluzioni alla crisi climatica possono e devono andare nella direzione di creare posti di lavoro

che siano non solo dal punto di vista dell'impatto ambientale ma anche da quello sociale (individuale e collettivo) più sostenibili.

3. **ROMPIAMO IL SILENZIO, DIAMO VOCE ALLA SCIENZA:**

valorizziamo la conoscenza scientifica, diffondendo e utilizzando quanto la migliore scienza su clima e ambiente evidenzia da anni per mettere in pratica soluzioni che vengano da questa e dalle conoscenze che le comunità hanno dei territori. Le soluzioni ci sono, sta mancando la volontà politica di attuarle.

È vitale partire dalla consapevolezza che tutto ciò che facciamo ha un impatto e agire prendendo coscienza non solo dell'urgenza e della gravità della crisi climatica e ambientale ma anche e soprattutto delle opportunità che ci sono per ripensare sistemi e le relazioni, tra le persone e tra le persone e le risorse. Serve una rivoluzione culturale, sociale, economica e politica: un cambio di paradigma. Negli anni il movimento si è interfacciato con l'opinione pubblica, le realtà locali, le istituzioni, agendo con pratiche e target diversi per lo scopo comune di prendere la strada della giustizia climatica.

COMUNICAZIONE

La voce del movimento, oltre che attraverso gli scioperi per il clima e tutte le altre iniziative (incontri nelle scuole, comitati, circoli di quartiere, realtà sociali di vario tipo) è stata rappresentata, negli ultimi tre anni da otto



portavoce, tra attiviste e attivisti, per avere omogeneità, riconoscibilità e attendibilità sui mezzi di comunicazione.

Le richieste del movimento negli anni sono state comunicate in varie modalità: momenti collettivi (cortei, assemblee pubbliche, nelle scuole etc), social network (Instagram, Facebook, Twitter/X), comunicati stampa, audizioni e incontri presso le istituzioni.

ATTIVITÀ

Le attività compiute dei Gruppi Locali si costruiscono a seconda del contesto, delle scelte e delle energie a disposizione e comprendono, fra le altre:

- (auto) formazioni nelle scuole e aperte al pubblico sia con altri gruppi/ associazioni, sia in piazza;
- presidi, in piazza con cartelli o di fronte a luoghi simbolici oppure a sedi e uffici di aziende fossili, con uno striscione e volantinaggi o molto creativi con coinvolgimento dei passanti;
- dimostrazioni e sanzionamenti con sticker, manifesti, interventi con il megafono, le cosiddette “megafonate”, presso sedi di aziende fossili e simili;
- cortei;
- occupazione di luoghi simbolici o centrali per attività climalteranti o greenwashing;

ALCUNI ESEMPI DI LOTTE E CONTESTAZIONI LEGALI

BRESCIA (insieme a XR Brescia): 5 (20/30 anni), unica occasione.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art 340 c.p.)

Resistenza a un pubblico ufficiale (art 337 c.p.)

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art 650 c.p.)

Manifestazione non autorizzata (art 18 R.D. 773/1931)

Reato di blocco stradale (art 1 bis d. Lgs. 66/1948

e successive modifiche

MILANO maggio 2021

(Persone che militavano in fff, azione connessa allo sciopero ma azione non era di fff Milano). Per aver scritto con una bomboletta spray «Il gas fossile uccide» sui muri della Centrex, società controllata da Gazprom, specializzata nell'attività di vendita e trading di gas ed energia elettrica, e aver acceso un fumogeno in prossimità degli uffici della società, le case di tre attivisti sono state perquisite alle 6:30 di mattina. L'iniziativa è avvenuta il 19 marzo 2023 prima dello Sciopero per il Clima organizzato il 25 marzo. Le irruzioni nelle case degli attivisti sono avvenute due mesi dopo.

COMO aprile 2022 - aprile 2023 (notifica)

Per aver acceso due fumogeni durante una manifestazione di protesta

con la costruzione della superstrada «Canturina Bis» due attivisti sono stati oggetto da un decreto pensale che in base ai Decreti Sicurezza firmati dall'allora ministro degli interni Matteo Salvini, rischiando da 1 a 4 anni di condanna.

SIENA sciopero del 23 settembre 2022

Negazione di utilizzo di megafono in zona del centro di Siena tramite estensione di un regolamento destinato agli artisti di strada.

PAVIA Settembre 2023

Attiviste e attivisti si sono incatenate sedendosi a terra davanti alla raffineria di Sannazaro de' Burgondi in provincia di Pavia. Di proprietà dell'Eni la raffineria è un impianto di raffinazione strategico sito il percorso dell'oleodotto che collega Genova alla Svizzera francese. Dopo l'iniziativa sono arrivate 5 denunce e 3 «fogli di via» per manifestazione non autorizzata, imbrattamento, violazione di proprietà privata, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, interruzione di pubblico servizio.

TORINO 14 Maggio 2023

Decine di attivisti climatici appartenenti a Extinction Rebellion, Fridays For Future e Scientist Rebellion sono stati fermati e perquisiti dalla polizia



mentre si stavano recando all'aeroporto dei jet privati di Torino Caselle. L'obiettivo era svolgere una manifestazione pacifica volta a denunciare il grosso impatto delle emissioni prodotte dai Jet Privati in un mondo in piena crisi climatica. Volevano esporre, con un'azione non violenta, striscioni con su scritto: «Basta Jet Privati» e «Non siamo tutti nella stessa barca».

TORINO 29 gennaio 2024

Assolti con formula piena «perché il fatto non sussiste». Questa la motivazione con la quale il giudice di Torino ha archiviato le denunce contro nove attivisti di Extinction Rebellion e Fridays for Future che, il 29 novembre 2023 durante l'Aerospace and Defence Meeting, si erano calati con gli imbraghi dal tetto dell'Oval Lingotto e avevano appeso un grande striscione con scritto: «Qui si finanzia guerra e crisi climatica». I capi d'accusa ipotizzati dalla Questura, oltre alle aggravanti per il numero di manifestanti e per concorso morale, erano di manifestazione non preavvisata, non ottemperanza a un ordine dell'autorità, invasione e violenza privata. L'assoluzione non ha soddisfatto il questore di Torino ha arbitrariamente deciso che sei persone, incensurate che non hanno commesso nessun reato, «siano pericolose per la città, al punto da cacciarle notificando dei fogli di via.

Novità: In generale sono state archiviate tutte le denunce, perché il reato non sussiste e c'è stata sospensione dei fogli di via dei 4 attivisti non di Torino. Rimangono i due avvisi orali dati a due attiviste di Torino.

ALTRE SITUAZIONI RISCOstrate

- cambiamenti dei percorsi dei cortei poche ore prima della partenza con motivazioni spesso ritenute pretenziose da organizzatori/trici;
- persone che lavorano per la questura che si interfacciano con familiari e non diretti interessati nonostante la maggiore età di questi.

TENDENZA NELLA NARRATIVA DEL MOVIMENTO

La comunicazione delle azioni e delle rivendicazioni del movimento da parte della stampa ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Mentre originariamente lo shock creato dai primi scioperi per il clima portò media e politici di spicco da un lato a cercare il consenso di chi partecipava dando attenzione a quanto stava accadendo e dichiarandosi puntualmente “dalla parte dell’ambiente e dei ragazzi”, dall’altro a cercare di circoscriverne la portata politica infantilizzando chi partecipava e banalizzando i temi (“i gre-tini”, “i ragazzini per l’ambiente”, “i giovani per il futuro”, “ci perdonerete mai?”).

Con lo strutturarsi delle rivendicazioni raccolte in vari documenti prodotti e disponibili sul sito di FridaysForFuture Italia e sui social network come l’Agenda Climatica (2022) e i Lavori Climatici (2024) e con l’ampliarsi delle pratiche applicate, le descrizioni della stampa hanno preso un’altra direzione. Non solo tendenzialmente la stampa italiana è rimasta indietro nella

capacità di identificare e comunicare la crisi climatica e i suoi responsabili, ma anche la televisione ha mostrato un costante tentativo di annacquare i dati scientifici e attaccare chi fa attivismo. Il passo da “giovani idealisti” a “estremisti” che mettono a repentaglio la sicurezza del paese è stato breve ed è passato inosservato ai più. Tuttavia, specialmente in relazione al dissenso, avere dei media che registrino anche le voci di chi si mobilita pacificamente dal basso per delle rivendicazioni di giustizia sociale è un elemento importante per formare il pensiero dell’opinione pubblica. Man mano che un gruppo che con le suddette modalità e obiettivi viene identificato pubblicamente come una categoria a sé stante e pericolosa, ne si legittima dell’opinione pubblica un trattamento che ne mette a repentaglio la libertà di espressione.

In aggiunta, si cerca di delegittimare la partecipazione dal basso alle scelte in materia di politica climatica. Tuttavia, la transizione deve necessariamente essere partecipata: la crisi climatica è una questione politica perché la politica tratta le scelte che riguardano la collettività e l’amministrazione del potere: cosa c’è di più politico di scegliere che le persone abbiano o meno dei piani che permettono di limitare i danni a raccolti, abitazioni, salute? O di scegliere chi potrà permettersi o meno beni ed energia i cui prezzi dipendono anche dalla scelta di persistere sulla strada dei combustibili fossili?



MOVIMENTO NOTAP

IL CONTRASTO AL GASDOTTO TAP IN SALENTO

ELENA PAPADIO AVVOCATO

1. UN'ESPERIENZA PARADIGMATICA DI ECOATTIVISMO TRA REPRESSIONE SISTEMATICA E ACCANIMENTO GIUDIZIARIO

In un contesto di repressione diffusa e di restringimento degli spazi di libertà e di espressione democratica quale quello a cui siamo costretti ad assistere su scala globale, si colloca l'esperienza certamente emblematica del c.d. movimento NoTap. La lotta che lo caratterizza e lo anima si colloca, ed anzi si impone per ricchezza di contenuti, sfumature, aspetti tecnici e giuridici, in un panorama salentino di emergenze ambientali, di attivismo ecologista, di diritti umani violati – dal diritto alla salute, alla vita, ad un ambiente salubre al diritto di riunione, di libera espressione di opinione e di dissenso, di accesso alle procedure amministrative, soprattutto quando relative a progetti, opere, attività impattanti per l'ambiente¹, in un contesto di netto ostruzionismo e prepotenza istituzionale rispetto al diritto della cittadinanza attiva a prender parte, conoscere, accedere a procedure e procedimenti burocratici che di fatto incidono sul loro presente e sul futuro delle generazioni a venire, di sistematica indifferenza rispetto alle istanze della popolazione locale, di intolleranza rispetto al dissenso, anche quando pacifico.

Il dissenso maturato nei confronti dell'infrastruttura si fonda sul fumoso iter di rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte del ministero dell'Ambiente italiano, sulla mancata applicazione della Normativa Seveso di prevenzione di incidenti industriali rilevanti, sulla inosservanza degli accordi di Parigi in materia di progressivo abbandono dello sfruttamento di fonti fossili, sul legame tra l'infrastruttura e il regime dittatoriale azero, sulle modalità d'azione della multinazionale che ha eluso di acquisire il parere preventivo delle popolazioni locali, assolutamente contrarie alla realizzazione dell'opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di grande pregio storico e naturalistico.

L'eterogeneità delle fattispecie ravvisabili in termini di accanimento giudiziario, di demonizzazione e diffamazione degli attivisti, di gravi violazioni di diritti e libertà tutelati a tutti i livelli, nazionali ed internazionali, perpetrate nei confronti di tutti coloro che, appartenenti o meno al movimento NoTap,



hanno preso parte a questa lotta, richiede, per esigenza di sintesi, di sorvolare in questa sede su tutte le illegittimità, le violazioni di legge, le gravi omissioni compiute dal consorzio Tap, dai ministeri nazionali, dagli organi di governo locali e nazionali, dagli enti e dagli organi di controllo, banche, istituti ed organismi nazionali e internazionali di finanziamento dell'infrastruttura, nelle procedure di rilascio di autorizzazioni, di perizie, di valutazioni di conformità del progetto a normative interne ed internazionali, di analisi sull'impatto ambientale e sul rischio per l'incolumità delle popolazioni locali, sulla vocazione sociale ed economica delle popolazioni locali, sui modelli di sviluppo scelti dalle comunità autoctone in lotta, sulla volontà delle stesse di ospitare o meno l'opera senza subire rappresaglie di alcun tipo.

Basti qui ribadire che quanto testé esposto è stato oggetto di innumerevoli esposti, denunce e ricorsi alle autorità giudiziarie competenti in materia amministrativa e penale, da parte di associazioni, comitati, privati cittadini e che alcune delle segnalazioni poste in essere sono attualmente oggetto di un corposo e complesso procedimento penale a carico del consorzio Tap e delle aziende esecutrici dei lavori.

È a partire dal Marzo 2017 – ovvero dall'avvio dell'espianto degli ulivi presso il cantiere Tap in località San Basilio, luogo individuato in progetto per la realizzazione del pozzo di spinta del gasdotto – che la battaglia, fino ad allora circoscritta soprattutto ad iniziative di natura giudiziaria, diventa

massiccia protesta di piazza e di popolo, che vede schierati privati cittadini, parte del mondo accademico e medico, associazioni socio-culturali, ambientaliste, collettivi, enti locali per un totale di 94 (su un totale di 97) sindaci di comuni salentini (firmatari di un documento congiunto inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), liberi professionisti, piccoli e medi imprenditori locali, i quali confluiscono nell'ampia e variegata compagine del Movimento NoTap che nasce ponendosi quale finalità «la tutela e salvaguardia dei territori, l'autodeterminazione delle popolazioni che credono in un modello di sviluppo sostenibile, diverso da quello imposto, contro la speculazione finanziaria a scapito delle comunità», obiettivi perseguiti praticando «una resistenza non violenta ma determinata»².

Tali presupposti lo collocano a pieno titolo tra quelle formazioni e gruppi sociali che operano per la salvaguardia dei diritti umani, garantendo a coloro i quali agiscono nell'ambito di esso – per i medesimi scopi e con le medesime modalità non violente – le tutele garantite dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani del 1998 e dalle Linee Guida OSCE sulla tutela degli Human Rights Defenders.

Ciò nonostante, la nascita del Movimento NoTap ed il susseguirsi degli eventi, a partire dal Marzo 2017, segnano l'avvio di una escalation repressiva nei confronti di esso, dei suoi singoli componenti e dei suoi sostenitori.

La stampa locale e nazionale, mostratasi spesso complice e compiacente nei confronti della multinazionale, avvia una campagna di criminalizzazione e diffamazione del movimento, tacciato di ospitare frange anarco-insurrezionaliste violente³: ciò di fatto e volutamente ignora l'anima eterogenea e variegata di esso, composta da uomini e donne di tutte le età, anziani, giovani studenti, liberi professionisti, docenti universitari, donne e uomini della società civile di ogni orientamento politico, oltre che esponenti politici locali e nazionali.

Parallelamente si pone l'atteggiamento della magistratura salentina, che se da un lato tace o si dilunga in merito alle denunce e agli esposti proposti dai cittadini rispetto alle condotte illecite poste in essere dal Consorzio Svizzero, dall'altra è estremamente celere, efficiente e pronta nell'agire nei confronti degli attivisti denunciati in misura sempre crescente dalle Forze dell'Ordine, individuando i presunti responsabili delle più svariate fattispecie criminose in tempi rapidissimi, con altrettanta lodevole (ma assai insolita per i tempi della Giustizia leccese ed italiana!) rapidità ed efficienza di indagine.

2. LA CRIMINALIZZAZIONE E LA REPRESSIONE: TAPPE E NUMERI.

I primi provvedimenti a carico degli attivisti NoTap hanno avuto natura amministrativa ed hanno comportato la notifica di circa 85 verbali di contestazione di violazione amministrativa di cui all'art 1 bis/3 del d.lgs. 22.01.1948 n. 66, inserito nell'art. 17 del d.lgs. del 30.12.99 (blocco della circolazione stradale), per aver impedito/ ostacolato «la libera circolazione veicolare, in concorso con altre persone, al fine di non consentire il transito di autoveicoli delle forze dell'ordine, nonché di automezzi operanti per conto della società Tap, dedicati al trasporto di alberi di ulivo espianati dal can-



tiere Tap in zona San Basilio, dove si trovavano in attesa di essere stoccati presso il vicino sito di Masseria del Capitano».

Gli importi delle sanzioni variavano da €3.450 in caso di contestazione di un solo blocco stradale, a €7.000, in caso di contestazione di più blocchi in momenti e luoghi diversi. Ciò è accaduto sebbene almeno in una delle occasioni contestate sussistesse già un ordine dell'Autorità Prefettizia (ordinanza prefettizia del 03/07/2017) che disponeva «dalle ore 00 alle ore 8:00 del 4 luglio 2017 il divieto di circolazione, consentendo l'accesso a dette aree ai soli proprietari frontisti compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di carico, scarico e trasferimento degli ulivi». I ricorsi che il legal team del movimento NoTap ha proposto contro i verbali sono stati, in buona parte accolti in primo grado, andando incontro, tuttavia, in sede di appello proposto dall'Avvocatura dello Stato, a bocciatura unanime da parte del Tribunale civile di Lecce con sentenze motivate in maniera pressoché uniforme.

Ai provvedimenti di natura amministrativa è seguita l'applicazione della misura preventiva del «foglio di Via» a carico di circa 20 attivisti e la notifica di avvisi orali emessi dal Questore di Lecce nei confronti di altrettanti attivisti.

Con riferimento ad essi, numerosi sono stati i procedimenti penali attivati a carico degli attivisti per violazione del provvedimento, in occasione della partecipazione degli stessi a cortei e sit-in posti in essere in zone interdette.

Va detto che il provvedimento, dalla portata decisamente limitativa della libertà personale e di movimento, elaborata in linea generale in vista di condotte particolarmente gravi, è stata prescritta nella sua durata mas-

sima di tre anni con interdizione all'ingresso e al transito nei territori di interesse – il comune di Melendugno (Lecce) – in quanto teatro delle proteste presso i cantieri Tap, e, in qualche caso, nella stessa città di Lecce, luogo di svolgimento di numerose manifestazioni, oltre che luogo in cui hanno sede alcuni degli uffici del consorzio. In taluni casi (almeno due), presupposto sufficiente per il riconoscimento della misura di prevenzione, è stata la semplice partecipazione del soggetto colpito a manifestazioni non preavvisate o la presunta integrazione di reati non tali da compromettere in maniera sostanziale l'ordine e la sicurezza pubblica (si pensi al reato di violenza privata ex art. 610 c.p. per aver con il proprio corpo e simbolicamente impedito il transito di un veicolo impegnato nelle attività di cantiere o l'aver preso la parola nel corso di manifestazioni non preavvisate).

Sono seguiti, quindi, i provvedimenti di natura penale, per i quali sono al momento decine i procedimenti avviati di fronte al tribunale penale di Lecce nei confronti degli attivisti, per un totale di circa cento soggetti coinvolti. Le fattispecie di reato contestate e le imputazioni formulate (le più ricorrenti) coinvolgono un centinaio di attivisti e cittadini e sono quelle tipiche di contesti analoghi, dalla contestazione dell'art. 18 TULPS (manifestazione non preavvisata), all'art. 610 c.p. (violenza privata), all'art. 635 c.p. (danneggiamento), agli artt. 337 e 341 bis c.p. (resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale), all'art. 5 L. 22 maggio 1975, n. 152 (travisamento), all'art. 650 c.p. (violazione di un provvedimento dell'autorità), art. 76 co.3 D.Lgs. 159/2011 (violazione del «foglio di via» obbligatorio).

Qualche sintetica precisazione merita l'art. 18 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), con riferimento al reato di promozione di riunione o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preavvisata al Questore. Nel caso degli attivisti NoTap, l'imputazione per violazione della citata norma è stata formulata anche nei confronti di soggetti che si siano limitati a prendere la parola nel corso delle manifestazioni non preavvisate. Eppure, proprio in merito a quest'aspetto, sebbene la formulazione originaria della disposizione, risalente al 1931, prevedesse la sanzione anche per «coloro che prendono la parola», sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza dell'11 giugno 1970, n. 90 e con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 (G.U. 16 maggio 1979, n. 133), che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18 TULPS, nella parte in cui sanzionava «coloro che prendono la parola», in una riunione in luogo pubblico senza preavviso, anche quando questi non abbiano alcuna consapevolezza della mancanza del preavviso.

Pare opportuno segnalare che, a fronte delle decine di procedimenti penali avviati a partire dal 2019 – per fatti verificatisi a partire dalla primavera del 2017 –, di cui taluni giunti a sentenza e appellati e altri ancora pendenti, tre si sono imposti per emblematica specificità. Il più corposo è quello che i media hanno battezzato come il maxiprocesso Notap: circa 50 imputati per 70 capi di imputazione, relativi a molteplici episodi, per una mole di materiale videoregistrato dalle forze di polizia per quasi 30 giga, cadenza settimanale delle udienze, fissate in coincidenza con gli altri due procedimenti

penali paralleli, al punto che i tre processi sono stati avviati, istruiti, discussi e decisi tra il settembre 2020 e il marzo 2021, presso l'aula bunker della casa circondariale di Lecce. Una rapidità *esemplare* che ha portato alla condanna di quasi tutti gli imputati con pene comprese tra i quattro mesi ai tre anni di arresto o reclusione, oltre alla condanna alle spese di giustizia. Le sentenze sono state appellate da legal team del movimento e si attende la fissazione delle rispettive udienze.

Va detto che uno dei tre procedimenti, che vedeva gli attivisti imputati ex art. 18 TULPS «Manifestazione non autorizzata», art. 650 c.p. «Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità», art. 703 c.p. «Accensioni ed esplosioni pericolose» (consistite nella accensione e nel lancio di tre fumogeni!), reati che sarebbero stati posti in essere in occasione di un corteo di protesta organizzato a ridosso della cosiddetta zona rossa istituita nell'area del cantiere Tap, ha portato all'assoluzione di quasi tutti gli attivisti tanto per ragioni inerenti le irrituali modalità di individuazione degli stessi, quanto perché appurato nel corso del dibattimento che gli attivisti non avevano attraversato la zona rossa, ma avevano transitato, salvo che in rari momenti del tragitto, entro la cosiddetta zona cuscinetto, non interdetta. Eppure gli stessi, in quella occasione, erano stati vittima di condotte perpetrate dalle forze dell'ordine intervenute, che hanno sostanziato l'esposto presentato alla magistratura dagli attivisti. L'esposto, a distanza di cinque anni, è ancora senza riscontro. Il maxi processo ai Notap, celebrato in contemporanea ad altri due procedimenti penali, si è concluso in soli sei mesi.

NOTE

¹ Tra tutte, Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 1998.

² Per approfondimenti, si veda www.notap.it.

³ Si vedano, ad esempio, gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera online, dal titolo *Irruzione degli anarchici nella sede di Tap a Lecce*, del 03/12/2014; ANSA Puglia del 19/04/2018 *Zona rossa attorno al cantiere TAP*, quando si legge «Il provvedimento è stato disposto per prevenire ulteriori gravi turbative dell'ordine pubblico connesse alle operazioni di cantiere da parte del cosiddetto movimento NoTap e di aderenti al mondo anarchico insurrezionalista ed alla galassia dell'antagonismo»; Il Giornale del 05/04/2017 *I cantieri Tap si fermano per l'allarme anarchici Manager chiusi in hotel*; dal blog Formiche, analisi commenti, scenari, a cura di Francesco Bechis, *Anarchici, NoTaP, neo-fascisti, i nuovi volti dell'estremismo in Italia secondo i Servizi*; La Repubblica online, video del 07/12/2017 Edizione Bari; Quotidiano di Puglia del 20/11/2017, *NoTap in rettorato, interrotto il convegno su ambiente ed energia Fuori scontri con la polizia*, in particolare quando dice «circa 100 manifestanti tra No Tap, anarchici e antagonisti hanno tentato di sfondare il dispositivo di polizia costringendo le forze dell'ordine ad una azione di contenimento»



CONCLUSIONI

La repressione aggridesce i movimenti e le manifestazioni di protesta non in quanto tali, ma in modo surrettizio con l'effetto, peraltro, di punirli, impedirli o disincantivarli

RACCOMANDAZIONI

Per rispettare le norme del diritto internazionale in materia di difesa dei diritti umani e dei difensori dell'ambiente da parte del governo e dello Stato

La sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle più elementari garanzie penali e processuali

Papa Francesco, discorso ai partecipanti
al XX Congresso mondiale
dell'Associazione internazionale di diritto penale
15 novembre 2019

IL CASO ITALIA

LA REPRESSIONE DEI MOVIMENTI IN GENERALE

LIVIO PEPINO

PRESIDENTE CONTROSSERVATORIO VALSUSA

La repressione del dissenso, nelle piazze e nei tribunali, attraversa il pianeta: il Rapporto 2022-2023 di Amnesty International su diritti umani e proteste nel mondo segnala che «maltrattamenti, in molti casi assimilabili a tortura, si sono riscontrati in più della metà dei paesi e che è stato fatto un uso illegale della forza nei confronti dei manifestanti in 85 Stati».

Il problema riguarda non solo i paesi palesemente autoritari ma anche le cosiddette democrazie occidentali e, tra esse, l'Italia, dove la repressione del dissenso, del disagio sociale e dell'opposizione politica è risalente, con una significativa recrudescenza nel nuovo millennio a partire dai fatti di Genova del luglio 2001 (che sono, in qualche misura l'inizio del nuovo corso).

UNO L'attacco al diritto di protestare e la conseguente repressione assumono forme eterogenee e diversa intensità. In presenza di condotte consentite dall'ordinamento essi sono, evidentemente, un abuso, ma anche a fronte di condotte illecite (poste in essere per forzare situazioni o per dare visibilità e consistenza alle proprie ragioni) c'è spesso, nel nostro Paese, un surplus di risposte repressive. In ogni caso si possono individuare, con un certo inevitabile schematismo, tre tipologie di repressione: quella diretta, quella indiretta e quella che si appunta su comportamenti collaterali.

La repressione diretta è quella che aggredisce il *dissenso in quanto* tale al fine di impedirne il manifestarsi (tradizionalmente: il divieto di scioperare o di manifestare o di esercitare la libertà di stampa etc.). In Italia, oggi, questa modalità è evidentemente ridotta ma permane. Ne sono esempi la previsione di delitti come l'apologia di reato, la repressione di condotte *borderline* (tipici i casi della violenza privata e del blocco stradale) o anche il divieto di fatto di condotte lecite e costituzionalmente protette (basti pensare alle restrizioni previste nelle zone rosse, sempre più diffuse).

La repressione indiretta aggredisce i movimenti e le manifestazioni di protesta non in quanto tali ma in modo surrettizio, con l'effetto, peraltro, di punirli, impedirli o disincentivarli. Mi limito ad alcuni esempi:

- (a) la militarizzazione del territorio o del percorso di cortei (con quanto ne segue in termini di intimidazione e provocazione);
- (b) l'uso abnorme della forza in operazione di ordine pubblico, di cui i fatti del luglio 2001 in occasione del G8 di Genova sono stati il prototipo;
- (c) i controlli preventivi pretestuosi e capillari per impedire ai manifestanti di convergere in determinati luoghi;
- (d) il frequente ricorso, in sede penale, a contestazioni inverosimili (dai reati associativi fino a ipotesi collegate con il terrorismo);
- (e) l'estensione indebita, in sede giudiziaria, della responsabilità a titolo di concorso per reati "di piazza" (sino a realizzare quella che è stata definita una responsabilità da contesto);
- (f) l'applicazione di pene irragionevolmente elevate (per previsione legislativa o per scelta dei giudici);
- (g) l'uso abnorme di misure cautelari fondate su una (presunta) pericolosità sociale;
- (h) le condanne a risarcimenti sproporzionati (spesso precedute da costizioni strumentali come parti civili di istituzioni centrali o periferiche);
- (i) la diffusa applicazione di misure di prevenzione, in particolare fogli di via e divieti di dimora, con evidente forzatura dei relativi presupposti.

C'è, infine, la repressione realizzata colpendo comportamenti collaterali e coesenziali. L'input viene dal *paese guida*, gli Stati Uniti, dove la libertà di esprimere il proprio pensiero e di dissentire, astrattamente tutelata nella maniera più ampia fin dal *Bill of Rights* del 1791, è in concreto erosa da interventi repressivi indiretti che finiscono per vanificarla quasi *in toto*. Per esempio, secondo linee guida delle autorità di polizia, i manifestanti possono esprimere le critiche più radicali ma vanno arrestati se lo fanno usando cartelli sorretti da aste (considerate alla stregua di armi) o se scendono dai marciapiedi occupando il sedime stradale; la resistenza passiva può essere perseguita come «ostruzione dell'amministrazione pubblica»; la bandiera americana può essere bruciata ma chi lo fa può essere arrestato per aver cagionato il pericolo di incendio... Si tratta di una forma di repressione a cui si assiste anche nel nostro Paese: per esempio con gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali è elemento costitutivo dei reati di violenza privata o di resistenza a pubblico ufficiale la minaccia implicita costituita dalla presenza di più persone riunite, che svuotano di fatto il diritto di manifestare posto che non si danno, in natura, manifestazioni o picchettaggi posti in essere singolarmente.

DUE I destinatari degli interventi repressivi hanno visto, nel nuovo millennio, significativi mutamenti. Non per caso, ma perché stanno cambiando i protagonisti del conflitto e della protesta: non più (almeno in prevalenza) gli operai e i braccianti della metà del secolo scorso ma (sempre in prevalenza) gli antagonisti, gli studenti e gli attivisti ambientali (a cominciare dagli odiati No Tav), considerati alla stregua di pericolosi sovversivi, dopo il fallimento dell'iniziale tentativo dell'*establishment* di blandire i *Fridays for Future* e di aggregarli all'affollato carro dei *verdi* di

facciata e l'irruzione sulla scena di *Extinction Rebellion* e di *Ultima Generazione*. Nel definire la tipologia dei nuovi nemici della società, a fare scuola sono stati Genova 2001 e la Val Susa.

TRE L'armamentario della repressione del terzo millennio è anch'esso eterogeneo. Tre gli aspetti di maggior rilievo e *modernità*.

PRIMO. C'è, anzitutto, una svolta invasiva e penetrante nella legislazione penale dopo che, negli ultimi decenni del secolo scorso, sulla scia dell'amnistia politica varata nel 1970 per chiudere le pendenze dell'autunno caldo, si era aperta una stagione di depenalizzazione (pur cauta e contraddittoria), plasticamente evidenziata dalle vicende dell'oltraggio e del blocco stradale, depenalizzati, in tutto o in parte, nel 1999 e ripristinati, rispettivamente, 10 e 19 anni dopo. Quel che è oggi in atto – con una proliferazione di reati senza precedenti, un aumento generalizzato delle pene e l'introduzione di aggravanti inedite – è un nuovo paradigma repressivo, addirittura più accentuato di quello previsto dal codice Rocco (nel quale, per esempio, la commissione di reati nel corso di manifestazioni, ora configurata come aggravante, era considerata, a certe condizioni, un'attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 3).

SECONDO. All'irrigidimento normativo si accompagna un'*escalation* dell'uso della forza nella gestione dell'ordine pubblico e una crescita della successiva *repressione* penale. Anche in questo caso si tratta di una (parziale) novità, dopo che, sul finire del '900, la smilitarizzazione e la sindacalizzazione della polizia e il ricambio dei vertici degli apparati avevano attenuato la strategia di controllo della piazza fondata sulla contrapposizione frontale (tipica degli anni '50 e '60) e fatto balenare la possibilità di un governo *negoziato* del conflitto nel quale il diritto di manifestare pacificamente fosse considerato prioritario, forme anche dirompenti di protesta fossero tollerate, la comunicazione fra manifestanti e polizia venisse considerata fondamentale e si cercasse di ridurre l'uso di mezzi coercitivi puntando alla selettività degli interventi.

TERZO. C'è, infine, una saldatura ferrea tra media, politica e apparati repressivi, finalizzata alla costruzione di una cultura propedeutica all'inasprimento della legislazione penale all'insegna del diritto penale del nemico. Ancora una volta è un paradigma con alcuni tratti di novità che consolida il pensiero dominante fino a farlo diventare unico. L'esempio più eclatante è la narrazione del conflitto sociale in atto come caratterizzato da particolare violenza, mentre la situazione, nel nostro Paese, è piuttosto quella di un *conflitto a bassa intensità* (a differenza di quanto accaduto tra gli anni '50 e i '70 e di quanto sta accadendo, per esempio, nella vicina Francia). Superfluo dire che l'impostazione, lungi dall'essere casuale, è il portato di uno stile di governo della società, della strumentalizzazione della paura, della considerazione dell'antagonismo alla stregua di un delitto. Fino a punte di grottesco, come l'evocazione continua del *pericolo anarchico* o, addirittura, dell'*attacco al cuore dello Stato* portato con l'imbrattamento dell'ingresso del Senato.

In questa situazione i giuristi hanno - o dovrebbero avere - un compito. Lo ha ricordato, qualche anno fa, una fonte "insospettabile": il papa di Roma, nel discorso indirizzato il 15 novembre 2019 ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale: «La prima cosa che dovrebbero chiedersi i giuristi oggi è che cosa poter fare con il proprio sapere per contrastare questo fenomeno, che mette a rischio le istituzioni democratiche e lo stesso sviluppo dell'umanità. In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle più elementari garanzie penali e processuali».

RACCOMANDAZIONI

Alla luce di quanto descritto ed analizzato in questo dossier riprendiamo ed integriamo alla situazione specifica dell'Italia, le raccomandazioni formulate dai Relatori Speciali delle Nazioni Unite ONU sui difensori dell'ambiente e sul diritto alla libertà di espressione, rivolgendole al governo, al Parlamento italiano, alle istituzioni giudiziarie perché questo paese operi in linea con gli obblighi e le convenzioni internazionali sottoscritte sui diritti umani civili, ambientali e per la protezione dei difensori dei diritti umani dell'ambiente.

1

Contrastare le narrazioni che dipingono i difensori dell'ambiente e i loro movimenti come criminali, riconoscendo pubblicamente l'importante ruolo svolto dai difensori e dalle difensore dell'ambiente e del clima e promuovere la tutela delle loro libertà di espressione, riunione pacifica e associazione astenendosi da qualsiasi forma di stigmatizzazione delegittimazione, denigrazione o criminalizzazione verso gli stessi.

Porre fine alla criminalizzazione che praticano la disobbedienza civile. Andrà riconosciuto e tutelato l'operato delle organizzazioni della società civile e dei movimenti per la tutela dell'ambiente e del clima e del loro contributo all'attuazione degli impegni presi dal paese in tema di cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente. Andranno inoltre adottate tutte le misure necessarie per garantire che gli individui, le organizzazioni, le comunità che esercitano i loro diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione a sostegno della giustizia climatica e dell'ambiente non siano soggetti ad attacchi, molestie, minacce e intimidazioni.

2

Non prendere a pretesto l'uso ricorrente di pratiche di disobbedienza civile da parte di movimenti ambientalisti e per la giustizia climatica per limitare lo spazio civico e l'esercizio delle libertà fondamentali.

Promuovere e agevolare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, riunione pacifica e associazione. Qualsiasi

norma adottata dal governo o in discussione in Parlamento andrà rivista e corretta al fine di assicurare la conformità con gli standard e gli obblighi internazionali sui diritti umani. Riguardo alla normativa da rivedere, ci riferiamo, ad esempio, al Ddl Sicurezza al momento in discussione in Parlamento riguardo i cosiddetti “blocchi stradali” (pratica riconosciuta come legittima ed in linea con il diritto internazionale da parte del Consiglio ONU per i Diritti Umani) o il cosiddetto “decreto ecoattivisti”, che risultano in una limitazione arbitraria e contraria al diritto internazionale, di azioni di disobbedienza civile, o del diritto alla libertà di espressione, riunione pacifica o associazione.

Abrogare le disposizioni che hanno introdotto nuove fattispecie di reato e/o nuove circostanze aggravanti, quali quelle della legge 6/2024 (cd legge ecoattivisti), che ha anche introdotto un doppio sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) che contrasta con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU, o quelle del cd decreto Salvini che nel 2018 ha reintrodotta il reato di blocco stradale, o le varie disposizioni che hanno aggravato il reato di invasione di terreni ed edifici, di danneggiamento e di imbrattamento. Sempre sul piano normativo, chiediamo che non vengano approvate nuove disposizioni (quali quelle in discussione relativamente al “Ddl pacchetto sicurezza”, finalizzate tra l'altro ad introdurre nuove ipotesi di sanzioni penali per il blocco stradale anche quando effettuato solo con il proprio corpo). Un sistema penale fondato sul principio di generalità ed astrattezza della norma è assolutamente sufficiente a far scattare i meccanismi sanzionatori quando le condotte punite sono effettivamente antigiusuridiche e meritevoli di punizione, lasciando per il resto agibilità alla protesta ed al conflitto nonviolento

3

Abrogare qualsiasi misura o pratica quali il ricorso a misure di contrasto al terrorismo o alla criminalità organizzata che risultino in un effetto dissuasivo sull'attivismo ambientale e climatico. Tra queste: controlli di identità indiscriminati o abusivi e l'arresto, la detenzione e il perseguimento di manifestanti pacifici e giornalisti. Andrà poi prevenuto qualsiasi utilizzo di metodi e pratiche che comportino danni fisici o psicologici ai manifestanti, e l'uso eccessivo e illegittimo non giustificato della forza in operazioni di ordine pubblico ed in occasione di indagini preliminari, impegnandosi ad indagare tempestivamente su eventuali casi di violazione di tali principi.

Abrogare o riformare profondamente il sistema delle misure di prevenzione (avviso orale, che oggi può contenere prescrizioni che limitano gravemente le libertà, foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale) che consentono di limitare diritti fondamentali sulla base di semplici sospetti, in assenza di accertamenti giudiziari, e con decisioni altamente discrezionali delle questure. Misure che si erano sviluppate soprattutto du-

rante il ventennio fascista e che sarebbe giunta l'ora di abbandonare completamente, o quanto meno di limitare alle sole gravissime ipotesi in cui il soggetto sia ritenuto colluso con la criminalità organizzata, impedendo che le norme di un codice che dovrebbe recare norme antimafia diventi (come è attualmente) strumento per prevenire e prevenire le lotte per la difesa dell'ambiente.

Garantire che l'operato del settore giudiziario ed eventuali sentenze comminate riguardo i casi di protesta ambientale e per la giustizia climatica che comportino effetti dirompenti per l'ordine pubblico non contribuiscano alla restrizione degli spazi di agibilità civica o alla violazione dei diritti civili ed ambientali sottoscritti dall'Italia.

4 **Abrogare se non ridurre al minimo le cauzioni e/o eventuali sanzioni pecuniarie** imposte a chi manifesta per l'ambiente e la giustizia climatica, compresi coloro che hanno partecipato alla disobbedienza civile pacifica, e non devono interferiscano con le loro libertà fondamentali. I tribunali dovrebbero astenersi dal ricorso alla detenzione preventiva e cautelare per i manifestanti ambientalisti, compresi coloro che si sono impegnati nella disobbedienza civile pacifica. I tribunali non dovrebbero imporre limitazioni al diritto di difesa dei manifestanti ambientali, anzi le loro decisioni sui casi di protesta, comprese le eventuali sanzioni imposte, siano coerenti e tutelino l'esercizio delle libertà di espressione, riunione pacifica e associazione e gli impegni presi dal paese riguardo la tutela ed il rispetto dei diritti umani e dei difensori dell'ambiente e dei diritti umani.

Abrogare le sanzioni amministrative spropositate, che stanno consentendo l'irrogazione di multe irragionevoli che hanno l'unico fine di incutere timore nel partecipare al dibattito sui temi della difesa dell'ambiente e alle manifestazioni dei movimenti ambientalisti. Non può essere ritenuto tollerabile che, per il solo fatto di aver preso parte a manifestazioni o azioni nonviolente finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del cambiamento climatico o di protesta contro grandi opere eco impattanti si rischi di subire sanzioni di decine e decine di migliaia di euro, con conseguente gravissimo impatto sulle condizioni di vita delle persone.

APPENDICE

COSA SONO LE SLAPP?

A CURA OSSERVATORIO DEI BALCANI TRANSEUROPA
PER CASE [COALITION AGAINST SLAPPS IN EUROPE]

Le SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*), alias azioni temerarie, costituiscono una forma di molestia legale che colpisce la libertà di espressione¹. Si tratta di un'azione legale infondata o esagerata perseguita da individui e organizzazioni potenti che cercano di inibire la partecipazione pubblica con l'obiettivo di mettere a tacere voci critiche su questioni di interesse pubblico. Le SLAPP rappresentano un fenomeno diffuso nel continente europeo ed oltre, spesso con manifestazioni transfrontaliere².

Nel 2022 la *Coalition Against SLAPPS in Europe – CASE*, ha registrato 161 SLAPP in Europa³. Numeri che, considerate le difficoltà con i quali si raccolgono questi dati, presumibilmente riflettono solo una piccola parte dell'entità reale del fenomeno. In questo contesto, l'Italia si contraddistingue per il numero più elevato di azioni temerarie, costituendo il 25.5% dei casi esaminati da un recente studio del Parlamento europeo⁴.

In Italia, il fenomeno si manifesta attraverso un numero elevato di azioni temerarie intentate da politici e figure pubbliche di alto livello, nonché enti di diritto pubblico e imprese spesso multinazionali, e una legislazione problematica, che favorisce chi avvia le SLAPP e il loro stesso uso. La maggior parte delle SLAPP in Italia è intentata per mezzo delle norme sulla diffamazione, sia civile sia penale. Norme a protezione del diritto alla privacy e il diritto all'oblio stanno emergendo in tempi recenti come basi per avviare azioni pretestuose. Attualmente in Italia non esiste un meccanismo specifico che permetta l'archiviazione tempestiva delle azioni temerarie. L'eccessiva durata dei procedimenti legali e le richieste esorbitanti di risarcimento sono due elementi che rendono le SLAPP particolarmente rischiose per la libertà dei media e d'espressione in Italia.

COSA DISTINGUE LE SLAPP RISPETTO ALLE AZIONI LEGALI LEGITTIME?

Le SLAPP sono caratterizzate da una significativa disparità di potere e di risorse economiche tra attore/convenuto e querelante/querelato come anche dall'obiettivo intimidatorio nei confronti di chi cerca di far luce su questioni di interesse pubblico⁵. Sono considerate questioni di pubblico in-

teresse tutte quelle questioni che riguardano la società civile, in particolare quelle inerenti tematiche sociali o che influiscono sul benessere degli individui o della società nel suo insieme. La politica, l'attualità, i diritti umani, la giustizia, il benessere sociale, l'istruzione, le questioni sanitarie, la religione, la cultura, la storia, il clima e l'ambiente sono tutti esempi di argomenti di interesse pubblico.

La partecipazione democratica può assumere diverse forme: giornalismo, ricerca, attivismo, *whistleblowing*, proteste pacifiche o boicottaggi, ma anche iniziative volte ad attirare l'attenzione su questioni relative ad abusi di potere. Possono essere bersagli di SLAPP: giornalisti⁶, whistleblowers⁷, attivisti⁸, accademici⁹, difensori dei diritti umani¹⁰ e dell'ambiente¹¹ e chiunque eserciti partecipazione pubblica¹². Ricorrono alle SLAPP politici, donne e uomini d'affari e di grandi aziende. L'obiettivo è quello di drenare economicamente e psicologicamente il convenuto e/o ridurlo al silenzio, innescando un *chilling effect* sul resto della comunità, ovvero convincendo anche altri soggetti a rinunciare ad esercitare il proprio diritto alla partecipazione pubblica. Infatti, anche se spesso l'esito legale delle SLAPP si risolve con un'assoluzione di chi ne è bersaglio, pesano su questi ultimi i costi legati alla difesa in tribunale, costi che si prolungano per anni, ponendo a rischio la sicurezza finanziaria di chi è colpito da SLAPP. La tentazione di abbandonare il proprio impegno a favore del bene comune e di giungere ad un compromesso legale è forte.

Sebbene oggi in Italia le azioni vessatorie siano più note per il bavaglio che impongono alla libertà di stampa, il concetto di SLAPP è stato definito da Penelope Canan e George Pring, due accademici statunitensi, nel 1988. Ricordare a quando risale la concettualizzazione del termine fornisce una preziosa indicazione circa la contestualizzazione del fenomeno, temporalmente e geograficamente. Alla fine degli anni '80, Canan e Pring notarono un preoccupante aumento negli Stati Uniti di cause civili multimilionarie mosse da multinazionali o individui facoltosi ai danni di attivisti. Le osservazioni dei due accademici statunitensi evidenziano anche come il fenomeno abbia avuto origine nel mondo dell'attivismo e dell'ambientalismo e per poi diffondersi più tardi anche nel settore giornalistico. Del resto negli Stati Uniti, quello dei combustibili fossili è ancora un settore industriale che troppo spesso ricorre alle azioni temerarie per mettere a tacere il dissenso sulle questioni climatiche. Nel corso dell'ultimo decennio, EarthRights International, Ong statunitense che si occupa di diritti umani ed ambiente, ha documentato centocinquanta due casi in cui l'industria dei combustibili fossili ha impiegato diverse forme di molestie legali per mettere a tacere chi protestava nei loro confronti¹³.

Infatti, nonostante il termine SLAPP si riferisca espressamente ad azioni legali, spesso l'intento di chi vuole mettere a tacere le critiche viene raggiunto anche attraverso altre forme di molestie legali. La minaccia di ricorrere ad un risarcimento danni o una querela, o la trasmissione di una lettera di diffida, sono da considerarsi intimidazioni legali a tutti gli effetti. Esse sono da ricondursi alle tattiche tradizionali impiegate da querelanti e ricor-

renti seriali, i quali mirano ad inibire il dibattito pubblico su questioni di interesse dell'intera comunità. Proprio come le SLAPP, questa forma di vessazioni mira ad innescare un *chilling effect*, ed a persuadere altri soggetti a rinunciare ad esercitare il proprio diritto alla partecipazione democratica¹⁴. Lo dimostra la strategia del colosso petrolifero italiano Eni, che lo scorso anno ha risposto alla campagna *La Giusta Causa* lanciata da ReCommon e Greenpeace Italia minacciando il ricorso ad una richiesta di risarcimento danni¹⁵. Del resto, nel corso degli anni Eni si è affermata come un querelante seriale contro giornalisti, attivisti, *whistleblower* e testimoni in tribunale. Sono note le sue azioni legali contro le testate giornalistiche Il Fatto Quotidiano¹⁶ e Domani¹⁷, e contro Rai e Report¹⁸; tanto note che durante l'edizione del 2021 dello European SLAPP Contest Awards organizzato dalla *Coalition Against SLAPPS in Europe* (CASE), Eni si è aggiudicata il premio *corporate bully*, l'azienda europea più prepotente dell'anno¹⁹.

CHE STRUMENTI HA LA SOCIETÀ CIVILE PER DIFENDERSI DA QUESTO USO VESSATORIO DEL DIRITTO?

Il fenomeno delle SLAPP varca i confini italiani, come dimostrato dall'attivismo della rete statunitense *Protect the Protest*²⁰ e della rete europea CASE²¹, espressioni della mobilitazione della società civile nordamericana ed europea. In Europa, la consapevolezza dell'estensione del fenomeno e la minaccia che questo pone all'assetto democratico, ha persuaso la Commissione Europea ad avanzare nel 2022 una proposta di direttiva diretta a stabilire standard minimi di protezione contro le SLAPP a favore di tutti i *public watchdogs*, cani da guardia a servizio della democrazia. Tra le misure proposte volte a fornire ai giudici strumenti per contrastare le liti temerarie, l'archiviazione tempestiva delle SLAPP così come in Italia già si procede nel quadro di procedimenti penali; l'istituzione di misure di rimedio che garantiscano a chi è bersaglio di SLAPP di ricevere un risarcimento dei danni materiali e immateriali e la copertura delle spese legali. Il 2024 ha segnato l'adozione della direttiva Ue anti-SLAPP²². Gli stati membri avranno due anni di tempo per trasporre la direttiva nei propri ordinamenti nazionali.

Durante i prossimi due anni, sarà fondamentale l'impegno della società civile. Un impegno che dovrà essere diretto a monitorare il processo di trasposizione, ed a spronare il legislatore affinché consideri il testo della direttiva come uno strumento che accorda standard minimi di protezione contro le SLAPP²³. Standard che ci auspichiamo saranno superati a favore dell'introduzione di estese garanzie procedurali in conformità con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa²⁴ e le norme sovranazionali e internazionali per la protezione del diritto alla libertà di espressione²⁵.

Altrettanto importante sarà l'implementazione degli strumenti extra-procedurali così come definiti nel testo delle Raccomandazioni della Commissione europea, volti al monitoraggio del fenomeno, alla sensibilizzazione degli addetti ai lavori, ed al sostegno dei bersagli delle SLAPP. Nelle sue diverse capacità, la società civile ha la responsabilità di non lasciare soli coloro

i quali vengono colpiti da azioni temerarie. Se è vero che attraverso l'avvio di un procedimento legale, l'attore che ricorre ad intimidazioni legali mira ad inibire il dibattito pubblico, forzandone il trasferimento dalla sfera pubblica a quella giudiziaria, e facendo calare il silenzio su una questione ritenuta scomoda, la società civile italiana ed europea può fare da cassa di risonanza. Gli attivisti possono sensibilizzare il pubblico e attirare l'attenzione sui casi italiani ed europei di SLAPP; i giornalisti hanno il dono della narrazione e possono raccontare le SLAPP; gli esperti legali possono spiegare perché ci troviamo di fronte ad un abuso. Iniziative che allo stesso tempo mirano a richiamare chi avvia una SLAPP alle proprie responsabilità ed evitano l'isolamento di chi da SLAPP viene colpito.

PERCHÉ È IMPORTANTE CONTRASTARE LE SLAAP?

Le SLAAP colpiscono questioni che interessano tutta la comunità. Se un'attivista o una giornalista viene colpita da una SLAAP perché ha protestato o scritto di vicende che riguardano territori nei quali siano stati riversati rifiuti tossici, questo deve interessare tutti noi, è una questione di interesse pubblico. Non riguarda solo il diritto di cronaca e la libertà di espressione. Essere informati sulla corruzione politica, sui danni all'ambiente o sulle collusioni tra mafia e politica, ci permettono di partecipare al processo democratico.

Infine, è improntate ricordare che le SLAAP fanno parte di un fenomeno più ampio di carattere globale che mira a limitare lo spazio civico e di contestazione, quindi la partecipazione democratica su questioni di pubblico interesse²⁶. Gli autori del rapporto annuale del V-Dem Institute che analizza i processi globali di autocratizzazione, i quali caratterizzano un deterioramento delle qualità democratiche, denunciano che sono proprio la libertà di stampa e di espressione i primi segnali che caratterizzano la deriva verso l'autocratizzazione delle democrazie²⁷.

CASE Italia è un gruppo di lavoro informale i cui lavori sono coordinati da Osservatorio dei Balcani Caucaso Transeuropa. Il gruppo affianca la Coalition Against SLAAPS in Europa – CASE nella lotta al contrasto delle SLAAP in Europa. A sostegno di giornalisti, attivisti, whistleblowers, difensori dei diritti e altri soggetti bersaglio di azioni temerarie, l'impegno di CASE Italia è diretto a denunciare intimidazioni legali, e proteggere i diritti di coloro che si espongono su questioni di pubblico interesse. Fanno parte di CASE Italia: Amnesty International Italia, Article 19 Europe, Articolo 21, Certi Diritti, Environmental Paper Network, Greenpeace Italia, Meglio Legale, ObcTranseuropa, Rete No Bavaglio, The Good Lobby Italia, Transparency International Italia.

NOTE

¹ CASE Italia, *Contrasto alle SLAAP, alias azioni temerarie contro la partecipazione pubblica, in Italia – Position paper del gruppo di lavoro CASE Italia*, (Roma: CASE Italia, 2023), <https://www.balcanicaucaso.org/Occasional-paper/Contrasto-alle-SLAAP-alias-azioni-temerarie-contro-la-partecipazione-pubblica-in-Italia-POSITION-PAPER-del-gruppo-di-lavoro-CASE-Italia>

² Sergio Baffoni, *Slaap, uno schiaffo alla libertà. Si mobilitano giornalisti e ambientalisti*, *strisciarossa.it*, 15/03/2021, <https://www.strisciarossa.it/slaap-uno-schiaffo-alla-liberta-contro-cui-si-mobilitano-giornalisti-e-ambientalisti/>

³ CASE, *SLAAPS: A threat to democracy continues to grow – A 2023 report update*, (CASE, 2023), <https://www.the-case.eu/latest/how-slaaps-increasingly-threaten-democracy-in-europe-new-case-report/>

⁴ Justin Borg-Barthet, Francesca Farrington, *Open SLAAP Cases in 2022 and 2023 – The Incidence of Strategic Lawsuit Against Public Participation, and Regulatory Responses in the European Union*, (Bruxelles: Committee of Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE, European Parliament, 2023), [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2023\)756468](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2023)756468)

⁵ Claudia Pierobon, Paola Rosà, *SLAAP, la querela che minaccia la libertà di espressione*, (Trento: OBCT, 2019), <https://www.balcanicaucaso.org/Occasional-paper/SLAAP-la-querela-che-minaccia-la-liberta-di-espressione>

⁶ Graziella di Mambro, *A proposito di querele temerarie: ecco come un borgo di 600 abitanti insegue i giornalisti, con denaro pubblico*, *Articolo 21*, 06/11/2020, <https://www.articolo21.org/2020/11/a-proposito-di-querelle-temerarie-ecco-come-un-borgo-di-600-abitanti-insegue-i-giornalisti-condenaro-pubblico/>; Sielke Kelner, Sara Manisera, *Le difficoltà del giornalismo investigativo*, *Obtc*, 01/06/2023, <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Sara-Manisera-le-difficolta-del-giornalismo-investigativo-225474>

⁷ Francesco Zambon, *CASE Italia*, 16/10/2023, <https://www.youtube.com/watch?v=0NKr2hMLCcY>

⁸ Maja Išović Dobrijević, *Bosnia Erzegovina: le attiviste ambientali nel mirino delle querele bavaglio*, *Obtc*, 09/12/2022,

<https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Bosnia-Erzegovina-le-attiviste-ambientali-nel-mirino-delle-querelle-bavaglio-221987>

⁹ Mimmo Franzinelli e Maddalena Gretel Cammelli, *Un Osservatorio per la libertà di ricerca sui fascismi di ieri e di oggi*, *il lavoro culturale*, 30/09/2016, <https://www.lavoroculturale.org/un-osservatorio-la-liberta-ricerca-sui-fascismi-ieri-oggi/mimmo-franzinelli-e-maddalena-gretel-cammelli/2016/>

¹⁰ EarthRights International, *Native American protester calls for dismissal of vengeful Dakota access pipeline lawsuit*, *EarthRights International*, <https://earthrights.org/media-release/native-american-protester-calls-for-dismissal-of-vengeful-dakota-access-pipeline-lawsuit/>

¹¹ CASE Italia, *La rete CASE Italia esprime solidarietà a Greenpeace Italia e Reconmon, bersaglio di intimidazione legale da parte dell'azienda petrolifera Eni*, *Obtc*, 21/12/2023, <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/La-rete-CASE-Italia-esprime-solidarieta-a-Greenpeace-Italia-e-Recommon-bersaglio-di-intimidazione-legale-da-parte-dell-azienda-petrolifera-Eni>

¹² Sono bersaglio di SLAAP anche vittime di violenza sessuale che rendono pubblica la propria esperienza. Si veda: UK Anti-SLAAP Coalition, *CASE: in focus – Nina Cresswell*, <https://antislaap.uk/project/nina-cresswell/>

¹³ EarthRights International, *The Fossil Fuel Industry's Use of SLAAPs and Judicial Harassment in the United States*, (EarthRights International, 2022), <https://earthrights.org/publication/the-fossil-fuel-industrys-use-of-slaaps-and-judicial-harassment-in-the-united-states/>

¹⁴ Article 19, *SLAAPs against journalists across Europe – Media Freedom Rapid Response*, (Londra: Article 19, 2022), <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/03/A19-SLAAPs-against-journalists-across-Europe-Regional-Report.pdf>

¹⁵ Emily Sanders, *Campaigners Sued an Oil Major For Climate Deception. Now the Company Is Preparing to Sue Them Back*, DeSmog, 23/08/2023, <https://www.desmog.com/2023/08/23/climate-accountability-lawsuit-eni-green-peace-recommon-italy-slaaps/>

¹⁶ Greenpeace, *Eni fa causa al Fatto Quotidiano. La nostra solidarietà alla redazione*, Il Fatto Quotidiano, 17/12/2020, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/17/eni-fa-causa-al-fatto-quotidiano-la-nostra-solidarjeta-alla-redazione/6040518/>

¹⁷ Alfredo Faieta, *Vietato parlare di Eni: Ora dateci 100mila euro entro dieci giorni*, Domani, 28/07/2021, <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/vietato-parlare-di-eni-ora-dateci-100mila-euro-entro-dieci-giorni-mt4dvjhn>

¹⁸ Report, *Tangenti per il giacimento nigeriano, Eni querela chi la accusa di aver cercato di fare ritrattare il teste chiave*, Rai.it, 18/07/2019,

<https://www.rai.it/programmi/report/news/2019/07/Tangenti-per-il-giacimento-nigeriano-Eni-querela-chi-la-accusa-di-aver-cercato-di-fare-ritrattare-il-teste-chiave-4326211a-557b-49eb-874f-d3d9e3380c85.html>

¹⁹ 2021 European SLAAP Contest Awards, 21/05/2021, https://www.youtube.com/watch?v=AdPFcDB2Y_w

²⁰ Protect the Protest, <https://www.protecttheprotest.org/the-taskforce>

²¹ Coalition Against SLAAPs in Europe – CASE, <https://www.the-case.eu>

²² Commissione europea, *Direttiva del Parlamento europeo del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi*, (Bruxelles: Commissione europea, 2024), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0177>

²³ CASE, *Anti-SLAAP Directive: CASE statement on the political agreement*, CASE, 08/01/2024, <https://www.the-case.eu/latest/anti-slaap-directive-case-statement-on-the-political-agreement/>

²⁴ Council of Europe, *Public consultation on draft CM Recommendation on Countering Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAAPs)*, Council of Europe, 21/06/2023, <https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/public-consultation-on-draft-cm-recommendation-on-countering-strategic-lawsuits-against-public-participation-slaaps->

²⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Guida sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Libertà di espressione*, (Strasburgo: Consiglio d'Europa / Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2021),

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo10.pdf

²⁶ Sielke Beata Kelner, *Silencing Voices in Italy: The Erosion of Media Freedom*, Heinrich Böll Foundation, 16/01/2024, <https://www.boell.de/en/2024/01/16/silencing-voices-italy-erosion-media-freedom>

²⁷ V-Dem Institute, *Democracy Report 2023 - Defiance in the Face of Autocratization*, (Gothenburg: V-Dem Institute, 2023), https://v-dem.net/documents/29/V-dem_democracy-report2023_lowres.pdf

COVA CONTRO

ANDREA DI PIETRO AVVOCATO

PROCEDIMENTI LEGALI A CARICO DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE DI COVA CONTRO¹ E DI ATTIVISTI E COLLABORATORI

Nel 2017 l'Organizzazione Cova Contro inizia ad occuparsi di diverse questioni (ambientali, edilizie e amministrative) di pacifico interesse pubblico, non solo locali, come quella afferenti al porto turistico di "Marinagri", nel comune di Policoro, ma anche questioni più ampie, riguardanti la regione Basilicata o zone interregionali più estese del sud Italia. Ebbene, fin da subito, la proprietà del porto turistico di marinagri ed altri soggetti a essa correlati, nel giro di soli 18 mesi circa depositavano presso la Procura della Repubblica di Matera 4 querele per diffamazione aggravata nei confronti di Giorgio Santoriello e Cova Contro.

Contestualmente, ogni azione legale incardinata dal 2017 in poi presso il Tribunale di Matera ha sempre visto il rinvio a giudizio di Giorgio Santoriello e Cova Contro. Occorre precisare, infatti, che tutte le querele subite da Cova Contro (per altre vicende), e sono molte, prima del 2017, ovvero prima che Cova Contro si occupasse del grave impatto ambientale derivante dalla costruzione del porto turistico di Marinagri, erano state tutte archiviate, eccetto una, senza nemmeno celebrare il processo penale.

Durante una recente udienza risalente al maggio 2023, dopo la lettura delle sentenze di assoluzione per il procedimento n. 1503/2020 R.G. N. R., il VPO sostituto del PM ha confidato personalmente al Dr. Giorgio Santoriello (nella circostanza imputato per fatti connessi al suo attivismo in ambito ambientale) e al suo avvocato, dopo la sua richiesta di assoluzione, che «qualcuno vi vuole imbavagliare». Il PM in questione non solo conosce molti procedimenti a carico del Presidente di Cova Contro, ma è ben consapevole che Santoriello, è riconosciuto da tutta la comunità locale quale punto di riferimento e baluardo della difesa ambientale del suo territorio (che ricordiamo essere stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1993).

Santoriello è stato chiamato come testimone della pubblica accusa per riferire nell'ambito di altri importanti procedimenti penali a sfondo ambientale, offrendo importanti testimonianze a favore della Procura della Repubblica locale, fornendo dati che gli enti pubblici non erano stati in grado di fornire all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, Cova Contro è fonte di informazioni qualificate per l'Autorità Giudiziaria, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e la Corte dei

Conti, in numerosi procedimenti penali di rilievo nazionale, alcuni gestiti dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Pertanto, il paradosso di Cova Contro consiste nel fatto che gli esponenti di detta associazione ambientalista sono considerati testimoni e/o consulenti attendibili dall'Autorità Giudiziaria, ma allo stesso tempo vengono indagati per diffamazione e altri reati dalla medesima Procura della Repubblica.

I numerosi procedimenti penali definiti con archiviazioni, prescrizioni, assoluzioni o proscioglimenti hanno distratto l'attenzione dai problemi che Cova Contro ha denunciato e documentato. Infatti, non può sfuggire un ulteriore paradosso: se il Dr. Giorgio Santoriello viene assolto dall'accusa di aver diffamato scrivendo il falso, significa che ha denunciato il vero, che normalmente consiste nel fare emergere e portare a conoscenza dell'opinione pubblica eclatanti violenze subite dal territorio in cui opera l'Organizzazione. Tuttavia, accade sistematicamente che dopo le suddette assoluzioni del Presidente di Cova Contro, i responsabili dei fatti denunciati non vengano nemmeno indagati.

Attualmente Giorgio Santoriello, nella sua qualità di attivista ambientale e Presidente dell'associazione no-profit Cova Contro, è gravato da circa 15 procedimenti penali, molti di questi sono per diffamazione o altri reati comunque contestati in occasione di attività in difesa dell'ambiente e del territorio.

¹ <https://covacontro.org/chisiamo/>



DIRITTO NON CRIMINE

PER LA MADRE TERRA
LA GIUSTIZIA SOCIALE
CLIMATICA E AMBIENTALE

